

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 dicembre 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 470. Sentenza 10-24 novembre 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Costituzione della Repubblica italiana - Referendum - Regione Veneto - Indizione di referendum consultivo a carattere regionale in merito alla presentazione di proposta di legge statale di modifica delle disposizioni concernenti l'ordinamento delle regioni - Richiamo alla sentenza n. 256/1989 della Corte - Rischio di negativa influenza sull'ordine costituzionale e politico dello Stato - Illegittimità costituzionale.**

(Delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale del Veneto il 5 marzo 1992) . . . . . **Pag. 9**

N. 471. Sentenza 10-24 novembre 1992.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo civile - Procura speciale - Conferimento con atto separato - Deposito a pena d'improcedibilità - Possibilità di sanatorie - Preclusione - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.**

(C.P.C., art. 369, secondo comma, n. 3) . . . . . **» 12**

N. 472. Sentenza 10-24 novembre 1992.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Regione - Regione Umbria - Svolgimento di attività di mero rilievo internazionale - Preventiva intesa con il Governo nazionale - Obbligo - Potere di richiesta di ottemperanza - Situazione equiparabile alle attività promozionali svolte all'estero dalle regioni - Sussistenza dell'ipotesi del «previo assenso» - Non spettanza allo Stato - Annullamento della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento affari regionali, del 4 gennaio 1992, telex 200/0008/1.12.SO.7./247 e della lettera del commissario del Governo della regione Umbria del 16 gennaio 1992, prot. n. 9/gab., *in parte qua* - Cessazione della materia del contendere per revoca in relazione alle deliberazioni della commissione regionale di controllo della regione Umbria nn. 1177, 1178 e 1218 del 21 febbraio 1992 . . . . .**

**» 20**

N. 473. Sentenza 10-24 novembre 1992.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Regione - Regione Toscana - Commissione di controllo sull'amministrazione regionale - Travalicamento di funzioni con limitazioni alla discrezionalità della regione in materia di difesa in giudizio - Conflitto non elevabile a livello costituzionale - Insussistenza dell'adozione di un atto di indirizzo - Inammissibilità in relazione alle decisioni della commissione di controllo nn. 935, 949, 1000, 1001 del 29 gennaio 1992 e n. 1086 del 6 febbraio 1992.**

**» 24**

n. 474. Ordinanza 10-24 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.i.p. - Incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato del giudice che ha emesso il decreto di giudizio immediato - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 261/1992) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 25, 76, 77, 97 e 101) . . . . . Pag. 29

n. 475. Ordinanza 10-24 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Prova - Assunzione della prova - Difensore dell'accusato - Partecipazione - Utilizzabilità nell'incidente probatorio - Condizioni - *Ius superveniens*: d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - Necessità di valutare nuovamente la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a auo.*

(C.P.P., art. 403) . . . . . » 30

#### ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 739. Ordinanza del giudice conciliatore di Latina dell'11 maggio 1992.

Idrocarburi - Gas metano - Tariffe differenziate per uso domestico (tariffa T1) e per uso riscaldamento (tariffa T2) - Lamentata applicazione della seconda tariffa, più onerosa, anche nei periodi dell'anno (primavera-estate) in cui l'utilizzo è limitato alla cottura dei cibi e la produzione di acqua calda per uso domestico - Disparità di trattamento tra cittadini, utenti dello stesso servizio nei mesi primaverili ed estivi.

(D.-L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 4, terzo comma; legge 29 dicembre 1990, n. 405, art. 9, primo comma; d.-l. 15 settembre 1990, n. 261, art. 6, primo comma).

(Cost., art. 3) . . . . . Pag. 33

n. 740. Ordinanza del Consiglio di Stato del 10 dicembre 1991.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Impiego pubblico - Concorsi interni per l'accesso ai livelli superiori dell'ordinamento regionale - Previsione che le funzioni di commissione esaminatrice siano espletate dal consiglio di amministrazione regionale (formato dal presidente della giunta regionale, dai segretari generali della giunta e del consiglio regionale, dal ragioniere generale, dai dirigenti e da sei rappresentanti del personale) - Incidenza sul principio di ragionevolezza nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., considerato che la previsione legislativa impugnata non garantisce la competenza tecnica della commissione e crea l'alternativa dell'impossibilità di funzionamento del collegio o dell'illegittimo funzionamento, qualora per qualcuno dei componenti incombesse il dovere di astenersi per incompatibilità - Riferimento, alle sentenze della Corte costituzionale nn. 43/1972, 620/1986, 603/1987, 331/1988 e 453/1990.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1983, n. 54, art. 24, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 97 e 98) . . . . . » 34

n. 741. Ordinanza della Corte di cassazione del 2 giugno 1992.

Professioni - Ordine dei giornalisti - Procedimento disciplinare - Deliberazione del Consiglio nazionale - Impugnazioni - Organi competenti: tribunale, corte di appello e Corte di cassazione - Procedimento in camera di consiglio - Lamentata violazione del principio di pubblicità delle udienze.

(Legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 64, primo comma).

(Cost., art. 101) . . . . . » 41

- N. 742. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo del 20 maggio 1992.  
**Impiego pubblico - Appuntati scelti della Guardia di finanza in possesso della idoneità al grado superiore - Mancata previsione della possibilità di inquadramento nel grado di vicebrigadiere come, viceversa, previsto per gli appuntati scelti della polizia - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., considerato che gli agenti della Guardia di finanza sono inquadrati tra le forze di polizia al pari degli agenti della Polizia di Stato, dei carabinieri e della polizia penitenziaria - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991.**  
 (Legge 1° aprile 1981, n. 121, artt. 16 e 36, p. X, n. 3).  
 (Cost., artt. 3 e 97) . . . . . Pag. 43
- N. 743. Ordinanza del tribunale di Mantova del 9 ottobre 1992.  
**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Ratei di pensione erogati in misura non dovuta - Non ripetibilità, salvo il dolo del percipiente - Sopravvenienza di legge, presentata come interpretativa, ma contenente quattro innovazioni relative alle condizioni per la ripetibilità delle somme pagate e non dovute - Applicabilità della stessa - Irragionevolezza, atteso il contrasto dell'interpretazione autentica con consolidata giurisprudenza - sottrazione agli organi giudicanti del potere di interpretazione delle norme - Violazione dei principi di soggezione del giudice alla sola legge e di indipendenza della magistratura - Incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati per le esigenze di vita.**  
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, primo comma; legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, secondo comma).  
 (Cost., artt. 3, 38, 101 e 104) . . . . . » 47
- N. 744. Ordinanza del pretore di Pisa del 16 settembre 1992.  
**Stupefacenti e sostanze psicotrope - Modalità di consegna e trasporto - Mancata ottemperanza - Regime sanzionatorio - Previsione di sanzione pecuniaria congiunta a pena detentiva anziché di pene alternative come contemplato nella legge n. 162/1990 - Ritenuto eccesso di delega.**  
 (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 41, terzo comma).  
 (Cost., art. 76) . . . . . » 50
- N. 745. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia del 13 febbraio 1992.  
**Previdenza e assistenza sociale - Impiego statale - Indennità di buonuscita - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti pubblici - Violazione del principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988, di inammissibilità di analoga questione (trattandosi di scelta discrezionale riservata al legislatore - relatore Pescatore) e a successive ordinanze di manifesta inammissibilità ritenute superate dal giudice rimettente per l'inerzia prolungata del legislatore inviato con le predette pronunce a provvedere all'omogeneizzazione della disciplina dei rapporti di fine servizio.**  
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38).  
 (Cost., artt. 3 e 38) . . . . . » 51
- N. 746. Ordinanza del tribunale di Reggio Calabria del 27 dicembre 1991.  
**Processo penale - Fase preliminare - Misure coercitive (nella specie: sequestro) - Riesame del tribunale della libertà - Lamentata eccessiva esiguità dei termini (dieci giorni), congiunta alla mancata disponibilità, per i giudici, del fascicolo - Violazione dei principi di «equo giudizio», di buona organizzazione del lavoro giudiziario, nonché di adeguata motivazione dei provvedimenti giudiziari - Irragionevolezza.**  
 (C.P.P. 1988, artt. 309, nono e decimo comma, e 324, settimo comma).  
 (Cost., artt. 3, 24, 97 e 111, primo comma) . . . . . » 53

n. 747. Ordinanza del pretore di Roma del 13 luglio 1992.

Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) . . . . . Pag. 56

n. 748. Ordinanza del pretore di Roma del 13 luglio 1992.

Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) . . . . . » 59

n. 749. Ordinanza del pretore di Roma del 13 luglio 1992.

Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) . . . . . » 60

n. 750. Ordinanza del pretore di Roma del 13 luglio 1992.

Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) . . . . . » 60

n. 751. Ordinanza del pretore di Roma del 13 luglio 1992.

Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) . . . . . » 61

n. 752. Ordinanza del pretore di Roma del 13 luglio 1992.

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) . . . . . Pag. 62

n. 753. Ordinanza del pretore di Roma del 13 luglio 1992.

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) . . . . . » 62

n. 754. Ordinanza del pretore di Roma del 13 luglio 1992.

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) . . . . . » 63

n. 755. Ordinanza del pretore di Roma del 13 luglio 1992.

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) . . . . . » 64

n. 756. Ordinanza del pretore di Roma del 13 luglio 1992.

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) . . . . . » 64

N. 757. Ordinanza del pretore di Roma del 13 luglio 1992.

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) ..... Pag. 65

N. 758. Ordinanza del pretore di Roma del 13 luglio 1992.

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) ..... » 66

N. 759. Ordinanza del pretore di Roma del 13 luglio 1992.

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97) ..... » 66

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 470

*Sentenza 10-24 novembre 1992*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Costituzione della Repubblica italiana - Referendum - Regione Veneto - Indizione di referendum consultivo a carattere regionale in merito alla presentazione di proposta di legge statale di modifica delle disposizioni concernenti l'ordinamento delle regioni - Richiamo alla sentenza n. 256/1989 della Corte - Rischio di una negativa influenza sull'ordine costituzionale e politico dello stato - Illegittimità costituzionale.**

(Delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale del Veneto il 5 marzo 1992).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa riapprovata il 5 marzo 1992 dal Consiglio regionale del Veneto e avente per oggetto: «Referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge statale per la modifica di disposizioni concernenti l'ordinamento delle Regioni», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 marzo 1992, depositato in cancelleria il 3 aprile successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1992;

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e gli avvocati Mario Bertolissi e Federico Sorrentino per la Regione.

### *Ritenuto in fatto:*

1. — Con ricorso in data 23 marzo 1992 (R. Ric. n. 36 del 1992), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale del Veneto il 5 marzo 1992, recante «Referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge statale per la modifica di disposizioni concernenti l'ordinamento delle Regioni». Il ricorrente rileva che la delibera impugnata, agli artt. 1 e 2, secondo comma, prevede la indizione, a norma dell'art. 47 dello Statuto regionale, di un referendum consultivo a carattere regionale in merito alla presentazione, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, di una proposta di legge statale per la modifica delle disposizioni costituzionali concernenti l'ordinamento delle Regioni, proposta basata sui seguenti principi: *a)* tassatività delle competenze legislative dello Stato e generalità della competenza legislativa delle Regioni; *b)* regime di reale autonomia impositiva e finanziaria delle Regioni; *c)* più ampia autonomia statutaria delle Regioni per la determinazione della propria forma di governo, inclusa la disciplina delle elezioni regionali; *d)* istituzionale e diretta presenza delle Regioni negli organi comunitari della nuova Europa.

Ad avviso del ricorrente la deliberazione impugnata contrasterebbe con l'art. 123 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il referendum regionale può riguardare esclusivamente «leggi e provvedimenti amministrativi della Regione», in relazione all'art. 47 dello Statuto che, attuando il dettato costituzionale, stabilisce che il Consiglio regionale «può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati». Il contrasto con i parametri richiamati riguarderebbe diversi profili.

Innanzitutto, la delibera impugnata, oltre a realizzare una indebita modifica statutaria, contrasterebbe con l'art. 47, primo comma, dello Statuto; dal momento che il referendum promosso non avrebbe ad oggetto «provvedimenti determinati», non potendosi comprendere in tale categoria l'atto di iniziativa di un procedimento legislativo statale. Tale atto non sarebbe né un «provvedimento» proprio della Regione, né di portata «determinata», e cioè territorialmente circoscritto e incidente su interessi parimenti definiti e delimitati.

Inoltre, le norme impugnate sarebbero in contrasto con i principi in tema di referendum consultivi regionali indicati dalla Corte costituzionale (nella sentenza n. 256 del 1989) e con i limiti propri del potere di iniziativa legislativa regionale. In proposito, il ricorrente osserva anche che l'art. 121, secondo comma, della Costituzione non prevede una facoltà di iniziativa regionale per leggi costituzionali o «in materia costituzionale», mentre la previsione mediante legge regionale di una iniziativa di legge costituzionale rafforzata da un previo referendum regionale consultivo risulterebbe in contrasto con la disciplina prevista dall'art. 138 della Costituzione in materia di revisione costituzionale.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Regione Veneto, per chiedere il rigetto del ricorso.

Dopo aver richiamato alcuni brani della relazione illustrativa della deliberazione consiliare impugnata — nei quali si chiariscono, da un lato, l'esigenza emersa in diverse sedi istituzionali di avviare un nuovo modello di regionalismo e, dall'altro, l'interesse della Regione a tale mutamento — la resistente contesta l'interpretazione letterale dei parametri di costituzionalità dei quali si assume la violazione e richiama la distinzione tra competenza e interesse regionale, già indicata da questa Corte con la sentenza n. 829 del 1988. La Regione contesta altresì che il potere di iniziativa legislativa regionale possa ritenersi limitato, quanto all'oggetto, alle sole proposte di legge ordinaria, ricordando in tal senso la sentenza di questa Corte n. 256 del 1989. Per quanto concerne il referendum consultivo regionale, mentre deve escludersi — ad avviso della resistente — che la Regione possa promuovere consultazioni relative ad interessi la cui cura e la cui attuazione spetta in via esclusiva allo Stato, (come sono, ad esempio, quelli attinenti all'attività politica internazionale e alla difesa militare), ben diverso sarebbe l'oggetto della deliberazione legislativa impugnata, dal momento che esso non risulterebbe estraneo alla sfera degli interessi regionali ma, al contrario, riguarderebbe fattispecie nelle quali questi coesistono con interessi statali. Dall'esame del quesito referendario di cui all'art. 2 della deliberazione impugnata la difesa della Regione deduce, infatti, la compresenza nello stesso quesito di interessi statali e regionali in relazione a molteplici profili che vengono analiticamente richiamati. Ma una volta collocata in un contesto caratterizzato dalla compresenza di interessi statali e regionali, la deliberazione legislativa impugnata dovrebbe inquadrarsi, a pieno titolo, nella fattispecie prevista nell'art. 47, primo comma, dello Statuto regionale, superando, di conseguenza, il vaglio della legittimità costituzionale.

#### *Considerato in diritto*

1. — Forma oggetto di impugnativa la delibera legislativa approvata, in seconda lettura, dal Consiglio regionale del Veneto il 5 marzo 1992, recante «Referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge statale per la modifica di disposizioni costituzionali concernenti l'ordinamento delle Regioni». Con tale delibera la Regione ha previsto: a) l'indizione, ai sensi del primo comma dell'art. 47 dello Statuto regionale del Veneto, di un referendum consultivo a carattere regionale in merito alla presentazione, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, di una proposta di legge statale per la modifica delle disposizioni costituzionali concernenti l'ordinamento delle Regioni (art. 1); b) l'enunciazione del quesito da sottoporre agli elettori, dove vengono enunciati i principi cui la proposta di revisione costituzionale dovrebbe ispirarsi (art. 3, primo comma); c) alcune prescrizioni relative ai tempi, alle modalità ed alla copertura dei costi dell'iniziativa (artt. 1, secondo comma; 3 e 4).

La delibera in questione è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento all'art. 123 della Costituzione — che rinvia agli statuti regionali la disciplina dei referendum su leggi e provvedimenti amministrativi delle Regioni — nonché all'art. 47, primo comma, dello Statuto regionale del Veneto — dove si prevede la possibilità di indizione, da parte del Consiglio regionale, di referendum consultivi «delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati». Ad avviso del ricorrente, infatti, il referendum di cui è causa, avendo ad oggetto una proposta di legge statale di revisione costituzionale, non potrebbe considerarsi riferito né ad un atto proprio della Regione, né ad un «provvedimento» di portata «determinata», incidente su interessi di soggetti collegati ad un'area delimitata al territorio regionale. Dopo aver richiamato i principi enunciati da questa Corte, in tema di referendum consultivi regionali, con la sentenza n. 256 del 1989, il ricorso deduce altresì la violazione degli artt. 121 e 138 della Costituzione, dal momento che l'iniziativa legislativa delle Regioni non potrebbe estendersi anche alle leggi costituzionali né potrebbe, in ogni caso, risultare rafforzata da un referendum consultivo regionale, senza alterare il procedimento di revisione costituzionale sancito dalla stessa Costituzione.

2. — Va innanzitutto esclusa la fondatezza del profilo concernente la violazione dell'art. 121 Cost., in relazione alla previsione, espressa con la delibera impugnata, di una iniziativa regionale riferita ad una legge statale non ordinaria, ma di revisione costituzionale;

In proposito, va ricordato che l'art. 121 Cost., nel conferire ai Consigli regionali il potere di fare proposte di legge alle Camere, non ha introdotto nei confronti di tale potere limitazioni riferite alla forza, ordinaria o costituzionale, dell'atto normativo che la Regione intenda proporre. Né tali limitazioni potrebbero essere desunte, sia pure indirettamente, dalla disciplina generale che l'art. 71 della Costituzione ha posto in tema di soggetti legittimati all'esercizio dell'iniziativa delle leggi dello Stato, dove non si opera alcun riferimento alla forza dell'atto che viene proposto. Ed è proprio la considerazione di tale quadro normativo che ha condotto questa Corte a riconoscere, nella sentenza n. 256 del 1986, la spettanza al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 121, secondo comma, Cost., del potere di presentazione alle Camere di proposte di legge anche in tema di revisione costituzionale.

3. — Del pari non merita accoglimento la censura formulata in relazione all'art. 47, primo comma, dello Statuto veneto, con riferimento alla natura dell'interesse connesso all'iniziativa nei cui confronti la Regione ha inteso attivare la procedura referendaria.

La formula espressa dalla disposizione in questione — dove si impiega il termine «provvedimenti» — va riferita chiaramente, al di là della dizione impropria adottata, non solo agli atti amministrativi, ma anche legislativi della Regione, come risulta confermato dalla stessa disciplina attuativa emanata dalla Regione Veneto in tema di referendum consultivi (v. art. 26, secondo comma, legge regionale 12 gennaio 1973 n. 11). Né tale formula potrebbe essere interpretata — come ritiene la difesa statale — nel suo significato più restrittivo così da limitare il referendum consultivo ai soli «provvedimenti» caratterizzati dalla presenza di un interesse territorialmente delimitato ed esclusivo della Regione. In realtà, l'interesse delle popolazioni regionali, che la norma statutaria ha inteso richiamare, oltre a investire l'intera gamma delle competenze proprie della Regione, può assumere anche connotazioni più late, che superano gli stretti confini delle materie e del territorio regionale, fino a intrecciarsi, in certi casi, con la dimensione nazionale. E questo in relazione alla soggettività politica e costituzionale che, nel contesto della nostra forma di Stato, delineata dall'art. 5 Cost., va riconosciuta alla Regione «riguardo a tutte le questioni di interesse della comunità regionale, anche se queste sorgono in settori estranei alle singole materie indicate nell'art. 117 Cost. e si proiettano al di là dei confini territoriali della Regione medesima» (sent. n. 829 del 1988).

Non si può quindi disconoscere l'esistenza di un interesse qualificato di ciascuna Regione (e della sua popolazione) ai contenuti di una riforma che, come quella in esame, venga a investire lo stesso impianto dello Stato regionale e l'ordinamento delle competenze regionali nel loro complesso.

Né argomenti decisivi a favore della tesi restrittiva si potrebbero, d'altro canto, trarre dal carattere di «determinatezza» che la norma statutaria ha inteso riferire ai provvedimenti da sottoporre alla consultazione referendaria, dal momento che il richiamo a tale carattere, nella dizione statutaria, si presenta orientato a esprimere, più che a una limitazione di ordine territoriale, l'esigenza che il quesito referendario, proprio ai fini della sua chiarezza e percepibilità, sia tale da investire oggetti definiti e agevolmente identificabili da parte dell'elettore.

4. — Il ricorso risulta, invece, fondato in relazione alla censura riferita agli artt. 121, secondo comma, e 138 Cost.

Ai sensi dell'art. 121, secondo comma, Cost., il Consiglio regionale «può fare proposte di legge alle Camere»: tali proposte — pur caratterizzandosi come atti propri della Regione — assumono natura strumentale rispetto all'attivazione di un procedimento che è e resta di competenza statale e che, ove giunga ad una conclusione positiva, è destinato a sfociare, attraverso l'approvazione della legge da parte del Parlamento, in una espressione di volontà statale. Ora, un referendum consultivo quale quello previsto dalla delibera in esame — per quanto sprovvisto di efficacia vincolante — non può non esercitare la sua influenza, di indirizzo e di orientamento, oltre che nei confronti del potere di iniziativa spettante al Consiglio regionale, anche nei confronti delle successive fasi del procedimento di formazione della legge statale, fino a condizionare scelte discrezionali affidate alla esclusiva competenza di organi centrali dello Stato: con la conseguente violazione di quel limite già indicato da questa Corte come proprio dei referendum consultivi regionali e riferito all'esigenza di evitare «il rischio di influire negativamente sull'ordine costituzionale e politico dello Stato» (sent. 256 del 1989, n. 5).

A questo va aggiunto il rilievo che il procedimento di formazione delle leggi dello Stato — quale risulta fissato negli artt. 70 e ss. Costituzione — viene a caratterizzarsi per una tipicità che non consente di introdurre, nella fase della iniziativa affidata al Consiglio regionale, elementi aggiuntivi non previsti dal testo costituzionale e suscettibili di «aggravare», mediante forme di consultazione popolare variabili da Regione a Regione, lo stesso procedimento. Tale considerazione, se vale in relazione al potere di iniziativa delle Regioni così come configurato in generale nell'art. 121 della Costituzione, vale a maggior ragione nei confronti di una iniziativa regionale quale quella in esame, destinata ad attivare un procedimento di revisione costituzionale ai sensi dell'art. 138 della Costituzione e questo anche in relazione al fatto che la disciplina costituzionale prevede già, al secondo comma dell'art. 138, una partecipazione popolare al procedimento, ma nella forma del referendum confermativo, cui può essere chiamato, per il rilievo fondamentale degli interessi che entrano in gioco in sede di revisione costituzionale, solo il corpo elettorale nella sua unità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale del Veneto in data 5 marzo 1992, recante «Referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge statale per la modifica di disposizioni concernenti l'ordinamento delle Regioni».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* CHELI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA.

92C1293

N. 471

*Sentenza 10-24 novembre 1992*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo civile - Procura speciale - Conferimento con atto separato - Deposito a pena d'improcedibilità - Possibilità di sanatorie - Preclusione - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.**

**(C.P.C., art. 369, secondo comma, n. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1992 dalla Corte di Cassazione - Sezione prima civile, sul ricorso proposto dall'Istituto Mobiliare Italiano - I.M.I. contro la S.r.l. FIND ed altri, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto Mobiliare Italiano - I.M.I. e della S.r.l. FIND ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Paolo Barile, Giuseppe De Vergottini, Nicola Picardi e Carmine Punzi per l'Istituto Mobiliare Italiano - I.M.I., Michele Giorgianni, Carlo Mezzanotte e Mario Are per la S.r.l. FIND ed altri e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio instaurato a seguito di un ricorso dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma ha confermato, in sede di rinvio, la condanna della stessa I.M.I. quantificandone il debito a favore della S.r.l. FIND e degli eredi dell'ing. Nino Rovelli in circa cinquecento miliardi, la Corte di cassazione, Sezione Prima Civile, in esito alla discussione orale e in riserva di decisione, ha emesso un'ordinanza, con la quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei confronti dell'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., nella parte in cui dispone la sanzione dell'improcedibilità per il caso in cui la procura speciale, ove conferita con atto separato, non sia stata depositata nei termini di legge.

In ordine alla rilevanza della questione, il giudice *a quo*, pur ricordando che gli avvocati dell'I.M.I. presenti in udienza hanno depositato note dirette ad affermare che la procura è stata regolarmente rilasciata e depositata insieme al ricorso, osserva, in linea di fatto, che la detta procura speciale è materialmente assente negli atti di causa e che manca l'espressa menzione della stessa sia nell'elenco dei documenti apposto in calce al ricorso sia nella nota di deposito o in qualsiasi altro atto. Inoltre, soggiunge lo stesso giudice *a quo*, tanto in calce alla copertina del fascicolo d'ufficio quanto nel «ruolo generale degli affari civili» è evidente l'annotazione «manca la procura ad hoc».

Posto che l'asserito deposito della procura potrebbe essere solo una produzione tardiva o irrituale (allo stato irrilevante), ma suscettibile di essere regolarizzata, anche ad iniziativa delle parti (ai sensi dell'art. 372 c.p.c.), ove la questione di costituzionalità qui sollevata fosse accolta, non può non ritenersi integrata allo stato degli atti la situazione descritta dall'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., che, indipendentemente dal momento della discussione in cui è segnalata dalle parti, dovrebbe essere rilevata d'ufficio in sede di decisione e non potrebbe non sfociare in una pronuncia di improcedibilità del ricorso, preclusiva di ogni altra questione ad essa non pregiudiziale.

Pur se la ricorrente nel giudizio *a quo* ha eccepito l'incostituzionalità della disposizione impugnata sotto il profilo della lesione del diritto di difesa per il solo fatto della irreperibilità nel fascicolo della procura assertivamente depositata, la Corte di cassazione, in considerazione dell'irrelevanza di tale questione a causa della mancata prova del deposito della procura speciale, ritiene, invece, di sollevare d'ufficio dubbi sulla costituzionalità dell'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., sotto il diverso profilo del carattere meramente, o prevalentemente, sanzionatorio di una norma che, precludendo l'espletamento del giudizio di legittimità in presenza di un inadempimento essenzialmente formale, priva la parte e il giudice di qualsiasi possibilità di regolarizzazione.

Passando alla delibazione della non manifesta infondatezza della questione così posta, il giudice *a quo* ricorda preliminarmente che la stessa Corte di cassazione, in relazione ad altre ipotesi delineate dall'art. 369 c.p.c., anch'esse sanzionate di improcedibilità, ha rilevato in alcune sue pronunzie la distonia sussistente tra la drastica sanzione dell'improcedibilità e le inadempienze di carattere formale che ne costituiscono il presupposto. In tali casi la Corte di cassazione ha proceduto a un'interpretazione volta a privilegiare la funzionalità sostanziale del mezzo processuale, rispetto al profilo rituale e sanzionatorio. Tanto che ha ritenuto di non dichiarare l'improcedibilità per il mancato deposito della copia della sentenza impugnata (art. 369, secondo comma, n. 2) quando la copia stessa fosse stata prodotta dalle altre parti o risultasse comunque nel fascicolo d'ufficio; ha, inoltre, attribuito effetto preclusivo alla omessa allegazione degli atti e dei documenti sui quali si fonda il ricorso (art. 369, secondo comma, n. 4) soltanto in relazione agli atti relativi a precedenti gradi di giudizio che fossero funzionalmente influenti in rapporto alle situazioni dedotte nella controversia di fronte alla cassazione; ha, infine, escluso l'improcedibilità del ricorso in caso di tardivo od omesso deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio (art. 369, terzo comma) quando quest'ultimo fosse comunque pervenuto alla Corte di cassazione prima dell'emananda pronuncia ovvero quando gli atti del fascicolo d'ufficio non fossero necessari, potendo essere ricavati gli elementi indispensabili per la decisione dagli atti inseriti nei fascicoli di parte. La Corte di cassazione ha, dunque, interpretato la norma processuale cercando di superare le previsioni rituali meramente o prevalentemente sanzionatorie attraverso il ricorso al principio generale relativo al diritto delle parti a un «giudizio equo», espresso dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848).

Sulla base di tali criteri la Corte di cassazione ha interpretato anche l'art. 348, secondo comma, c.p.c. — il quale svolge per il giudizio di appello una funzione analoga a quella che l'art. 369 c.p.c. ha nel giudizio di cassazione — nel senso di ammettere sostitutivi al mancato inserimento, al momento della costituzione, della copia autentica della sentenza di primo grado nel fascicolo dell'appellante. E, soprattutto, sempre sulla base dei medesimi criteri, ha esteso l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. al grado di appello sia nel caso in cui nel fascicolo depositato non fosse compreso l'atto di citazione di primo grado contenente la delega anche per il grado successivo, sia nel più specifico caso di omesso deposito della procura generale alle liti, là dove i poteri di collaborazione del giudice istruttore, espressamente previsti in funzione di sanatoria della costituzione della parte, sono stati estesi per via interpretativa, oltrechè al collegio (quando non abbia provveduto l'istruttore), al giudice di appello (anche in sede collegiale).

In definitiva, conclude sul punto il giudice *a quo*, dall'orientamento giurisprudenziale formatosi su norme analoghe all'art. 369 c.p.c. si deduce il principio consolidato che le declaratorie di improcedibilità non possono avere

carattere meramente sanzionatorio. E, tuttavia, è parimenti «diritto vivente» che, nel caso specifico del mancato deposito della procura speciale, non è possibile superare in via interpretativa la rigida literalità della disposizione che sanziona quell'inadempienza con l'improcedibilità. Non può, infatti, farsi ricorso al criterio delle situazioni sostitutive, poiché ciò è impedito dalla unilateralià (rispetto alla posizione delle parti nel processo) e dalla unicità della procura ai difensori. Inoltre, non si può applicare il criterio della utilità degli atti ai fini del decidere, posto che l'esistenza della procura, l'antiorità della stessa alla notificazione del ricorso e la produzione in causa al fine di dimostrare i poteri dei soggetti muniti dello *ius postulandi*, è funzione necessaria in causa, soprattutto in un procedimento civile, come il nostro, improntato essenzialmente all'attività di mandatarî professionali. Né, infine, è consentita l'applicazione analogica dell'art. 182, secondo comma, c.p.c., quantomeno perché non è permessa l'attività di collaborazione del giudice in presenza di una decadenza, che nella specie è connessa alla perentorietà del termine di deposito della procura speciale concessa con atto separato. Per tali motivi la Corte di cassazione ha riconosciuto come inderogabile l'adempimento di depositare la procura speciale nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, finanche in giudizi, come quelli elettorali, in cui la parte potrebbe stare in giudizio di persona.

Tuttavia, osserva il giudice *a quo*, nella fattispecie dell'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., può individuarsi una discrepanza rilevante e, sotto certi aspetti, arbitraria tra le situazioni che si intende tutelare con la formalità del deposito della procura entro un termine perentorio e il diritto al giudizio il cui esercizio viene di fatto precluso con la sanzione dell'improcedibilità, discrepanza che sembra incidere sui principi costituzionali attinenti all'esercizio della giurisdizione e alla tutela processuale di un diritto sostanziale, riconosciuti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione. Nel caso di specie, poi, l'indicata discrasia è esaltata dalla notevolissima entità finanziaria e patrimoniale degli interessi in gioco, la quale enfatizza l'arbitrarietà connessa all'incomparabilità fra la conseguenza della negazione del giudizio di legittimità, specificamente garantito dalla Costituzione, e la premessa, rappresentata da un'inadempienza meramente formale, che, sul piano dei valori, cui deve ispirarsi la giurisdizione, non trova un riscontro equivalente nella tutela delle parti e nella rapidità processuale.

Secondo il giudice *a quo*, dall'art. 24 della Costituzione (oltreché dall'art. 111 della stessa Carta, che rappresenta un rafforzamento della garanzia sancita dal primo) si deduce il principio che il processo deve concedere le stesse utilità che si sarebbero potute conseguire attraverso la norma sostanziale. Da tale principio deriva sia il corollario che la garanzia del diritto di difesa, lungi dall'esaurirsi al momento dell'accesso, va configurato anche come diritto a ottenere una pronuncia di merito nel rispetto della regola del contraddittorio, sia il corollario per il quale debbono considerarsi eccezionali le ipotesi di violazione delle norme rituali che precludano la conoscenza del diritto sostanziale controverso. Attestata su queste posizioni sarebbe, sempre secondo il giudice *a quo*, la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, pur affermando la libertà del legislatore di atteggare i mezzi di tutela del diritto alla difesa in relazione alla protezione di altri interessi costituzionalmente garantiti, ha nello stesso tempo asserito che non si possono vanificare in sede giurisdizionale situazioni riconosciute in sede sostanziale e non si possono apporre ostacoli all'esercizio dell'azione che si rivelino, per incongruità o non pertinenza, irragionevoli.

Esposti i principi, il giudice *a quo*, nel valutare la funzione attribuita al deposito della procura speciale, osserva che questo, al pari del deposito del ricorso e degli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., svolge una funzione sostanzialmente equivalente alla costituzione dell'attore nel giudizio di primo grado (art. 165 c.p.c.) o dell'appellante (art. 347 c.p.c.). Ma, prosegue il giudice *a quo*, la sanabilità, se pure attraverso la concessione di un termine perentorio da parte del giudice, della manchevolezza o del ritardo del deposito nei gradi di giudizio da ultimo menzionati (v. rispettivamente artt. 182 e 348 c.p.c.), sembra dimostrare che nel procedimento civile il termine normativo per l'espletamento delle modalità di costituzione, ed in specie per la produzione della procura prima dell'inizio dell'attività di giurisdizione, pur corrispondendo ad un'esigenza di ordine logico sequenziale degli atti negli adempimenti di parte e nello svolgimento del processo, non coincide con la tutela di valori essenziali delle parti.

Se, dunque, la tutela inerente al termine di deposito della procura non ha una funzione dissimile da quella relativa alla costituzione dell'attore nel giudizio di merito e se non si evidenziano ragioni essenziali a fondamento della diversa normativa dell'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., allora, conclude il giudice *a quo*, la distonia tra causa ed effetto denota l'irragionevolezza della norma impugnata sotto un duplice profilo: a) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, poiché crea una diversità di trattamento essenziale e non giustificabile, tra la parte che adisca il giudice di merito e quella che agisca nella sede ultima di legittimità, che della prima costituisce l'essenziale estensione e complemento; nella previsione dell'espressa garanzia costituzionale contenuta nell'art. 111 della Costituzione; b) in riferimento all'art. 24 della Costituzione, poiché, ponendo una preclusione temporale irragionevole all'esercizio del giudizio di legittimità, preclude la possibilità di sanatoria, sia ad opera della parte autonomamente, sia con l'intervento collaborativo del giudice.

Né varrebbe obiettare, soggiunge il giudice *a quo*, che i poteri di collaborazione sono attribuiti al giudice istruttore e che nella fase di legittimità manca tale figura, poiché quei poteri in quest'ultimo grado di giudizio sono generalmente

riconosciuti al collegio. Né, ancora, potrebbe scorgersi una differenza essenziale sul rilievo che in sede di cassazione si richiede una procura speciale, quale manifestazione di una volontà espressa della parte di accedere a quel tipo di giudizio, dal momento che la questione sollevata non verte sul se quel tipo di procura debba esservi e debba essere depositata, né riguarda la congruità della durata del termine previsto, ma concerne soltanto la razionalità della perentorietà del termine di deposito in comparazione con i contrapposti interessi. Né, infine, si potrebbe dire che l'eventuale accoglimento della questione sollevata possa finire per coinvolgere tutti i termini perentori del codice di rito e la stessa funzione di ordine processuale che quei termini assolvono, poiché l'irrazionalità della perentorietà va valutata in relazione alle singole ipotesi, attraverso un'analisi specifica e puntuale del carattere sanzionatorio o meno del termine, carattere che nella specie è evidenziato dal fatto che si colpisce, non un'attività giuridica, ma un'attività materiale (deposito) del mandatario professionale e dal fatto che si tratta di un adempimento che, a differenza di altri indicati nello stesso articolo impugnato, non ammette equipollenti di sorta, impedisce alle parti di compiere autonomamente un'attività di regolarizzazione e alla Cassazione di dare, essa stessa, un termine (perentorio) per la regolarizzazione medesima.

Da quest'ultima circostanza, conclude il giudice rimettente, deriva la rilevanza della questione dalla cui soluzione dipendono, alternativamente, l'applicazione della sanzione di improcedibilità per la mancata prova del rituale deposito della procura o l'esame del merito del ricorso previa regolarizzazione della situazione ad opera della parte spontaneamente *ex art. 372 c.p.c.* o previa concessione di un termine *ex art. 182 c.p.c.*

2. — Si è costituito in giudizio l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) per chiedere che la questione sia dichiarata fondata.

Dopo aver ripreso quanto già dichiarato durante la discussione orale del giudizio di cassazione circa la tempestiva effettuazione del deposito della procura e il presunto smarrimento o sottrazione della stessa e dopo aver comunque precisato, sulla scia dell'ordinanza di rimessione, l'irrelevanza di tale evento nei confronti della questione di costituzionalità sollevata, la difesa dell'I.M.I. ripete in sostanza gli argomenti addotti dal giudice *a quo* a sostegno dei propri dubbi di legittimità costituzionale sull'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c.. In particolare, la stessa difesa ricorda come nella disciplina delle giurisdizioni analoghe a quelle di cassazione (Tribunali amministrativi regionali, Consiglio di Stato, Corte dei conti) il deposito della procura, anche quando questa sia speciale, non è prescritto a pena di decadenza e come la stessa giurisprudenza costituzionale — segnatamente la sent. n. 588 del 1988 — ha dichiarato incostituzionale, sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, una difformità della disciplina sull'incarico al difensore stabilita per la cassazione rispetto a quella vigente per i giudizi di merito.

La difesa dell'I.M.I. rileva un ulteriore indice di irrazionalità nel confronto della disciplina impugnata rispetto a quella stabilita dall'art. 375 c.p.c. per la pronuncia in Camera di consiglio dell'inammissibilità o dell'improcedibilità. In particolare, mentre quest'ultimo articolo prescrive che, in caso di inammissibilità del ricorso, questa deve esser dichiarata in Camera di consiglio previo l'esperimento di alcune cautele previste a tutela dei diritti di difesa del ricorrente (notifica delle richieste del p.m. alle parti almeno venti giorni prima della riunione in Camera di consiglio, deposito di memorie difensive e di documenti ad opera delle parti cinque giorni prima della riunione stessa), al contrario, nell'ipotesi dell'eccezione di improcedibilità prevista dall'art. 369 c.p.c., quelle cautele non sono applicabili, tanto che al ricorrente, una volta iniziata la discussione (e una volta che, come nel caso, l'eccezione di improcedibilità sia stata formulata in esito alla discussione), non è consentito né replicare, né produrre documenti, con evidente lesione dei suoi diritti di difesa. Sicché, se la Corte costituzionale, con una pronuncia di tipo riduttivo o sottrattivo, eliminerà una norma nella parte in cui ha uno specifico contenuto prescrittivo, si riequilibrerà il complesso delle disposizioni contenuto nell'art. 369 c.p.c., ora restrittivamente interpretato soltanto a proposito del deposito della procura speciale, e si permetterà al giudice *a quo* di individuare, sulla base di un'interpretazione lasciata alla sua esclusiva competenza, le forme di regolarizzazione da applicare al caso di specie.

3. — Si sono costituiti in giudizio la F.I.N.D. S.r.l. e gli eredi dell'ing. Nino Rovelli, tutti controricorrenti nel processo presso la Corte di cassazione, al fine di chiedere una decisione di non fondatezza o una di inammissibilità.

Precisato che i dubbi di costituzionalità sotto il profilo dell'art. 24 della Costituzione si appuntano sul preteso carattere irrazionale della previsione, a pena di improcedibilità, del deposito della procura speciale a causa della sua natura meramente sanzionatoria e della conseguente mancanza di qualsiasi possibilità di regolarizzazione per la parte o per il giudice, la controricorrente nel giudizio *a quo* ritiene di dover contestare tali posizioni espresse nell'ordinanza di rimessione, a cominciare dal rilievo «pre-giuridico» circa l'importanza che si dovrebbe dare, nel decidere la questione di costituzionalità, all'ingente importo finanziario di cui si controverte. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, la parte osserva che le norme processuali non possono non avere valore universale e non possono essere valutate diversamente a seconda del soggetto coinvolto nella causa o del rilievo economico della controversia.

Dopo aver ricordato che nella giurisprudenza costituzionale costante è l'affermazione che la disciplina dei termini rientra in pieno nella discrezionalità del legislatore, al quale soltanto spetta apprezzare le diverse esigenze proprie dei

singoli procedimenti che intende regolare, la medesima parte sottolinea che, secondo la stessa giurisprudenza, l'irrazionalità dell'imposizione di un termine come perentorio dev'esser valutata alla luce del rilievo che il relativo onere finisca per rendere ineffettivo o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa.

In riferimento a tali parametri, si deve escludere che il deposito della procura speciale entro termini perentori costituisca un irragionevole intralcio al diritto di difesa, non corrispondente a un fine meritevole di positivo apprezzamento da parte del legislatore. L'onere considerato, infatti, realizza il principio di verificabilità degli assunti delle parti, poiché nessuna unilaterale asserzione del difensore di una parte può essere sottratta alla verifica del giudice e della controparte relativamente alla sua esistenza e alla sua validità. Irragionevole e, pertanto, lesiva del diritto di difesa sarebbe, anzi, una previsione contraria, la quale costringesse una delle parti in una posizione di mera soggezione nei confronti degli assunti dell'altra parte o del difensore di questa. Del resto, la stessa ordinanza di rimessione, conclude la difesa della F.I.N.D. s.r.l., afferma che l'onere del deposito della procura adempie a una funzione processuale, non solo apprezzabile, ma addirittura indefettibile.

Sotto il profilo della pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione — consistente nella pretesa disparità di trattamento fra la situazione propria del giudizio di merito, dove l'art. 182 c.p.c. ammette che il giudice istruttore possa assegnare alle parti un termine entro il quale depositare la procura che non risulti già prodotta, e il giudizio di cassazione, dove non è previsto un potere analogo del giudice —, la stessa parte osserva che le situazioni poste a confronto non possono considerarsi comparabili. Infatti, altro è l'istruttoria nel giudizio di merito, che è caratterizzata dalla normale assenza di preclusioni, altro è il giudizio di legittimità di fronte alla Corte di cassazione, nel quale sono presenti rilevanti elementi di officialità e che realizza il massimo di concentrazione processuale, essendo destinato a svolgersi e a concludersi in una sola udienza.

Del resto, conclude la controricorrente nel giudizio *a quo*, ove si ammettesse anche nel giudizio di cassazione un potere analogo a quello previsto dall'art. 182 c.p.c., risulterebbero violati i principi costituzionali concernenti la posizione del giudice e il corretto esercizio della funzione giurisdizionale in un giudizio di mera legittimità: se si trattasse di un potere discrezionale, si attribuirebbe in sostanza al giudice la facoltà di determinare arbitrariamente la soccombenza; se fosse un atto dovuto, invece, si verrebbe ad attribuire alla parte un abnorme potere ordinatorio del processo, potendo questa decidere a suo piacimento il differimento dell'udienza di discussione con il rimanere semplicemente inadempiente nei confronti degli oneri che il legislatore legittimamente le impone.

4. — Si è costituito in giudizio anche il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere che la questione sia dichiarata non fondata ovvero inammissibile per irrilevanza.

L'Avvocatura dello Stato, conferendo alla disposizione impugnata una lettura diretta a far venir meno la supposta drasticità dell'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., ritiene che non possa comunque giungersi a una decisione di accoglimento. Secondo la difesa erariale, infatti, la norma impugnata va collocata in un quadro sistematico, la cui disposizione-base è data dall'art. 365 c.p.c.. Quest'ultimo, nel prescrivere a pena di inammissibilità la sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato munito di procura speciale e nel collegarsi logicamente con il successivo art. 366, che dispone, sempre a pena d'inammissibilità, che lo stesso ricorso deve contenere l'indicazione della procura speciale (ove conferita con atto separato), esprime la chiara volontà del legislatore a che l'impugnazione di legittimità sia preceduta da un'adeguata e specifica ponderazione dell'interessato, sia rivelata all'esterno attraverso uno speciale conferimento di poteri al difensore, sia suscettibile di verifica quale attività formale espressiva della predetta ponderazione. Rispetto a tali esigenze, l'impugnato art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c. svolge chiaramente una funzione complementare o integrativa attraverso l'allestimento di un mezzo (deposito), che, se per il giudice si pone quale unica via per la necessaria previa verifica della sussistenza di una delle condizioni d'ammissibilità del ricorso, nei riguardi della controparte mira a rendere più agevole e meno dispendiosa la stessa verifica.

Questi rilievi, conclude l'Avvocatura dello Stato, oltre a spiegare perché l'omesso deposito sia sanzionato con l'improcedibilità anziché con l'inammissibilità, portano a dire che, mentre la violazione delle prescrizioni poste dalla norma contestata deve esser rilevata soltanto dalla parte (resistente) al cui vantaggio quelle prescrizioni sono stabilite, nello stesso tempo l'esercizio dei poteri di verifica della Corte di cassazione, essendo strumentale all'accertamento della condizione di ammissibilità richiesta dal citato art. 365 c.p.c., comporta l'applicabilità dell'art. 372 c.p.c., il quale consentirebbe il deposito anche all'udienza di discussione dei documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso. Di qui deriva, secondo l'Avvocatura dello Stato, l'irrilevanza, prima che l'infondatezza, della questione prospettata.

5. — In prossimità della udienza hanno depositato amplissime memorie tanto la difesa dell'I.M.I. quanto quella della F.I.N.D. s.r.l. e degli eredi Rovelli.

La prima delle parti ora citate, oltre a ribadire e a svolgere ulteriormente argomenti già trattati nell'atto di costituzione o nell'ordinanza di rimessione, replica, innanzitutto, in relazione alla tesi dell'irrilevanza formulata dall'Avvocatura dello Stato, che la ricostruzione su cui quella tesi si basa è, per un verso, smentita dal «diritto vivente».

(per il quale il difetto d'improcedibilità del ricorso conseguente all'omesso deposito della procura è rilevabile d'ufficio) e, per altro verso, è contraddetta dall'interpretazione della disposizione contestata (impossibilità di consentire sanatorie per inadempimento del deposito della procura) posta a base della questione sollevata. Quest'ultimo rilievo, osserva la difesa dell'I.M.I., chiude la via a una pronuncia d'inammissibilità per irrilevanza e conduce, semmai, a una decisione d'infondatezza in via interpretativa, dal momento che la giurisprudenza costituzionale è concorde nel ritenere che, ai fini dell'accertamento della rilevanza, la qualificazione dei fatti da parte del giudice *a quo* non è censurabile dalla Corte costituzionale. Né, soggiunge la stessa difesa, si potrebbe argomentare l'irrilevanza della questione con l'argomento che l'accoglimento della stessa non escluderebbe l'onere della parte di depositare la procura prima dell'inizio della discussione. Infatti, l'eventuale incostituzionalità della perentorietà del termine aprirebbe la via al potere di regolarizzazione, nel senso che, una volta che la Corte costituzionale avesse deciso per l'accoglimento della questione, la Corte di cassazione dovrebbe fissare una nuova udienza di discussione, prima della quale sarà possibile effettuare la regolarizzazione.

Sul merito, la difesa dell'I.M.I., a proposito della funzione attribuibile al deposito della procura, osserva che, consistendo questa nell'agevolare la verifica dei poteri al procuratore, ad essa non può riconoscersi un'incidenza tale da giustificare un effetto così irreversibile, quale l'improcedibilità del ricorso, tanto più che questo effetto si ricollega ad un'attività del difensore e non della parte sostanziale. Inoltre, poiché il deposito della procura svolge una funzione accessoria ed eventuale rispetto all'adempimento essenziale dell'attestazione degli estremi della procura nel ricorso ad opera del difensore, si deve dire, ad avviso della difesa dell'I.M.I., che il deposito assume evidenza solo quando la parte avversa o il giudice sollevino dubbi sull'esistenza o sulla tempestività della presenza, sicché l'indicazione della procura senza il deposito della stessa, ove non la si voglia irrazionalmente equiparare al mancato rilascio della stessa, è un adempimento difettoso, e perciò regolarizzabile, e non già un inadempimento. Circa la pretesa arbitrarietà dell'estensione al giudizio di cassazione del potere di regolarizzazione previsto dall'art. 182 c.p.c., la difesa dell'I.M.I. afferma, infine, che quest'ultimo sarebbe comunque soggetto ai limiti di ragionevolezza che presidono all'analogo potere riconosciuto ai giudici di merito e che, in ogni caso, i pericoli adombrati dalla controparte avrebbero un antidoto nel potere di verifica dell'esistenza della procura che potrebbe essere immediatamente esercitato in sede di controricorso.

Da ultimo, la difesa dell'I.M.I. ricorda che l'ordinanza di rimessione chiede, non una pronuncia additiva, alla quale può essere opposta la giurisprudenza costituzionale di inammissibilità per la pluralità delle soluzioni possibili, ma una pronuncia riduttiva diretta a eliminare quella parte dell'art. 369 c.p.c. che commina la sanzione dell'improcedibilità a fronte del mancato tempestivo deposito della procura speciale, eliminazione che darebbe spazio alle regole generali del processo che consentono la regolarizzazione.

6. — La difesa della F.I.N.D. s.r.l. e degli eredi Rovelli, oltre a ribadire e ad ampliare posizioni e argomenti già svolti nell'atto di costituzione, osserva che, in considerazione del fatto che l'ordinanza di rimessione non contesta che la procura speciale debba esservi e debba essere depositata o che la decorrenza del termine sia legata a un evento la cui rilevazione imponga alla parte oneri di diligenza straordinari (decorrendo i venti giorni per il deposito dalla notifica del ricorso ad opera della stessa parte), si deve ritenere che il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione non è svuotato dalla norma contestata, né è sottoposto capricciosamente a un ingiustificato formalismo.

Se è così, continua la stessa parte, ciò che l'ordinanza di rimessione chiede in effetti alla Corte costituzionale è di dettare una nuova disciplina del giudizio di legittimità, oggi strutturato intorno a una disciplina di termini perentori, a favore di un sistema dal quale siano banditi i termini perentori, i quali portano sempre con sé l'insidia di uno sbocco processuale, anziché di merito, della giurisdizione. Questo sistema, tuttavia, non è costituzionalmente imposto, poiché, come la Corte costituzionale ha costantemente affermato, spetta al legislatore disciplinare i diversi procedimenti giurisdizionali con l'ovvio limite che sia sempre mantenuto reale ed effettivo l'esercizio del diritto di difesa. Ed anzi la stessa Corte ha costantemente insegnato sia che la garanzia stabilita dall'art. 24 della Costituzione non può essere abnormemente dilatata fino al punto di negare che la legge possa prevedere termini perentori, sia che l'adeguatezza dei termini perentori debba essere commisurata all'entità degli oneri imposti, essendo connaturato ad essi il carattere dell'improrogabilità ed essendo fisiologico l'epilogo processuale della lite, anziché quello di merito, nell'ipotesi dell'inutile spirare dei termini stessi. In particolare, sotto l'ultimo dei profili indicati, non è possibile ritenere che quegli oneri siano eccessivi, perché si risolvono in attività semplici, quali il deposito del ricorso e degli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., assolve le quali il ricorrente (come il controricorrente) potrà anche rimanere inerte, nel senso che, assicurato l'impulso minimo di depositare tutto quanto è strettamente necessario alla decisione, ogni ulteriore attività difensiva costituisce mera facoltà e il giudizio procede, attraverso una sola udienza di discussione, fino alla decisione, senza la necessità di alcun altro intervento delle parti medesime.

Di qui, continua la stessa difesa, deriva l'infondatezza anche del profilo relativo all'art. 3 della Costituzione, poiché il giudizio di cassazione, imperniato sul principio di officialità e su quello della concentrazione, appare non

paragonabile al giudizio di merito (di primo grado o d'appello), nel quale vige il principio dell'assenza dei termini e di preclusioni a produrre e a dedurre ed è riconosciuto al giudice, in sede di istruzione, un ampio potere collaborativo. Sicché pretendere di introdurre alcuno degli istituti della «diluizione processuale» (rinvii, moratorie, condoni, e così via) nel diverso, e di per sé coerente e compatto, giudizio di legittimità per cassazione, laddove la Corte non è chiamata a effettuare controlli sull'attività di alcun giudice istruttore, non potrebbe non finire per alterare e sconvolgere l'intera fisionomia di quest'ultimo giudizio, tanto più che, una volta che sia ammesso in tale giudizio un potere di rinvio a fini di sanatoria delle omissioni delle parti, non si vede perché di questa provvidenza debbano essere beneficiari solo quanti hanno omesso il deposito della procura e non quanti abbiano omesso il deposito nei termini di legge del ricorso, della copia autentica della sentenza e degli altri atti e documenti indicati nei restanti numeri dell'art. 369 c.p.c.. Né potrebbe valere il paragone con le altre esperienze del processo amministrativo, poiché queste ultime — oltre ad essere incomparabili, se non altro in quanto in esse vi sono i poteri istruttori del collegio e le pronunzie interlocutorie in ordine alla produzione di atti o documenti necessari — sono univoche nel far conseguire all'omesso deposito della procura l'inammissibilità della costituzione della parte.

In ordine alla ipotizzata applicabilità dell'art. 372 c.p.c., la stessa difesa, nel rilevare che del mancato deposito è stato preso atto mediante la relativa annotazione sul fascicolo di ufficio e nel registro del ruolo (come dà conto anche l'ordinanza di rimessione), osserva che il relativo profilo appare inammissibile per irrilevanza, poiché l'improcedibilità si è ormai irrimediabilmente verificata con l'udienza di discussione, non potendosi ammettere un effetto sanante obliquamente derivante dal fatto di aver promosso il presente giudizio di costituzionalità e aver sospeso il giudizio *a quo*.

Dopo aver precisato che in concreto la pretesa lesione del diritto di difesa del ricorrente nel giudizio *a quo*, in conseguenza del sollevamento dell'eccezione di improcedibilità in esito alla discussione, non ha il minimo fondamento, anche in considerazione del fatto che il Presidente del collegio ha autorizzato la ricorrente a presentare deduzioni al riguardo, consentendo, in deroga all'art. 379 c.p.c., il deposito di note scritte, la difesa della F.I.N.D. S.r.l. e degli eredi Rovelli procede all'esame della giurisprudenza della Corte di cassazione citata nell'ordinanza di rimessione addivenendo alle seguenti conclusioni: *a)* risulterebbe una consolidata tendenza verso il rigoroso rispetto delle condizioni di procedibilità del ricorso fissate dall'art. 369 c.p.c., consentendosi l'omissione del deposito soltanto quando gli atti relativi siano ininfluenti per la decisione o siano già presenti nel fascicolo d'ufficio; *b)* esisterebbero soltanto alcune pronunce, peraltro in contraddizione con la giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione, circa la possibilità di applicare la sanatoria consentita dall'art. 372 c.p.c. anche a proposito degli adempimenti previsti a pena di improcedibilità, oltretutto per quelli disposti a pena di ammissibilità, che sono i soli espressamente indicati dal citato art. 372; *c)* sussisterebbe una giurisprudenza nient'affatto concorde anche in ordine all'applicazione dell'art. 182 c.p.c. nei giudizi di merito, poiché solo alcune pronunzie ne estendono l'applicazione al collegio di primo e di secondo grado, sul presupposto, però, che si tratti di un intervento sostitutivo in relazione al mancato esercizio del potere di collaborazione da parte del giudice istruttore e che, in ogni caso, siano fatte salve le decadenze e le preclusioni già verificatesi (come richiede espressamente lo stesso art. 182); *d)* risulterebbe che tutti i giudizi prevedono preclusioni, ma queste sarebbero più frequenti e più rigorose nei gradi superiori.

7. — Durante la discussione orale, nel ribadire le proprie posizioni, le parti private hanno introdotto nuovi argomenti in replica ad affermazioni contenute nelle memorie di udienza. In particolare, mentre la difesa dell'I.M.I. ha osservato che sono esistiti ed esistono sistemi processuali basati su preclusioni i quali conoscono altresì poteri o facoltà di regolarizzazione o di sanatoria in ordine alla costituzione delle parti, la difesa della F.I.N.D. s.r.l. e degli eredi Rovelli ha sostenuto, invece, che la questione di costituzionalità in esame è stata sollevata tardivamente dalla Corte di cassazione, dal momento che, essendosi già esaurita la discussione orale ed essendosi dunque chiusa l'udienza, l'ipotizzata ripresa del giudizio sarebbe configurabile soltanto come una «riassunzione», vale a dire come una ingiustificata fissazione di una nuova udienza.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Corte di cassazione, Sezione prima civile, adita con ricorso dell'Istituto Mobiliare Italiano avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma, con la quale era stata confermata in sede di rinvio la condanna del ricorrente pronunziata nei precedenti gradi del giudizio di merito, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei confronti dell'art. 369, secondo comma, n. 3, del codice di procedura civile nella parte in cui prevede, a pena d'improcedibilità, il deposito della procura speciale, ove questa sia stata conferita con atto separato.

Il giudice *a quo* dubita della ragionevolezza della prescrizione di un termine perentorio per il deposito della procura speciale, dal momento che quella prescrizione comporterebbe una sanzione (preclusione del giudizio sul merito della causa) ritenuta sproporzionata rispetto a un onere (deposito della procura), che, sebbene sia legato da un rapporto di necessaria funzionalità rispetto al processo, consisterebbe pur sempre in una formalità non finalizzata al

perseguimento di un interesse connesso con la tutela di valori essenziali ovvero apprezzabili o, comunque, equivalenti a quello sacrificato con la sanzione dell'improcedibilità. Tale distonia tra causa ed effetto, secondo lo stesso giudice *a quo*, denoterebbe l'irragionevolezza della norma impugnata sia sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, per il fatto che creerebbe una disparità di trattamento tra coloro che adiscono il giudizio di merito e coloro che agiscono nella sede del giudizio di cassazione, sia sotto il profilo dell'art. 24 della Costituzione, per il fatto che, ponendo una preclusione temporale irragionevole allo svolgimento del giudizio di cassazione, impedirebbe alle parti di sanare di propria iniziativa l'eventuale inadempimento del deposito, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., e non permetterebbe alla Corte di cassazione di applicare l'art. 182 c.p.c., il quale conferisce al giudice il potere di assegnare alle parti un termine per la regolarizzazione di eventuali difetti attinenti alla costituzione delle parti stesse.

2. — Definita nei termini ora precisati, la questione va dichiarata inammissibile. Nel delineare i principi informativi della disciplina legislativa della giurisdizione con riferimento ai diritti delle parti, la Costituzione, all'art. 24, riconosce i diritti della difesa come valori primari, che, in quanto tali, godono dell'immediata garanzia costituzionale quali diritti inviolabili ai sensi dell'art. 2 della medesima Carta fondamentale (v. sentt. nn. 98 del 1965, 125 del 1979, 18 del 1982, 243 del 1989, 329 del 1992). Tuttavia, i diritti della difesa, nei quali va ricompreso anche il cosiddetto diritto al giudizio (v. sentt. nn. 220 del 1986, 123 del 1987), si traducono in specifiche e concrete situazioni giuridiche soggettive soltanto a seguito della loro articolazione in diritti e pretese attinenti al processo o, più precisamente, soltanto in conseguenza della disciplina legislativa delle attività e dei procedimenti connessi con l'esercizio della giurisdizione. Per tale ragione questa Corte ha costantemente sottolineato il principio secondo il quale l'effettiva garanzia dei diritti della difesa riposa sull'esercizio, non irragionevole, dell'ampia potestà discrezionale che il legislatore possiede in relazione all'opera di conformazione del processo (v. sentt. nn. 89 del 1972, 49 del 1979, 100 del 1987, 82 del 1992, ordd. nn. 37 e 38 del 1988, 517 del 1990).

In riferimento allo svolgimento di tale discrezionalità politica, questa Corte ha costantemente affermato che il legislatore, ove riconosca la sussistenza in concreto di uno specifico interesse pubblico che ne giustifichi l'adozione, può legittimamente imporre all'esercizio di facoltà e di poteri processuali limitazioni temporali immutabili e irreversibili, per il fatto che i termini perentori, cui sono connaturali i caratteri dell'improrogabilità e dell'insanabilità, tendono a garantire, oltre alla fondamentale esigenza di giustizia relativa alla celerità o alla speditezza dei processi, un'effettiva parità dei diritti delle parti in causa mediante il contemperamento dell'esercizio dei rispettivi diritti di difesa (v. spec. sent. n. 106 del 1973 e ord. n. 900 del 1988, nonché sentt. nn. 138 del 1975 e 63 del 1977).

Nel domandare il superamento della perentorietà del termine previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., il giudice *a quo* chiede in sostanza a questa Corte una pronuncia di tipo additivo, comportante la possibilità di applicare sanatorie al mancato o al tardivo deposito della procura speciale, segnatamente le sanatorie previste dall'art. 372 o dall'art. 182 del codice di procedura civile. Ma una tale pronuncia presuppone che si introducano nel processo di cassazione innovazioni che, per la loro ampiezza e significatività e per l'estrema molteplicità delle soluzioni astrattamente possibili, potrebbero essere adottate soltanto dal legislatore nell'esercizio dell'ampio potere ad esso spettante in ordine alla conformazione del processo. In relazione all'art. 372 c.p.c., il giudice *a quo* chiede una pronuncia additiva volta a introdurre nell'ordinamento una norma in base alla quale il deposito della procura speciale possa avvenire, pur se con il vincolo della notifica all'altra parte, in qualsiasi momento del processo anteriore all'udienza, così da render possibile al resistente l'effettuazione delle verifiche sulla esistenza e sulla validità della procura in udienza prima dell'inizio della discussione. Con riguardo all'art. 182 c.p.c., la richiesta di una pronuncia additiva è, invece, diretta a modificare l'ordinamento con l'introduzione di una norma secondo la quale il deposito della procura speciale potrebbe esser effettuato, dietro invito del giudice, pur dopo che la discussione fosse iniziata e, finanche, dopo che l'udienza fosse terminata.

L'innesto di ambedue le addizioni in un sistema, che è imperniato sulla perentorietà e sulla legalità dei termini per il deposito del ricorso e degli atti con questo connessi (al chiaro fine di assicurare che tutti gli elementi necessari alla decisione siano disponibili per l'udienza pubblica, quando alle parti, in contraddittorio fra loro, è data l'ultima occasione di illustrare le rispettive difese, prima della decisione del collegio), comporta l'introduzione di innovazioni coinvolgenti scelte di carattere eminentemente politico, riservate al solo legislatore. In particolare, l'inserimento nel giudizio di cassazione di un potere giudiziale di collaborazione e di intervento attivo, come quello previsto dall'art. 182 c.p.c., esige che sia modificato l'attuale ruolo del giudice di legittimità e, inoltre, che siano compiute scelte fra un'estrema molteplicità di modalità di attuazione (quali, ad esempio, l'eliminazione di tutte le cause di improcedibilità ovvero la distinzione fra quelle sanzionate con termine perentorio e quelle sanabili, l'adozione del provvedimento di sanatoria in camera di consiglio ovvero in udienza, la fissazione di un termine finale per l'esercizio del potere giudiziale di regolarizzazione).

Quelle richieste dal giudice *a quo* sono addizioni che non possono essere considerate come costituzionalmente imposte e che, pertanto, sono necessariamente affidate alla scelta pienamente discrezionale del legislatore. E, una volta che quest'ultimo, nell'esercizio di tale discrezionalità, abbia optato per un sistema basato sulla

perentorietà dei termini per il deposito della procura speciale e, in genere, degli atti indicati nell'art. 369 c.p.c., l'estensione a quest'ultimo sistema di forme di sanatoria — tanto se rimesse all'iniziativa autonoma delle parti (art. 372 c.p.c.), quanto se dipendenti dall'intervento collaborativo del giudice (art. 182 c.p.c.) — può conseguire soltanto a decisioni che, per l'ampiezza delle innovazioni comportate e la varietà delle modalità attuative, sono riservate al potere legislativo in relazione alla discrezionalità ad esso riconosciuta dalla Costituzione in ordine alla conformazione del processo.

3. — Il giudice *a quo*, nell'addurre argomenti a sostegno delle proprie richieste, espone anche una sua ricostruzione della giurisprudenza dilettimità, dalla quale traspare che, fra le previsioni a pena di improcedibilità contenute nell'art. 369 c.p.c., soltanto quella relativa al deposito della procura speciale riceverebbe, a causa della natura giuridica di quest'ultima (unilateralità, unicità e necessarietà della stessa), un'interpretazione rigorosa.

A parte i dubbi che si possono nutrire sulla predetta ricostruzione, sta di fatto che le asserite diverse applicazioni delle distinte disposizioni contenute nell'art. 369 c.p.c. non suscitano problemi di legittimità costituzionale. Si tratta, invece, di problemi di interpretazione delle norme di legge ordinaria la cui risoluzione spetta alla Corte di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 369, secondo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nella parte in cui, prevedendo a pena d'improcedibilità il deposito della procura speciale, preclude la possibilità di sanatorie tanto ad opera della parte autonomamente quanto con l'intervento collaborativo del giudice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, Sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

92C1294

N. 472

*Sentenza 10-24 novembre 1992*

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Regione - Regione Umbria - Svolgimento di attività di mero rilievo internazionale - Preventiva intesa con il Governo nazionale - Obbligo - Potere di richiesta di ottemperanza - Situazione equiparabile alle attività promozionali svolte all'estero dalle regioni - Sussistenza dell'ipotesi del «previo assenso» - Non spettanza allo Stato - Annullamento della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento affari regionali, del 4 gennaio 1992 telex 200/0008/1.12.SO.7./247 e della lettera del commissario del Governo della regione Umbria del 16 gennaio 1992, prot. n. 9/gab., in parte qua - Cessazione della materia del contendere per revoca in relazione alle deliberazioni della commissione regionale di controllo della regione Umbria nn. 1177, 1178 e 1218 del 21 febbraio 1992.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il 26 marzo 1992, depositato in Cancelleria il 9 aprile 1992, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento affari regionali) del 4 gennaio 1992, telex 200/0008/1.12.S0.7/247, per la dichiarazione della spettanza alla medesima del potere di svolgere attività «di mero rilievo internazionale» senza l'obbligo di chiedere la «previa intesa» governativa prevista dall'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e della non spettanza allo Stato del potere di imporre l'intesa in questione, ed iscritto al n. 10 del registro conflitti 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Maurizio Pedetta e Goffredo Gobbi per la Regione Umbria e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Con telex del 4 gennaio 1992 — indirizzato al Presidente della Regione Umbria e poi trasmesso in copia allo stesso Presidente con lettera del Commissario del Governo in data 16 gennaio 1992 — la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento affari regionali), nel comunicare la concessione dell'intesa governativa ad un incontro a Bruxelles fra un assessore della Regione Umbria e funzionari della Comunità economica europea, precisava, ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 1980 e con riferimento alla giurisprudenza costituzionale, che la richiesta di «previa intesa» governativa per le iniziative regionali all'estero doveva essere avanzata non solo per le attività di carattere promozionale, di cui all'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ma anche per tutte le iniziative rientranti nelle cosiddette «attività di mero rilievo internazionale», di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1987 (come viaggi di studio, partecipazione a convegni, visite a connazionali).

Successivamente, con espresso richiamo alla suddetta nota governativa, la Commissione di controllo sugli atti regionali, con tre decisioni in data 21 febbraio 1992, (nn. 1177, 1178 e 1218), chiedeva chiarimenti alla Regione Umbria in ordine alla mancata richiesta della «previa intesa» governativa su altrettante deliberazioni regionali relative ad iniziative all'estero ed annullava la immediata eseguibilità delle stesse deliberazioni.

Le deliberazioni contestate concernevano, rispettivamente: la partecipazione di un funzionario regionale ad una riunione a Londra della Associazione internazionale per la ricerca e il computo nella pianificazione e nei trasporti, cui la Regione Umbria aderisce; l'invio di una delegazione regionale, composta dal Presidente della Giunta e da due funzionari, nel Land tedesco della Saar per lo studio di realizzazioni in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di disinquinamento; la partecipazione di un funzionario regionale ad una riunione da tenersi a Budapest per l'attuazione di un programma comunitario per lo sviluppo della collaborazione tra le Regioni della Comunità europea e quelle dei Paesi dell'Europa dell'est.

2. — Avverso il telex governativo, la lettera di trasmissione del Commissario del Governo e le tre decisioni della Commissione di controllo sopra richiamate, la Regione Umbria, con ricorso del 26 marzo 1992, ha sollevato conflitto di attribuzioni, per violazione degli artt. 3, 5, 114, 115, 117 e 118 della Costituzione, chiedendo l'annullamento degli stessi atti per la parte relativa alla richiesta di una «previa intesa» riferita anche alle «attività di mero rilievo internazionale». La ricorrente deduce che la «previa intesa», prescritta dall'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, troverebbe applicazione nei confronti delle sole attività di carattere promozionale, cioè strumentali all'esercizio delle competenze regionali in materia di sviluppo economico, sociale e culturale, ma non anche per quelle attività cosiddette «di mero rilievo internazionale» — aventi finalità di studio, informazione tecnica e simili — che non hanno alcuna incidenza sulla politica estera né impegnano la responsabilità internazionale dello Stato.

Per queste ultime attività, ad avviso della ricorrente, vi sarebbe, infatti, soltanto il vincolo del «previo assenso» del Governo. Tra la «previa intesa», di cui all'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, ed il «previo assenso», cui fa riferimento la sentenza n. 179 del 1987, intercorrerebbe, d'altro canto, una differenza sostanziale, corrispondente alla differenza tra le attività svolte all'estero dalle Regioni a fini promozionali nelle materie di loro competenza, considerate internazionalmente rilevanti, e quelle cosiddette «di mero rilievo internazionale», prive, invece, di incidenza sulla politica estera dello Stato. Tale differenza consisterebbe nel fatto che, mentre la «previa intesa» implicherebbe l'emanazione di un atto governativo di espressa concessione, in assenza del quale l'attività regionale all'estero non potrebbe realizzarsi, il «previo assenso» si risolverebbe, invece, nella semplice comunicazione dell'iniziativa al Governo, che potrebbe impedirne l'attuazione, manifestando espressamente il proprio divieto solo nel caso di un rilevato contrasto tra l'iniziativa stessa e l'indirizzo politico generale.

A giudizio della ricorrente, pertanto, gli atti governativi impugnati, per il fatto di aver sottoposto a «previa intesa» tutte le iniziative della Regione all'estero, ivi comprese quelle «di mero rilievo internazionale» (tra le quali sono da includere quelle oggetto dei provvedimenti contestati), avrebbero determinato una violazione degli artt. 3, 5, 114, 115, 117 e 118 della Costituzione ed una conseguente lesione delle attribuzioni regionali.

3. — Si è costituito in giudizio, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

4. — In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria ove si oppone la tardività del ricorso regionale (notificato il 26 marzo 1992) in relazione al telex della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 1992 trasmesso — si afferma — direttamente al Presidente della Giunta regionale in data 9 gennaio 1992. L'Avvocatura obietta altresì che la successiva nota del Commissario del Governo del 16 gennaio 1992 (pervenuta alla Regione il 7 febbraio) avrebbe solo confermato il contenuto del precedente telex limitandosi a precisarne alcune modalità esecutive, senza costituire un atto di per sé idoneo a suscitare un conflitto di attribuzioni.

Il ricorso sarebbe altresì inammissibile — sempre secondo l'Avvocatura — per la parte concernente le tre deliberazioni della Commissione di controllo sia perché tali deliberazioni avrebbero un contenuto meramente interlocutorio, non immediatamente lesivo di competenze regionali, sia in quanto il ricorso stesso non contesterebbe la competenza statale esercitata dalla Commissione di controllo e non evidenzerebbe pertanto un conflitto di attribuzioni costituzionalmente rilevante. In ogni caso, in ordine alle stesse deliberazioni della Commissione di controllo sarebbe, comunque, venuta a cessare la materia del contendere, dal momento che due di esse (nn. 1177 e 1178) sono state revocate, mentre la terza (n. 1218) avrebbe esaurito ogni efficacia avendo la Giunta regionale annullato, con deliberazione del 16 marzo 1992, n. 1950, la propria precedente deliberazione del 28 gennaio 1992, n. 214, sottoposta a controllo.

Nel merito, l'Avvocatura afferma che — anche a voler riaffermare la distinzione concettuale tra attività promozionali delle Regioni all'estero e «attività di mero rilievo internazionale» — la esclusiva competenza dello Stato per le funzioni attinenti alla politica estera imporrebbe in ogni caso di assicurare una unitarietà di disciplina, nella forma di una «intesa» o di un «assenso» comunque preventivi, nei confronti di tutte le iniziative svolte dalle Regioni all'estero. Tale sarebbe del resto, a giudizio dell'Avvocatura, l'insegnamento della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1987.

5. — Anche la Regione Umbria ha presentato una memoria nella quale si riafferma, in primo luogo, il permanere dell'interesse al ricorso. Nel merito, la Regione ribadisce i motivi già espressi nell'atto introduttivo del conflitto, sottolineando anche che, nell'ambito delle «attività di mero rilievo internazionale», il regime di «previa intesa» dovrebbe essere ragionevolmente limitato alle sole attività volte alla preparazione di accordi con enti pubblici territoriali esteri.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato, con riferimento agli artt. 5, 114, 115, 117, 118 e 3 Cost., al fine di sentir dichiarare che spetta alla Regione svolgere attività «di mero rilievo internazionale» — come viaggi di studio, partecipazioni a convegni, visite a connazionali — senza l'obbligo di chiedere al Governo la «previa intesa» prevista dall'art. 4, comma secondo, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il conseguente annullamento: della nota della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento affari regionali) del 4 gennaio 1992, telex 200/0008/1.12.S0.7/247; della lettera del Commissario del Governo della Regione Umbria del 16 gennaio 1992, prot. 9/Gab.; delle deliberazioni della Commissione di controllo sugli atti della Regione Umbria del 21 febbraio 1992, nn. 1177, 1178 e 1218, nella parte in cui tali atti riconoscono come necessaria — ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 1980 (Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle Regioni nelle materie di competenza) e della corrente giurisprudenza costituzionale (in particolare, della sent. n. 179 del 1987) — la «previa intesa» con il Governo ai fini dello svolgimento da parte della Regione non solo delle attività promozionali all'estero relative alle materie di propria competenza, ma anche per tutte le iniziative rientranti nella c.d. «attività di mero rilievo internazionale» delle Regioni.

2. — L'Avvocatura dello Stato ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, rilevando che il ricorso è stato notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 26 marzo 1992, mentre il primo degli atti impugnati (nota della Presidenza del Consiglio — Dipartimento affari regionali — del 4 gennaio 1992) sarebbe stato trasmesso per telex direttamente al Presidente della Giunta regionale dell'Umbria il 9 gennaio 1992.

L'eccezione non può essere accolta, dal momento che la Regione ha contestato la ricezione del telex da parte del Presidente della Giunta regionale, mentre lo Stato non ha, di contro, offerto alcuna prova certa in ordine alla data di tale ricezione. Il termine per l'impugnativa è venuto, pertanto, a decorrere soltanto dalla data di ricevimento della lettera del Commissario del Governo del 16 gennaio 1992 (pervenuta alla Regione il 7 febbraio 1992), mediante la quale veniva trasmessa copia della nota della Presidenza del Consiglio.

3. — Nel merito il ricorso è fondato.

La Presidenza del Consiglio, nella nota del 4 gennaio 1992 (cui si collegano tutti gli atti successivi, che formano oggetto di impugnativa) — ai fini del riconoscimento della necessità di una «previa intesa» del Governo con la Regione — ha equiparato le «attività di mero rilievo internazionale» delle Regioni (di cui alla sentenza di questa Corte n. 179 del 1987) alle attività promozionali svolte all'estero dalle Regioni (di cui all'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977).

Tale equiparazione non può essere, peraltro, fatta discendere — come ritiene la Presidenza del Consiglio — né dal d.P.C.M. 11 marzo 1980, che limita la sua operatività alle sole attività promozionali svolte dalle Regioni ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977; né dalla richiamata sentenza costituzionale n. 179 del 1987, che ha distinto chiaramente tra la categoria delle «attività promozionali» (sottoposte alla «previa intesa» con il Governo) e quella delle «attività di mero rilievo internazionale» (per il cui svolgimento la Corte costituzionale ha ritenuto indispensabile il «previo assenso» del Governo).

Le attività promozionali — come la stessa sentenza ha precisato — comprendono, infatti, «ogni comportamento legato da un rigoroso nesso strumentale con le materie di competenza regionale, ossia qualsiasi comportamento diretto, in tali settori, allo sviluppo economico, sociale e culturale nel territorio dell'ente locale»; la categoria delle «attività di mero rilievo internazionale» — di più incerta classificazione — viene, invece, a identificare «attività di vario contenuto, congiuntamente compiute dalle Regioni e da altri (di norma omologhi) organismi esteri aventi per oggetto finalità di studio o di informazione (in materie tecniche) oppure la previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il progresso culturale o economico in ambito locale, ovvero, infine, l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le rispettive condotte»: attività, quelle della seconda categoria, insuscettibili d'incidere sulla politica estera perseguita dallo Stato o di determinare responsabilità di qualunque genere a carico dello stesso.

Se così è, anche la distinzione tra «previa intesa» e «previo assenso», che è stata delineata nella stessa sentenza n. 179 del 1987, non può essere considerata priva di rilevanza. E invero, la «previa intesa» — per il fatto di riferirsi ad attività suscettibili di incidere sugli indirizzi della politica estera dello Stato — non può non comportare l'esigenza di un controllo più penetrante da parte del Governo, controllo che, attraverso l'«intesa», è destinato a realizzarsi mediante un consenso che necessariamente dev'essere manifestato in forme esplicite e che si presenta, in ogni caso, pregiudiziale e condizionante ai fini dell'attivazione dell'iniziativa che la Regione intende svolgere fuori del territorio nazionale (cfr. art. 1 del d.P.C.M. 11 marzo 1980).

Diversa, e caratterizzata da minore rigore formale, è, invece, l'ipotesi del «previo assenso», ritenuto da questa Corte necessario ai fini dello svolgimento da parte delle Regioni di «attività di mero rilievo internazionale», insuscettibili, per la loro natura, di incidere sulla politica estera dello Stato o di determinare forme di responsabilità a carico dello stesso. In questo caso l'assenso potrà essere manifestato anche in forme implicite, una volta che la Regione abbia dato tempestiva notizia delle iniziative in programma, così da non precludere la possibilità per il Governo di opporre — al di là delle ordinarie forme di controllo sull'attività amministrativa regionale di cui all'art. 125 Cost. — un esplicito divieto nei confronti di quelle attività che fossero ritenute, eventualmente, inconciliabili con l'indirizzo politico generale (cfr. sent. 179 del 1987, par. 8).

Un meccanismo così configurato comporta, peraltro, che la richiesta di assenso da parte della Regione venga avanzata con ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio dell'attività «di mero rilievo internazionale», in modo da consentire al Governo di operare una valutazione adeguata dell'iniziativa e di manifestare utilmente, se del caso, il proprio divieto. E questo induce a sottolineare l'opportunità che un termine per l'inoltro delle domande di assenso da parte delle Regioni possa essere preventivamente fissato — pur con una elasticità commisurata alle singole ipotesi — da parte del legislatore o del Governo, eventualmente mediante un atto di indirizzo e coordinamento integrativo del d.P.C.M. dell'11 marzo 1980.

4. — Le considerazioni che precedono inducono ad accogliere la domanda avanzata dalla Regione Umbria nei confronti della nota della Presidenza del Consiglio del 4 gennaio 1992 e della lettera del Commissario del Governo del 16 gennaio 1992, nella parte in cui tali atti affermano la necessità della «previa intesa» con il Governo anche per le «attività di mero rilievo internazionale» delle Regioni.

Va, invece, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle tre deliberazioni della Commissione di controllo adottate in data 21 febbraio 1992, dal momento che le deliberazioni nn. 1177 e 1178 sono state revocate dalla stessa Commissione in data 20 marzo 1992 (delib. nn. 1984 e 1985), mentre la deliberazione n. 1218 ha per oggetto un atto di controllo su una delibera della Giunta regionale umbra (delib. n. 214 del 28 gennaio 1992) che non può più produrre alcun effetto in quanto annullata di ufficio dalla stessa Giunta (delib. n. 1950 del 16 marzo 1992).

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spetta allo Stato il potere di richiedere alla Regione Umbria la «previa intesa», prevista dall'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per le «attività di mero rilievo internazionale», di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1987, e, di conseguenza, annulla la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento affari regionali) del 4 gennaio 1992, telex 200/0008/1.12.S0.7./247, e la lettera del Commissario del Governo della Regione Umbria in data 16 gennaio 1992, prot. n. 9/Gab., nella parte in cui tali atti affermano la necessità della «previa intesa» con il Governo per le «attività di mero rilievo internazionale» delle Regioni;*

*Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle deliberazioni della Commissione regionale di controllo sugli atti della Regione Umbria nn. 1177, 1178 e 1218 in data 21 febbraio 1992.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* CHELI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

92C1295

N. 473

*Sentenza 10-24 novembre 1992*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

**Regione - Regione Toscana - Commissione di controllo sull'amministrazione regionale - Travalicamento di funzioni con limitazioni alla discrezionalità della regione in materia di difesa in giudizio - Conflitto non elevabile a livello costituzionale - Insussistenza dell'adozione di un atto di indirizzo - Inammissibilità in relazione alle decisioni della commissione di controllo nn. 935, 949, 1000, 1001 del 29 gennaio 1992 e n. 1086 del 6 febbraio 1992.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 10 aprile 1992, depositato in Cancelleria il 24 aprile 1992, per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle decisioni della Commissione di controllo

sull'amministrazione regionale nn. 935, 999, 1000 e 1001 del 29 gennaio 1992, recante «criteri generali di affidamento della difesa della Regione»; nonché della decisione n. 1086 del 6 febbraio 1992, con la quale, sul presupposto della violazione dei predetti «criteri generali», è stata annullata la delibera della Giunta n. 356 del 27 gennaio 1992, concernente l'affidamento della difesa in giudizio della Regione Toscana ad un avvocato esterno; iscritto al n. 14 del registro conflitti;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Udito l'avv. Carlo Mezzanotte per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 10 aprile 1992 la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alle decisioni della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale nn. 935, 999, 1000, 1001 del 29 gennaio 1992 (con le quali, pur riconoscendo la legittimità dei singoli atti sottoposti a controllo, erano stati dettati «criteri generali in materia di affidamento della difesa della Regione») e alla decisione n. 1086 del 6 febbraio 1992 (con la quale, sul presupposto della violazione di tali criteri, era stata annullata la delibera della Giunta n. 357 del 27 gennaio 1992 avente ad oggetto l'affidamento della difesa in giudizio della Regione ad un avvocato esterno).

La Regione ricorrente ritiene che siano stati violati gli artt. 117 e 118 Cost. e sia stata menomata la sua posizione costituzionale sotto il profilo della pienezza del suo diritto alla tutela giurisdizionale atteso che la Commissione di controllo — travalicando la sua funzione — avrebbe posto in essere un atto di indirizzo, destinato a vincolare la facoltà discrezionale della Regione stessa di affidare la propria difesa in giudizio ad un avvocato del libero foro piuttosto che avvalersi del proprio ufficio del contenzioso.

In particolare — argomenta la Regione ricorrente — la Commissione di controllo ha erroneamente ritenuto che, sulla base della normativa regionale, il ricorso a legali esterni non sia configurabile come scelta di puro merito rimessa all'autonoma determinazione della regione, ma debba costituire evento eccezionale che impone alla regione stessa un obbligo di motivazione circa le ragioni che l'abbiano indotta a non avvalersi dei propri uffici interni.

In tal modo però risulta lesa la posizione costituzionale di autonomia della Regione nei confronti dello Stato perchè viene ristretta o condizionata l'attività, amministrativa o legislativa, che la Regione stessa può esser chiamata a difendere in sede giurisdizionale con conseguente vulnerazione del diritto ad una piena tutela giurisdizionale, che si atteggia come prolungamento necessario dello statuto di autonomia costituzionale della regione stessa.

In realtà — ritiene la ricorrente — soltanto la stessa Regione Toscana avrebbe potuto con propria legge limitare il diritto di scelta in materia di difesa in giudizio; ma ciò non ha fatto perchè, nell'istituire con legge il servizio del contenzioso, non ha affatto riservato a questo la difesa dell'ente in giudizio, nè ha stabilito che il ricorso ad avvocati del libero foro debba essere «eccezionale».

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso senza ulteriormente argomentare.

#### *Considerato in diritto*

1. — È stato sollevato dalla regione Toscana conflitto di attribuzione per accertare se spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di controllo sull'amministrazione della regione Toscana, dettare criteri in materia di scelta dei difensori da parte della regione stessa ed in particolare pretendere che il ricorso a legali esterni del libero foro debba essere di volta in volta motivato con riferimento anche all'entità della lite e se per l'effetto debbano essere annullate le decisioni della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale nn. 935, 999, 1000, 1001 del 29 gennaio 1992 e n. 1086 del 6 febbraio 1992 ed in particolare le prime quattro limitatamente alla parte in cui pretendono di stabilire criteri per la nomina dei legali esterni della regione Toscana.

2. — Va premesso — come quadro normativo di riferimento — che l'art. 46, lettera *i*, dello Statuto della regione Toscana prevede, tra le funzioni esercitate dalla Giunta regionale, il potere di deliberare in materia di liti attive e passive (oltre che di rinunce e transazioni) «con i limiti stabiliti dalla legge regionale», così demandando a quest'ultima la specifica disciplina delle determinazioni e delle scelte attinenti al potere di conferire la procura alle liti per la difesa in giudizio della regione.

Altresì alla legge regionale — alla quale più in generale è rimesso l'ordinamento degli uffici regionali (e quindi anche dell'ufficio deputato a gestire il contenzioso della regione) — è demandata la disciplina degli incarichi esterni, che possono essere conferiti «per compiti speciali richiedenti particolari competenze professionali ed organizzative» (art. 62, quinto comma, Statuto cit.).

A fronte di queste disposizioni statutarie il legislatore regionale, mentre non ha previsto una specifica disciplina attuativa del cit. art. 46, lett. i, ha però operato su una duplice direttrice (dell'ordinamento degli uffici regionali e della regolamentazione degli incarichi esterni) dettando una normativa di carattere più generale, che tocca anche il profilo del contenzioso giudiziario della regione.

3. — Con legge regionale 6 settembre 1973 n. 55, successivamente modificata (dalle leggi 27 luglio 1982 n. 67 e 24 aprile 1984 n. 23) è stato posto l'ordinamento degli uffici regionali, prevedendosi in particolare — ai fini che interessano — un dipartimento affari giuridici e legali, che inizialmente aveva tra l'altro, come specifica funzione, la «gestione del contenzioso», le «proposte per la nomina dei difensori esterni» ed i «rapporti con i medesimi»; a seguito delle modifiche apportate nel 1984 dalla cit. legge n. 23 il dipartimento affari giuridici e legali viene ampiamente ristrutturato e potenziato, prevedendosi un'articolazione in sei servizi con l'istituzione in particolare di un «servizio contenzioso». Viene quindi isolata (ed evidenziata) la funzione di gestione «interna» (oltre che esterna) del contenzioso ordinario ed amministrativo e la stessa viene attribuita ad uno specifico ufficio regionale di nuova istituzione, cui sono demandati anche «i relativi rapporti con i professionisti esterni» e la «consulenza legale connessa con i procedimenti giudiziari esterni». Questa graduale valorizzazione di una vera e propria avvocatura regionale trova poi riscontro anche nella disciplina dello stato giuridico ed economico del personale; l'art. 134 del testo unico delle leggi sul personale (legge regionale 21 agosto 1989 n. 51) riconosce ai «professionisti legali della regione» attribuzioni economiche di carattere incentivante legate specificamente al conseguimento della qualifica di avvocato (e di avvocato cassazionista) e all'attività di difesa in giudizio.

4. — Parallelamente la regione Toscana ha provveduto a disciplinare (in generale) il conferimento degli incarichi esterni ai sensi dell'art. 62, quinto comma, dello Statuto. Ed infatti con legge regionale 20 luglio 1972 n. 21 ha dettato una serie di prescrizioni dirette a regolamentare la facoltà riconosciuta alla Giunta dalla norma statutaria, prevedendosi tra l'altro (all'art. 2) che essa possa ricorrere a professionisti esterni «ove non possa provvedere con personale in servizio presso la regione».

5. — In questo contesto normativo si innesta il conflitto di attribuzione che investe cinque atti della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale.

In relazione a cinque giudizi (aventi ad oggetto rispettivamente il compenso per lavoro straordinario di un dipendente regionale, l'inquadramento di alcuni dipendenti regionali, l'attribuzione di contributi regionali alle cooperative, l'equo indennizzo rivendicato da un dipendente regionale, il rimborso del pagamento di specialità medicinali) la Giunta regionale ha deliberato di conferire la procura alle liti a legali del libero foro e non già a dipendenti regionali abilitati all'esercizio della professione legale. Così facendo, la Giunta regionale ha ritenuto di esercitare un potere assolutamente discrezionale e quindi di non essere tenuta ad indicare le ragioni di tale scelta.

Invece la Commissione di controllo, diversamente opinando, ha, nei primi quattro procedimenti di controllo, chiesto chiarimenti alla Giunta con un atto interflocutorio e, ottenutigli, ha valorizzato le controdeduzioni della Giunta (fondate essenzialmente sull'allegata inadeguatezza dell'organico dei dipendenti assegnati al servizio contenzioso per poter far fronte a tutto il contenzioso regionale) come (sostanziale) «esposizione dei motivi» della scelta suddetta, pervenendo in tal modo ad una valutazione di legittimità dell'atto sottoposto a controllo; per la quinta delibera di conferimento della procura alle liti ad un legale del libero foro la Commissione di controllo — questa volta senza preventivamente chiedere chiarimenti — ha annullato l'atto, essenzialmente per mancanza di motivazione in ordine alla scelta di avvalersi di legali esterni, anziché interni.

6. — Lo sviluppo argomentativo della censura che la regione Toscana muove avverso gli atti impugnati parte da una premessa indubbiamente corretta. Il diritto di difesa della regione si atteggia a componente essenziale delle sue attribuzioni giacché l'area di autonomia regionale non può non implicare anche una parallela autonomia nelle determinazioni che la regione deve adottare (e tra cui primario rilievo ha la scelta del difensore) quando agisca in giudizio o sia chiamata in giudizio.

Un'eventuale limitazione dell'accesso alla tutela giurisdizionale ridonderebbe in inammissibile compulsione indiretta delle attribuzioni di competenze e contrasterebbe con la posizione di autonomia, costituzionalmente riconosciuta, della regione.

Nella specie il diritto di difesa attinge attribuzioni sostanziali in ordine alle quali la verifica della competenza regionale è di tutta evidenza (oltre che pacifica, in quanto presupposta negli atti di controllo *de quibus*), risultando esse indirettamente dall'oggetto dei giudizi ai quali si riferiscono le delibere assoggettate al controllo.

Altresì rientra nelle competenze regionali l'organizzazione degli uffici, che indirettamente è toccata dalle delibere suddette giacché la determinazione di ricorrere al libero foro implica la scelta della regione di non utilizzare, per la rappresentanza in giudizio, il suo servizio del contenzioso (o, più in generale, il suo dipartimento affari giuridici e legali); quindi indirettamente è anche una scelta organizzativa, di esclusiva spettanza della regione.

7. — Le considerazioni appena svolte non assicurano, però, nè implicano, di per sè sole che il conflitto sollevato sia di livello costituzionale.

Occorre che nei confronti delle attribuzioni regionali, costituzionalmente garantite, sussista (o sia prospettato) un *vulnus* sia nella forma estrema dell'arbitrario esercizio da parte dello Stato di potestà spettanti alla regione, sia nella meno radicale forma della turbativa di potestà (in tal caso, non contestate) mediante l'illegittimo esercizio da parte dello Stato di attribuzioni proprie.

Se infatti da una parte la Corte ha da tempo superato la restrittiva nozione di conflitto di attribuzione come *vindicatio potestatis*, riconoscendo l'ammissibilità anche del conflitto per interferenza, d'altra parte ha sempre tracciato una netta demarcazione tra atto invasivo, che è suscettibile di conflitto di attribuzione per interferenza, ed atto meramente illegittimo che è assoggettato agli ordinari rimedi della giustizia amministrativa. E così ha da ultimo affermato (sent. n. 245 del 1992) che «per potersi esperire il rimedio del conflitto di attribuzione da parte di una regione o di una provincia autonoma, non è sufficiente che il «cattivo esercizio» del potere si manifesti in mera illegittimità dell'atto — sindacabile dal giudice amministrativo con i mezzi ordinari di tutela giurisdizionale (sentt. nn. 1112 e 731 del 1988) — ma occorre anche che esso possa configurare una lesione o una menomazione delle competenze costituzionalmente garantite al soggetto ricorrente (sentt. nn. 104 del 1989, 747, 731 e 559 del 1988, 152 del 1986, 191 del 1976)».

8. — Sul crinale di confine tra atto invasivo ed atto illegittimo si colloca la verifica di ammissibilità del conflitto di attribuzione in esame.

Essendo non contestato dalla regione che le cinque delibere suddette dovessero essere sottoposte all'esame della Commissione di controllo sicchè si è fuori dall'ipotesi della *vindicatio potestatis*, c'è da verificare se gli atti impugnati abbiano costituito turbativa di attribuzioni, costituzionalmente garantite, della regione e, più in particolare, del diritto alla tutela giurisdizionale quale componente essenziale delle attribuzioni medesime nonchè del potere di organizzare i propri uffici, come sopra rimarcato.

Orbene, perchè sia identificabile una turbativa rilevante al fine di far insorgere l'esigenza (di rilievo costituzionale) di accertamento della legittimità dell'esercizio di un'attribuzione (nella specie, dello Stato), occorre che il potere esercitato — ancorchè non sia in sè oggetto di rivendica — determini in concreto un'illegittima compressione di un'attribuzione (nella specie, della regione) ed (un'altrettanto illegittima) espansione di altra attribuzione (nella specie, dello Stato). È il riequilibrio di queste attribuzioni, alterato dall'illegittimo esercizio del potere estrinsecatosi nell'atto investito dall'impugnativa, che lo strumento del conflitto mira a ripristinare per assicurare l'armonico svolgersi dell'attività amministrativa dello Stato e delle regioni.

Nella specie, però, questo equilibrio non è stato minimamente toccato perchè le decisioni della commissione di controllo hanno avuto ad oggetto esclusivamente i (supposti) limiti che la stessa normativa regionale poneva all'attività della Giunta di scelta del difensore, senza che in alcun modo venisse in rilievo alcuna concorrente attribuzione dello Stato, suscettibile (ancorchè indirettamente) di espansione ove di tali limiti illegittimamente l'organo statale di controllo avesse accolto un'interpretazione (erroneamente) estensiva.

In nessun caso (salva l'ipotesi dell'interpretazione meramente apparente, della quale si dirà *infra*) l'eventuale erronea ricognizione della normativa regionale da parte della Commissione di controllo avrebbe potuto comportare in favore dello Stato una qualche possibilità di interferenza sulla scelta della regione del suo difensore.

In sostanza la Commissione di controllo si è limitata — al di là della formulazione non del tutto univoca della motivazione delle sue decisioni — a trarre le conseguenze (in termini di valutazione della legittimità dell'atto sottoposto a controllo) della ricognizione (nella normativa regionale) di una limitazione che (assertivamente) lo stesso legislatore regionale avrebbe posto alla Giunta per l'esercizio della sua facoltà di scegliere, come difensore della regione, un avvocato del libero foro.

In questa operazione di interpretazione della norma regionale vengono in rilievo esclusivamente il potere normativo del legislatore regionale e quello amministrativo della Giunta, nulla escludendo in astratto che il primo possa prescrivere alla seconda (così come in concreto ritenuto dalla Commissione di controllo) che il ricorso al libero foro abbia carattere eccezionale e che normalmente occorra che la regione si avvalga dei suoi legali interni.

9. — Deve poi escludersi che la Commissione di controllo abbia dettato «criteri generali» alla regione, adottando un (inammissibile) atto di indirizzo, come si sostiene dalla difesa di quest'ultima.

Infatti la Commissione, nell'adoperare tale terminologia nell'atto di annullamento n. 1086 del 6 febbraio 1992, in realtà intende riferirsi (anche testualmente) al criterio di fonte legislativa enunciato nei precedenti atti di controllo, criterio che essa ritiene desumibile in particolare dalla legge n. 23 del 1984 cit. e che identifica nella prescrizione secondo

cui il ricorso della Giunta ad avvocati del libero foro è «sussidiario ed eccezionale» e quindi «devono essere esposte le ragioni» dell'affidamento della difesa della regione a legali esterni. Ma è questo un canone legale (nell'interpretazione accolta dalla Commissione di controllo) e non già un criterio generale autonomamente posto dalla Commissione, che certo non ne avrebbe i poteri.

Non c'è quindi un atto di indirizzo, che altrimenti sarebbe, sì, invasivo perchè travalicherebbe i limiti della funzione di controllo; c'è invece soltanto la ricognizione di un criterio legale (posto — secondo l'interpretazione della Commissione di controllo — dallo stesso legislatore regionale) che rileva, nè potrebbe non rilevare, al fine della valutazione della legittimità dell'atto, sottoposto a controllo.

10. — Nè infine può sostenersi che sussista un surrettizio atto di indirizzo (ovvero un altrettanto inammissibile controllo di merito) per essere palesemente erronea (e quindi di fatto meramente apparente) l'interpretazione accolta dalla Commissione di controllo, sicchè la ricognizione del suddetto canone legale in realtà celerebbe il sostanziale travalicamento dalla funzione di mero controllo di legittimità.

Ed infatti, se da una parte è vero che la citata legge n. 23 del 1984, pur istituendo il servizio contenzioso, non contempla espressamente il criterio generale che vi legge la Commissione di controllo, d'altra parte tale interpretazione — ancorchè indubbiamente opinabile — non appare pretestuosa e fittizia. La circostanza che il legislatore regionale, nel por mano (nel 1984) al riordino degli uffici regionali, abbia istituito un ufficio *ad hoc* e successivamente (art. 134 legge regionale n. 51 del 1989 cit.) abbia valorizzato la specifica qualificazione di «professionisti legali» dipendenti della regione può plausibilmente non essere considerata come un fatto neutro che lasci pienamente libera la Giunta regionale di non ricorrere a tale struttura per la difesa in giudizio della regione, soprattutto se si collega tale *novum* con la citata prescrizione dell'art. 2 legge regionale n. 21 del 1972, che consente gli incarichi esterni — qual è anche l'affidamento della difesa della regione ad avvocati del libero foro — soltanto ove la regione non possa provvedere con personale interno. D'altra parte non è senza rilievo (ancora al solo fine di trarre in via esegetica argomenti per escludere la pretestuosità e fittizietà dell'interpretazione accolta dalla Commissione di controllo) che — ove la regione, in luogo di istituire una propria avvocatura regionale, intendesse avvalersi in via generale dell'Avvocatura dello Stato (come potrebbe fare ex art. 10 legge 3 aprile 1979 n. 103) — il ricorso ad avvocati del libero foro sarebbe limitato (in ragione dell'espressa prescrizione contenuta nel cit. art. 10) a «particolari casi» e dovrebbe essere deciso con «provvedimento motivato» (ossia il criterio discrezionale sarebbe proprio quello che la Commissione di controllo ritiene ricostruibile nella situazione, del tutto analoga, in cui il ricorso ad avvocati del libero foro si ponga come alternativo all'utilizzazione dell'avvocatura regionale, anziché dell'Avvocatura di Stato).

11. — Conclusivamente può quindi affermarsi che non vi è un atto di indirizzo (nè un controllo di merito), invasivo delle attribuzioni regionali, ma un atto di controllo di legittimità, fondato su un'interpretazione della normativa regionale, che la difesa della regione ritiene erronea. Ma tale censura, per le ragioni finora esposte, non ha rilievo costituzionale, bensì è deducibile esclusivamente innanzi al giudice amministrativo.

Conseguentemente il sollevato conflitto di attribuzioni è inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato, in relazione alle decisioni della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale nn. 935, 999, 1000, 1001 del 29 gennaio 1992 e n. 1086 del 6 febbraio 1992, con il ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 474

Ordinanza 10-24 novembre 1992

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - G.i.p. - Incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato del giudice che ha emesso il decreto di giudizio immediato - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 261/1992) - Manifesta infondatezza.****(C.P.P., art. 34, secondo comma).****(Cost., artt. 25, 76, 77, 97 e 101).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Cavagnuolo Raffaele ed altri, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., sostenendo che esso, nella parte in cui — secondo l'interpretazione datane nella sentenza n. 401 del 1991 di questa Corte — stabilisce l'incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato del giudice che ha emesso il decreto di giudizio immediato, contrasterebbe:

con la direttiva n. 67 della legge delega n. 81 del 1987 — e quindi con gli artt. 76 e 77 Cost. — dato che impiega la locuzione «giudizio» in luogo di quella più restrittiva di «dibattimento» — caratterizzata dalla mancata conoscenza degli atti delle indagini preliminari — e che mancherebbero ragioni di stabilire in tal caso l'incompatibilità, non comportando l'emissione del decreto di giudizio immediato una valutazione sulla fondatezza dell'accusa, ma solo sull'idoneità degli atti a sostenere la tesi accusatoria in giudizio;

con l'art. 97 Cost., dato che, in contraddizione con la direttiva (n. 40) della legge delega di concentrazione in capo ad un unico giudice di tutti gli atti relativi al medesimo procedimento, la diversificazione dei giudici in caso di trasformazione del giudizio immediato in abbreviato nuocerebbe alla celere trattazione dei processi, specie ove tale trasformazione sia richiesta solo da taluni degli imputati;

con gli artt. 25 e 101 Cost., dato che l'art. 458 cod. proc. pen. sembra presupporre l'identità del giudice chiamato a celebrare i due giudizi, immediato ed abbreviato, sicché la diversificazione comporterebbe che il processo sia distolto dal giudice naturale precostituito per legge;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, per quanto attiene alla dedotta violazione della direttiva n. 67 (art. 2) della legge delega — e, quindi, dell'art. 76 Cost. — la questione, già sollevata in termini analoghi dallo stesso Giudice, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 261 del 1992, ove si è tra l'altro precisato che impiegando la locuzione «giudizio» «il legislatore delegato, lungi dal violare la delega conferitagli, ne ha correttamente inteso lo spirito»;

che conseguentemente tale questione va dichiarata manifestamente infondata;

che alla medesima conclusione deve pervenirsi per quanto concerne la censura, riferita all'art. 97 Cost., dato che la direttiva n. 40 della legge delega prevede la concentrazione in capo allo stesso giudice «di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento» solo «ove possibile», con ciò evidentemente facendo salvi, innanzitutto, i casi di incompatibilità;

che manifestamente infondata deve ritenersi anche la censura riferita agli artt. 25 e 101 Cost., perché — a prescindere dal rilievo che l'opinione secondo cui la locuzione «giudice» impiegata dall'art. 458, secondo comma, del codice si riferirebbe al giudice — persona fisica non è confortata da argomenti persuasivi — le regole sull'incompatibilità sono dettate appunto al fine di garantire l'osservanza di tali precetti costituzionali attraverso la precostituzione per legge di un giudice imparziale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 97, 25 e 101 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli con ordinanza del 13 febbraio 1992.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* SPAGNOLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

92C1297

N. 475

*Ordinanza 10-24 novembre 1992*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Prova - Assunzione della prova - Difensore dell'accusato - Partecipazione - Utilizzabilità nell'incidente probatorio - Condizioni - *Ius superveniens*: d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - Necessità di valutare nuovamente la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

(C.P.P., art. 403).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 403 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1992, dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Zanghi Giuseppe ed altro, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino espone di essere stato chiamato a decidere se potesse essere inserito nel fascicolo del dibattimento l'atto dell'audizione della persona offesa del contestato delitto di atti di libidine violenti, atto che il giudice per le indagini preliminari aveva disposto avvenisse in forma di incidente probatorio e che — trattandosi di cittadina scozzese residente ad Edimburgo — era stato eseguito mediante rogatoria all'estero senza che il difensore dell'imputato, pur regolarmente avvisato, vi partecipasse;

che su tale premessa il Tribunale dubita — limitatamente al «caso in cui dovendosi assumere la prova all'estero, la procedura colà vigente non preveda la partecipazione del difensore dell'accusato (o, comunque, non contempra meccanismi tali da poter attivare prontamente la partecipazione di difensore d'ufficio)» — della legittimità costituzionale dell'art. 403 cod. proc. pen., «nella parte in cui subordina l'utilizzabilità della prova assunta nell'incidente probatorio alla presenza effettiva del difensore dell'imputato, anziché limitarsi a disporre che lo stesso debba essere posto in condizione di presenziare attraverso i dovuti avvisi»;

che ad avviso del giudice rimettente la disposizione, per questa parte, si pone in contrasto:

con l'art. 112 della Costituzione, che, interpretato in collegamento con l'art. 24, impone che la parte pubblica sia posta in condizioni di accedere effettivamente e senza ostacoli insormontabili alla giurisdizione penale, mentre per effetto della norma impugnata essa si troverebbe nella sostanziale impossibilità di fornire dimostrazione del proprio assunto;

con l'art. 3 della Costituzione, dato che, a seconda che l'atto probatorio debba essere assunto in Italia o all'estero, la parte pubblica può trovarsi nella condizione di poter raccogliere o meno la prova valida dibattimentalmente, dato che solo nel primo caso può avvalersi del congegno normativo (art. 97, quarto comma) di sostituzione immediata del difensore non comparso (in ipotesi, per scelta);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, sostenendo, tra l'altro, che l'inconveniente lamentato dal giudice *a quo* non discende dall'applicazione dell'art. 403, ma dalla circostanza che, anche ove esistano convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria, l'atto probatorio assunto per rogatoria all'estero va espletato nelle forme proprie dello Stato richiesto e che sono quindi ad esso inapplicabili le regole processuali proprie dello Stato richiedente;

Considerato — a prescindere dall'esame di tale eccezione — che, successivamente all'ordinanza di rimessione, con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 — recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa» — è stata modificata la lettera *d*) del primo comma dell'art. 431 di detto codice, disponendosi che nel fascicolo per il dibattimento vadano inseriti, i verbali, oltre che degli atti assunti nell'incidente probatorio, anche «di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria» (art. 6, quarto comma);

che inoltre — e soprattutto — con l'art. 8, comma 2-*bis*, del medesimo decreto-legge, come sopra convertito, è stato inserito nel codice di procedura penale l'art. 512-*bis*, concernente la «lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero», a termini del quale «Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non è stata citata, ovvero, essendo stata citata, non è comparsa» (evenienza, quest'ultima, che si è concretamente verificata nel giudizio principale); che di conseguenza, poiché spetta al Tribunale rimettente valutare se di tali nuove disposizioni possa farsi applicazione in tale giudizio, occorre che gli atti gli siano restituiti affinché possa riesaminare, alla stregua di esse, la rilevanza della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1992.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* SPAGNOLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 novembre 1992.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 739

*Ordinanza emessa l'11 maggio 1992 dal giudice conciliatore di Latina nel procedimento civile vertente tra Carcasole Angelo e S.p.a. Metano Città*

**Idrocarburi - Gas metano - Tariffe differenziate per uso domestico (tariffa T1) e per uso riscaldamento (tariffa T2) - Lamentata applicazione della seconda tariffa, più onerosa, anche nei periodi dell'anno (primavera estate) in cui l'utilizzo è limitato alla cottura dei cibi e la produzione di acqua calda per uso domestico - Disparità di trattamento tra cittadini, utenti dello stesso servizio nei mesi primaverili ed estivi.**

(D.-L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 4, terzo comma; legge 29 dicembre 1990, n. 405, art. 9, primo comma; d.-l. 15 settembre 1990, n. 261, art. 6, primo comma).

(Cost., art. 3).

## IL GIUDICE CONCILIATORE

Esaminati gli atti emette la seguente ordinanza.

### FATTO

Con atto di citazione notificato il 14 marzo 1992 il signor Carcasole Angelo conveniva innanzi a questo giudice la S.p.a. Metano Città in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* chiedendo di dichiararsi la illegittimità della richiesta di pagamento, contenuta nelle bollette di cui al periodo giugno-novembre 1991, sia per essere compresa nel computo della base imponibile ai fini dell'I.V.A. l'imposta di consumo, sia per essere stato calcolato il prezzo del gas metano secondo la tariffa T2 anche nei periodi in cui l'utilizzo del gas è identico a quello che ne fanno gli utenti con l'applicazione della tariffa T1, con la condanna della S.p.a. Metano Città alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto al dovuto.

Parte attrice eccepiva in via subordinata la incostituzionalità dell'art. 4, terzo comma, del d.-l. 13 maggio 1991, n. 151, dell'art. 9, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 e dell'art. 6, primo comma, del d.-l. 15 settembre 1990, n. 261, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non si prevede che il trattamento economico della tariffa T1 debba applicarsi anche a favore di quelli assoggettati alla tariffa T2 per l'impianto di riscaldamento, relativamente ai periodi dell'anno in cui il gas metano si utilizza esclusivamente per cottura cibi e produzione di acqua calda per uso domestico.

Precisava nella narrativa dell'atto l'attore che gli utenti della tariffa T1 sono coloro i quali utilizzano il gas per la produzione di acqua calda per uso domestico e per la cottura di cibi, mentre gli utenti della tariffa T2 sono coloro i quali, oltre al suddetto uso, utilizzano il gas per la produzione di acqua calda per il riscaldamento.

Tale distinzione si risolve in oneri diversi, più gravosi a carico degli utenti della tariffa T2.

Ed invero per la tariffa T1 l'imposta di consumo è di L. 12 e l'aliquota dell'I.V.A. è del 4% sul globale; per la tariffa T2 l'imposta di consumo è pari a L. 164, mentre l'I.V.A. si applica con aliquota del 9%.

Inoltre il prezzo del gas a metri cubi sempre per la tariffa T2 ha un prezzo superiore di L. 18, secondo l'ultimo deliberato del C.I.P. in data 18 dicembre 1991.

Se può giustificarsi, fino ad un certo punto, il diverso costo del gas a metri cubi, la diversa imposta di consumo nonché l'aliquota I.V.A. al 9% per gli utenti T2, viceversa sarebbe quanto mai ingiustificato ed ingiusto il diverso trattamento tra le due utenze applicato per tutto l'anno, sia nel periodo in cui viene tenuto in funzione l'impianto di riscaldamento e sia nel periodo in cui tale impianto non funziona, ragion per cui, a parità di servizio, non è ammissibile una diversità di trattamento tra tutti i cittadini.

In definitiva tale situazione si risolve in una differenza di prezzo al mentro cubo di gas metano pari a L. 200,93 a carico degli utenti a tariffa T2.

Si costituiva la Metano Città S.p.a., che contestava la domanda nel merito e chiedeva di dichiararsi la infondatezza della stessa e la inammissibilità della sollevata questione di legittimità costituzionale.

### DIRITTO

Questo giudice ritiene che l'eccezione di illegittimità costituzionale, in punto di contrasto con l'art. 24 della Costituzione, sia manifestamente infondata, in quanto l'obbligo di pagare quanto stabilito dalla legge non preclude affatto al cittadino di agire in giudizio per la tutela di diritti che si ritengono lesi.

Questo Giudice ritiene invece che non sussista manifesta infondatezza in ordine alla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.-l. 13 maggio 1991, n. 151, dell'art. 9, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 e dell'art. 6, primo comma, del d.-l. 15 settembre 1990, n. 261, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Il sospetto di incostituzionalità con l'art. 3 risiede nella circostanza di una determinazione irrazionale e discriminante tra utenti del gas nel periodo dell'anno in cui l'utilizzo della materia appare identico tra gli utenti a tariffa T1 e gli utenti a tariffa T2, risolvendosi il tutto in una situazione di sperequazione economica rispetto all'utilizzo dello stesso servizio.

Da ciò deriva la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, non sussistendo alcuna valida giustificazione di una concessione che appare privilegiata tra un cittadino e l'altro, utenti dello stesso servizio nei mesi primaverili ed estivi, e che non può essere legittimata da una scelta normativa errata.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.-l. 13 maggio 1991, n. 151, dell'art. 9, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 e dell'art. 6, primo comma, d.-l. 15 settembre 1990, n. 261, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il trattamento economico della tariffa T1 debba essere applicato anche a coloro, i quali utilizzano nei mesi invernali il gas metano per il riscaldamento, nei periodi dell'anno in cui invece il gas metano è utilizzato esclusivamente per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda per uso domestico;*

*Dichiara manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme sopra citate in relazione all'art. 24 della Costituzione, non sussistendo alcun contrasto con tale norma;*

*Ordina alla cancelleria dell'ufficio di conciliazione di Latina di trasmettere gli atti del processo alla Corte costituzionale e di notificare la presente ordinanza alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Latina, addì 11 maggio 1992

*Il giudice conciliatore: MANCHISI*

*Il cancelliere: (firma illeggibile)*

92C1299

N. 740

*Ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 novembre 1992) dal Consiglio di Stato, sez. quarta giurisdizionale, sui ricorsi riuniti proposti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia contro Zanin Quinto ed altri*

**Regione Friuli-Venezia Giulia - Impiego pubblico - Concorsi interni per l'accesso ai livelli superiori dell'ordinamento regionale - Previsione che le funzioni di commissione esaminatrice siano espletate dal consiglio di amministrazione regionale (formato dal presidente della giunta regionale, dai segretari generali della giunta e del consiglio regionale, dal ragioniere generale, dai dirigenti e da sei rappresentanti del personale) - Incidenza sul principio di ragionevolezza nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., considerato che la previsione legislativa impugnata non garantisce la competenza tecnica della commissione e crea l'alternativa dell'impossibilità di funzionamento del collegio o dell'illegittimo funzionamento, qualora per qualcuno dei componenti incombesse il dovere di astenersi per incompatibilità - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 43/1972, 620/1986, 603/1987, 331/1988 e 453/1990.**

**(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1983, n. 54, art. 24, quinto comma).**

**(Cost., artt. 3, 97 e 98).**

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi proposti rispettivamente da:

ricorso n. 1143/89: la regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale in carica, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei

Portoghèsi n. 12, contro Zanin Quinto (appellante incidentale), rappresentato e difeso dagli avvocati A. Giuffrida e R. Ricci, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Nicotera, 29, nonché nei confronti di Biasutti Mariangela e Dellisanti Luciano, n.c., per l'annullamento della sentenza n. 55/89 del 9 febbraio 1989 del t.a.r. Friuli-Venezia Giulia, resa *inter partes* concernente concorso interno per 280 posti di consigliere;

ricorso n. 1144/89: la regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale in carica, rappresentata a difesa *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghèsi n. 12, Giovedì Anna, Città Gabriella, Degiorgi Rossella, Concina Giulia, Focassi Laura, Materozzoli Graziella e Arman Giancarlo (appellanti incidentali), rappresentati e difesi dagli avvocati A. Giuffrida e F. Ricci, presso il cui studio sono domiciliati in Roma, via Nicotera, 29, nonché nei confronti di Buda Maria Grazia, Bernazza Ferruccio e Salinetti Luigi, n.c., per l'annullamento della sentenza del t.a.r. del Friuli-Venezia Giulia n. 56/89 del 9 febbraio 1989, depositata il 13 marzo 1989, resa *inter partes*;

ricorso n. 1145/89: la regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale in carica, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghèsi n. 12, contro Gozzi Giorgio (appellante incidentale), rappresentato e difeso dagli avvocati A. Giuffrida e R. Ricci, ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, via Nicotera, 29, nonché nei confronti di Oliva Angelo, n.c., per l'annullamento della sentenza del t.a.r. del Friuli-Venezia Giulia n. 57/89 del 9 febbraio 1989, depositata il 13 marzo 1989, resa *inter partes*;

ricorso n. 1146/89: la regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della g.r. in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato domiciliataria in Roma, via dei Portoghèsi n. 12, contro Baruzzini Lionello, Zuiani Guido e Bellinetti Guido, rappresentati e difesi dagli avvocati C. Mussato e N. Paoletti ed elettivamente domiciliati presso il secondo in Roma, via B. Tortolini, 34, nonché nei confronti di Ariis Augusto, Pescarolo Alvisè, Dri Giovanni e Lepre Oscarre, n.c., per l'annullamento della sentenza del t.a.r. Friuli-Venezia Giulia n. 59/89 del 9 febbraio 1989, depositata il 13 marzo 1989, resa *inter partes*;

ricorso n. 1147/89: la regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della g.r. in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghèsi n. 12, contro Donini Laura, Zuliani Candida, Menetto Delia, Zoli Ardea, Murri Vanilla, Ipavitz Nadia, Pizzi Carmen, Comito Olga, Stok Ida, Lo Terzo Salvatore, Cusina Vincenzo, Urdich Claudio, Famiani Silvana, Martinuzzi Luigi, Fulvio Franco, Turchet Oreste e Malalan Ester (appellanti incidentali), rappresentati e difesi dagli avvocati A. Giuffrida e R. Ricci, elettivamente domiciliati presso il secondo in Roma, via Nicotera 29, e contro Malalan Ester, rappresentata e difesa come da separato atto, dagli avvocati C. Mussato e Arcangelo Giuffrida ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via B. Tortolini, 32, presso lo studio Paoletti, nonché nei confronti di Peluso in Vigliani Anna Maria, De Vora Clara, Pavone Giuseppe, n.c., per l'annullamento della sentenza del t.a.r. del Friuli-Venezia Giulia n. 60/89 del 9 febbraio 1989, depositata il 13 marzo 1989, resa *inter partes*;

ricorso n. 1148/89: la regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghèsi n. 12, contro Pegan Marina, n.c., nonché nei confronti di Taddeo Vita, Antonini Radin Graziella e Veronese Domenico, tutti n.c., per l'annullamento della sentenza del t.a.r. del Friuli-Venezia Giulia n. 61/89 del 9 febbraio 1989, depositata il 13 marzo 1989, resa *inter partes*;

ricorso n. 1295/89: Nordio Virgilio, Melio Urban, Luis Francesco, Medeot Rodolfo, Martina Ave, Vigone Narcisa, Barban Fulvia, Vidoni Marina, Pausa Celso, Micheli Dante, Salinetti Luigi, Buda Mariagrazia, De Luca Antonio, Baldi Edda, Romano Rosetta, Chinelli Romano, Romano Stelio, Pagani Camillo, Galli Pietro, Manià Duilio, Plet Gualtiero, Montali Milena, Di Giovanni Vincenzo, Silli Benigno, Santagati Maria Isabella, Degrassi Vinicio, Domanini Dario, Bernazza Ferruccio, Marangon Rodolfo, Destradi Giorgio, Biasutti Mariangela, Tomasin Augusta, Sarrocchi Eugenio, Predonzan Sergio, Di Natale Antonino, Bratti Felice, Ursella Giampaolo, Seni Firmino, Gambo Leonardo, Pagano Aurora, Garbin Luigi, Vascotto Neri, Michetti Guglielmo, Segatto Enzo, Prat Iogna Narciso, Manias Severino, Lopreiato Pietro, Lovrich Stelio, Sardo Laura, Nordio Claudio, Gregoris Lino, Maddaluno Vincenzo, Zacutta Emanuela, Tessarolo Giorgio, Comicioli Livio, Visentin Giuliana, Rinaldi Adriana, Cacchet Loris, Golob Silvano, Tubetti Gino, Tomai Elia, Venier Tiziano, Stavon Laura, Brancolini Renato, Giovannini Bruno, Tarlao Aldo, Savornian Renzo, Giordano Annamaria, Colussi Walter, Valenti Ferraro Angela, Andrighetti Iogovaz Vittoria, Calautti Rosalia, De Lorenzi Pier Giorgio, Furlani Mario, Zipponi Armando, Geromel Gianfranco, Zompicchiatti Anna Rosa, D'Agostini Anna, Qualizza Gabriella, Collavizza Costantino, Bello Aldo, Marinelli Giancarlo, Morandini Primo, Cuttini Pietro, Galizza Luciana, Perabò Bruna, De Paulis Angelo, Toniutti Adriano, Romanini Adriano, Venchiarutti Giovanni, Valent Maria Teresa, Clemente Danilo, Palmisano Giuseppe, Versano Giulio, Zaccaria Silverio, Chalvien Lucia, Lopez Adriana, Murgut Giorgio, Micolini Sergio, Deluisa Stefano, Peris Anna, Sanzin Frida, Cottignoli Enrico, Bosiò Franco, Lippolis Ines, Facchini Roberto, Postogna Dario, Manzin Livio,

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Picasso con studio in Trieste alla via Coroneo n. 33, con domicilio eletto in Roma, presso la segreteria del Consiglio di Stato contro Giovedì Anna, Città Gabriella, Degiorgi Rossella, Concina Giulio, Focassi Laura, Materozzoli Graziella e Arman Giancarlo, rappresentati e difesi dagli avvocati A. Giuffrida e R. Ricci ed elettivamente domiciliati presso il secondo in Roma, via Nicotera, 29; Bellinetti Guido, Baruzzi Lionello e Zuiani Guido, n.c., nonché nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, per l'annullamento:

a) della sentenza 13 marzo 1989 n. 56 del t.a.r. del Friuli-Venezia Giulia;

b) della sentenza 13 marzo 1989 n. 59 del t.a.r. del Friuli-Venezia Giulia;

ricorso n. 1296/89: Angelini Guido, Toscan Giuseppe, Radin Oliviero, Ceschiutti Giancarlo, Del Piero Aldo, Milita Enzo, Licari Luigi, Fullin Bruno, Martellos Alberto, Bianchin Sergio, Cociani Vittorino, Olivo Lucio, Bertossio Silvano, Pecchiari Sergio, Rinaldi Villiam, Sussi Silvano, Bainat Marzio, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Picasso con studio in Trieste alla via Coroneo n. 33, con domicilio eletto in Roma, presso la segreteria del Consiglio di Stato, contro Gozzi Giorgio, rappresentato e difeso dagli avvocati Arcangelo Giuffrida e Rinaldo Ricci ed elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, via Nicotera, 29; Bellinetti Guido, Baruzzi Lionello e Zuiani Guido, n.c., nonché nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento:

a) della sentenza 13 marzo 1989, n. 57, del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia;

b) della sentenza 13 marzo 1989, n. 59, del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia;

ricorso n. 1297/89: Fontanini Roberto, Marfon Umberto, Veronese Domenico, Vodopivecch Teresa, Maresia Renata, Valent Elda, Agarinis Giuseppe, Pellizzari Brunetto, Ferneti Redenta, Antonini Graziella, Antonino Piccini, Moro Maria, Scabar Nerina, Zarabara Renato, Ferrante Zay Maria, Ferneti Annunziata, Fortuni Silvio, Rizzi Giuseppe, Slobe Sergio, Ceresa Bruno, Ricci Cochel Serena, Peluso Vigliani Annamaria, Furlan Guido, De Vora Clara, Luchi Mario, Cadelli Liliana, Foschini Silvano, Nellina Termini Romano, Bean Maria, Pugliese Livio, Ceccarelli Marina, Leghissa Mariarosa, Centis Mariella, Centis Mariella, Calzolari Anna Maria, Loik Enrichetta, Bartoli Tullio, Cociancich Frau Liliana, Steffe Maria, Costanza Renata, Pesaro Nerina, Lauro Pompilio, Virilli Franco, Tanzarella Gilormina, Teris Vida, Collavini Paolo, Volponi Marcello, Sanier Aduino, Panoletti Giuliana, Venchiarotti Ugo, Tomasi Serena, Pavone Giuseppe, Bortolus Gabriella, Comuzzo Ennio, Muggia Mariagrazia, Cetin Francesco, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Picasso con studio in Trieste alla via Coroneo n. 33; con domicilio eletto in Roma, presso la segreteria del Consiglio di Stato, contro Donini Laura, Zuliana Candida, Menetto Delia, Zoli Ardea, Murri Vanilla, Ipavitz Nadia, Pizzi Carmen, Comito Olga, Stok Ida, Lo Terzo Salvatore, Cusina Vincenzo, Urdich Claudio, Farmiani Silvana, Martinuzzi Luigi, Fulvio Franco, Turchet Oreste, rappresentati e difesi dagli avv. Arcangelo Giuffrida e Rinaldo Ricci ed elettivamente domiciliati presso il secondo in Roma, via Nicotera, 29; Pegan Marina, n.c.; Bellinetti Guido, Baruzzi Lionello e Zuiani Guido, n.c., nonché nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, per l'annullamento della sentenza 13 marzo 1989, n. 60 del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia; della sentenza 13 marzo 1989 n. 61 del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia; della sentenza 13 marzo 1989, n. 59, del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia;

ricorso n. 1225/89: da Renato Fusco, D'Achille Italo, Bertolgo Giancarlo, Ghidini Mario, Giorgio Franco Bernetti, Bruno Petracco, Maria Luisa Codignotto Zurich, Claudio Calabdra di Roccolino, Fantina Giuseppe, Ortez Adeodato, Salatei Lucia, Zudetich Bruno, Cimadori Sergio, Claudio Turolo, Zotta Paolo, Walter Giorgio, Medeot Maria, Italo Paolo Moro, Salvatore Averna, Gottardis Livio, Zamparo Lauro, Franco Bros, Luciana Marioni Bros, Rigonat Giuliano, Tallandini Vittorio, Culot Flavio, Silvini Giorgio, Polpatelli Paolo, Giuseppe Brodnik, Macor Antonio, Molea Niccolò, Serena Stulle Da Ros, Gualtiero Lonzar, Faifer Olivio, Grazioli Aldo, Citter Mario, Pasquin Vittorio, Svara Claudio, Giudice Michele, Marinig Danilo, Luciana Machan in Allioni, Allioni Michelangelo, Sandro Baldò, Ceccaroni Maurizio, Volpi Guglielmo, Rumor Roberto, Sigsoreo Tullio, Rago Fabio, Derni Guido, Ramponi Maria, Colonnello Gianfranco, Blancuzzi Vittorio, Pinat Livio, Cossu Claudio, Barbara Canciani, Livia Visal Albrizio, Dora Dobravec Bajt, Licio Laurino, Renato Osgnach, Yamil Youssef, Severino Baf, Umberto Zocchi, Eugenio Rosmann, Adele Cosenza, Laura Ban Volpe, Maria Luisa Frandolig, Margherita Donnarumma, Bruno Franich, Giovanni Mazzolini, Fabio Carlin, Gabriella Zicari, Leonardo Damico, Musi Franco, Pietro Luigi Bortolo, Piero Perini, Giorgio Tessarolo, Berto Carlina, Giovanni Ganesini, Gianfranco Dandri, Franco Scubogna, Lia Brautti, Maria Taccheo, Francesco Del Zan, Carlo Venica, Giancarlo Pocecco, Aldo Odorico, Mario Santarossa, Odino Orsaria, Graziella Berto, Vittorio Zollia, Giannino Ciuffarin, Aldo Gus, Lucio Saccari, Renato Romano, Giancarlo Toffoletti, Italo Gallaverna, Renzo Salustri, Enrico Marinelli, Giuseppe Luigi Franchi, Giorgio Drabeni, Piero Pellizzari, Giuseppe Capurso, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Picasso con studio in Trieste, alla via Coroneo n. 33, con domicilio eletto in Roma, presso la segreteria del Consiglio di Stato, contro Zanin Anita,

rappresentata e difesa dall'avv. A. Giuffrida e R. Ricci ed elettivamente domiciliata in Roma, presso il secondo, via Nicotera, 29; Bellinetti Guido, Baruzzini Lionello e Zuiani Guido, n.c., nonché nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia, n.c., per l'annullamento della sentenza 13 marzo 1989, n. 59, del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati ed i relativi appelli incidentali, nonché gli atti qualificati di motivi aggiunti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 10 dicembre 1991 la relazione del consigliere Patroni Griffi e uditi gli avvocati Giuffrida, Mussato, Picasso e Bruni (avv. Stato), ciascuno per le parti rispettivamente rappresentate;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

1. — In attuazione delle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 14 giugno 1983, n. 54, la regione Friuli-Venezia Giulia bandiva alcuni concorsi interni per l'accesso ai livelli superiori dell'ordinamento regionale, riservati ai propri dipendenti.

Espletata la procedura concorsuale — previa specificazione dei criteri generali di valutazione dei titoli con d.p.g.r. 29 settembre 1983, n. 566 — venivano approvate, con distinti decreti presidenziali, le relative graduatorie.

I dipendenti non utilmente collocati nelle dette graduatorie adivano, con ricorsi distinti, il tribunale amministrativo regionale per il Friuli, il quale, con sentenze di pari data 13 marzo 1989, nn. 55, 56, 59, 60 e 61, ha accolto i ricorsi e ha annullato sia i decreti di approvazione delle singole graduatorie, sia il citato regolamento concorsuale approvato con d.p.g.r. n. 566/1983.

Il primo giudice — con riguardo particolare alla composizione della commissione giudicatrice del concorso, costituita, ai sensi dell'art. 24, quinto comma, della l.r. n. 54/1983, dal consiglio di amministrazione dell'ente — ha rilevato che, dovendosi applicare i principi generali in materia di commissioni di concorso, la commissione medesima, pur avendo correttamente operato, in forza dell'istituto della *prorogatio*, dopo la scadenza del mandato di parte dei componenti il consiglio di amministrazione, doveva necessariamente agire quale collegio perfetto. Con la conseguenza della illegittimità dell'attività svolta con un numero di componenti inferiore al *plenum* e, in particolare, della deliberazione del 13 settembre 1984.

Con riguardo specifico all'annullamento del regolamento dei concorsi, poi, il tribunale amministrativo — dopo avere dettagliatamente richiamata la complessa procedura concorsuale di valutazione dei titoli ed avere esemplificativamente dimostrato le conseguenze cui essa può dar luogo — ha sottolineato come la totale mancanza di criteri di valutazione dotati di un apprezzabile grado di oggettività (basti pensare alla possibilità di attribuire, nel contesto del medesimo giudizio, tre punteggi tra loro diversificati, e all'iper valutazione, nell'ambito dei titoli, di una relazione del direttore) denoti la rimessione del giudizio concorsuale al mero arbitrio dell'amministrazione e concreti pertanto il dedotto vizio di eccesso di potere.

Avverso le sentenze di primo grado hanno interposto gravame, con distinti atti di appello, l'Amministrazione regionale e i dipendenti vincitori dei concorsi.

Gli appellanti, tra l'altro, contestano che il consiglio di amministrazione dovesse operare come collegio perfetto, sia perché nella specie trattavasi di concorso interno per titoli la cui procedura sarebbe assimilabile, in linea di principio, a quella delle promozioni per merito comparativo; sia perché il doveroso rispetto delle cause di astensione e di incompatibilità consentiva e imponeva che il consiglio di amministrazione non operasse sempre con la totalità dei suoi componenti.

Resistono, con memoria e atto di «appello incidentale», gli originari ricorrenti, i quali, successivamente alla costituzione nel presente grado, hanno, altresì, presentato e poi notificato un atto qualificato «ricorso per motivi aggiunti», nel quale si dolgono di quanto disposto con d.p.g.r. 15 marzo 1990, n. 107, in attuazione della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, in ordine al mantenimento dei vincitori dei concorsi nella posizione di inquadramento conseguita all'esito del concorso poi annullato e, per converso, alla semplice riserva di dare esecuzione in favore degli originari ricorrenti alle decisioni assunte in sede giurisdizionale.

All'udienza di discussione del 10 dicembre 1991 gli appellati hanno «chiesto termine» per consentire agli appellanti di controdedurre all'atto qualificato di «ricorso per motivi aggiunti».

Non avendo gli appellanti aderito a tale richiesta, le cause sono state trattenute in decisione.

2. — Con separata *coeva* decisione parziale, la sezione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il «ricorso per motivi aggiunti», perché proposto per la prima volta in appello e per giunta avverso provvedimento non impugnato in primo grado e adottato in data successiva alla sentenza del tribunale amministrativo. Provvedimento essenzialmente applicativo dell'art. 25 della legge regionale n. 11/1990, la quale dispone il mantenimento nella posizione acquisita dai dipendenti vincitori del concorso poi annullato dal tribunale amministrativo.

La sezione ha al riguardo osservato che può forse convenirsi con gli appellati in ordine alla individuazione delle finalità perseguite dal legislatore regionale — ridimensionate in sede applicativa, con il decreto presidenziale n. 107/1990, al fine di tentare di evitare che gli odierni appellati, ove la sentenza di primo grado trovasse conferma, possano rivestire una posizione di controinteresse che li legittimi alla impugnazione, nella sede propria di primo grado, di quel decreto — nella sostanziale vanificazione della pronuncia del tribunale amministrativo nonché, per quanto riguarda il terzo comma dell'art. 25 della detta legge, di quanto presupposto nella decisione della sezione n. 923/1991 circa la legittimità della partecipazione ai concorsi in questione di dipendente in aspettativa politica perché consigliere regionale.

La sezione ha peraltro rilevato che la dedotta questione di incostituzionalità non è rilevante nel presente giudizio, attenendo ad atto amministrativo estraneo all'originaria impugnazione. Così come ogni questione attinente al giudizio oramai concluso con la citata decisione n. 923/1991 potrà essere valutata solo nelle competenti sedi istituzionali, quanto meno in quelle deputate al controllo sull'attività legislativa e amministrativa della regione.

La sezione, nella detta decisione parziale, ha altresì escluso che il richiamato provvedimento regionale sia idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere o altra forma di improcedibilità dei ricorsi originari o degli appelli e ha respinto le eccezioni di tardività e di inammissibilità dei ricorsi originari, riproposte dagli appellanti.

#### DIRITTO

1. — La decisione parziale *coeva*, con la quale la sezione ha risolto alcune questioni pregiudiziali, consente di esaminare il merito di ricorso.

Va ricordato, al riguardo, che il tribunale amministrativo, nell'accogliere la censura attinente al mancato funzionamento in concreto della commissione giudicatrice quale collegio perfetto, ha ritenuto che il vizio risieda nell'attività amministrativa e non nella previsione legislativa che individua nel consiglio di amministrazione dell'ente la commissione giudicatrice del concorso.

La sezione, peraltro, ritiene che tale ordine di idee non sia condivisibile, in quanto — come si vedrà — è la stessa previsione normativa primaria, cui l'amministrazione si è sostanzialmente attenuta in sede applicativa — a determinare quelle conseguenze nell'attività amministrativa ritenute illegittime dal primo giudice.

L'art. 24, terzo comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 — che prevede l'espletamento di concorsi interni per titoli, riservati al personale in servizio, per l'accesso alle qualifiche superiori, rispetto a quella rivestita, del nuovo ordinamento del personale — dispone espressamente che «la commissione giudicatrice dei concorsi sarà costituita dal consiglio di amministrazione».

In punto di fatto, va ricordato che, nella seduta del 13 settembre 1984 (crf., processo verbale in atti n. 8/84), il consiglio di amministrazione, operante nella veste di commissione giudicatrice, si è pronunciato senza la partecipazione di un componente, assente, e di altri sei membri che, per essere direttamente o indirettamente interessati al concorso in questione, hanno abbandonato la seduta ritenendosi (a ragione) in posizione di incompatibilità.

Il consiglio di amministrazione della regione Friuli-Venezia Giulia è composto, ai sensi dell'art. 168 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dal presidente della giunta regionale, dai segretari generali della giunta e del Consiglio regionale, dal ragioniere generale, da sei dirigenti e da sei rappresentanti del personale. I detti componenti possono essere sostituiti con appositi designati e per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza dei componenti (qualificata in prima convocazione, semplice in seconda convocazione).

2. — Nel delineato sistema, la Sezione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 24, quinto comma, della l.r. n. 54/1983 — che conferisce al consiglio di amministrazione le funzioni di commissione giudicatrice del concorso — con riferimento all'art. 97 (sotto il duplice profilo del buon andamento e dell'imparzialità cui devono essere informati l'azione e l'organizzazione amministrativa, anche regionale) e all'art. 3 della Costituzione (per la manifesta irragionevolezza del sistema adottato, che impone — come si dirà — alla commissione di scegliere tra l'impossibilità di funzionamento e l'illegittimo funzionamento).

E il denunciato profilo di incostituzionalità sembra riguardare sia l'operato della commissione giudicatrice in sé considerato, sia il riflesso che sulla posizione dei dipendenti che partecipano al concorso deriva — anche in relazione all'art. 98, primo comma, della Costituzione — dall'assoggettamento dei medesimi al giudizio di una commissione della cui imparzialità, istituzionalmente, sembra doversi dubitare.

Valgono, al riguardo, le considerazioni che seguono.

3. — Va in primo luogo sgomberato il campo dall'equivoco — che sembra annidato nelle difese degli appellanti — circa la sostanziale riduzione del concorso interno per titoli alla diversa fattispecie dello scrutinio per merito comparativo.

Le funzioni amministrative — e anche quella di organizzazione degli uffici e di provvista del relativo personale — sono governate dal principio di tipicità.

Le fattispecie del concorso interno per titoli e dello scrutinio per merito comparativo risultano, in tale ottica, due distinte procedure, per ciò solo non assimilabili, previste e disciplinate da norme di legge *ad hoc* e governate da principi e da modalità di svolgimento del tutto diverse (conf. C.S., sezione quarta, dec. 12 novembre 1991, n. 923, concernente la medesima vicenda concorsuale).

E, nella specie, la regione Friuli ha inteso avvalersi della procedura concorsuale. Sicché — secondo i principi — a tale concreto svolgersi dell'attività amministrativa va rapportato il sindacato di legittimità.

4. — La composizione della commissione giudicatrice del concorso sembra violare gli artt. 3 e 39 della Costituzione, in primo luogo, per essere esclusivamente improntata a logiche di rappresentanza politico-burocratica o di interessi (rappresentanti dei lavoratori) senza alcuna considerazione dell'esigenza di assicurare un minimo di competenze tecniche (cfr. Corte costituzionale 15 ottobre 1990, n. 453).

Può convenirsi che, in un concorso interno per titoli — in cui, salva ogni valutazione in punto di legittimità, venga in concreto attribuita una notevole rilevanza alla posizione di servizio dei concorrenti — l'esigenza di una prevalenza della componente tecnica nelle commissioni giudicatrici può apparire meno cogente, rispetto ad altre forme di procedimenti concorsuali.

Ma, in primo luogo, va tenuto in debita considerazione il collegamento tra la presenza di una siffatta componente e la salvaguardia del principio di imparzialità (su cui vd. *infra*); in secondo luogo, sembra alla Sezione che, anche nelle commissioni di concorsi interni per soli titoli, debba essere assicurato quel minimo di competenza tecnica che consenta di effettuare una valutazione oggettiva dei titoli dei candidati.

Per attenersi alla vicenda concorsuale in esame, sembra difficile che il consiglio di amministrazione della regione, nella veste di commissione giudicatrice, possa verosimilmente valutare il «contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale» fornito da pubblicazioni scientifiche o l'attinenza e/o omogeneità di titoli di studio o di abilitazione «alle mansioni proprie del profilo cui si succede» (vd. alleg. B al d.p.g.r. 29 settembre 1983, n. 0566). A nulla rilevando poi — se non sotto il profilo della dubbia legittimità di parte dei criteri di valutazione — il basso punteggio attribuito ai titoli di tale natura.

5. — Ma è sotto il profilo della imparzialità amministrativa (e, di conseguenza, del buon andamento nonché, per l'evidenziato riflesso che ne deriva sulla posizione dei concorrenti, già in servizio, in relazione all'art. 98, primo comma, della Costituzione) che la scelta legislativa suscita maggiori dubbi.

È comunemente accolta la considerazione che le commissioni giudicatrici dei concorsi sono organi chiamati a emettere giudizi di ordine oggettivo sulla preparazione dei candidati (quale si evinca da prove di esame o dalla valutazione di titoli) e — nei concorsi interni — sulla qualità del servizio dai medesimi reso nell'amministrazione.

L'esigenza di imparzialità — per la salvaguardia delle legittime aspirazioni dei concorrenti e del buon andamento dell'organizzazione amministrativa — è dunque connaturale alla procedura concorsuale e impone una composizione della commissione giudicatrice che, per la quanto meno prevalente provenienza dei commissari da apparati estranei all'amministrazione procedente e, preferibilmente, caratterizzati — oltre che da una preparazione tecnica adeguata da una istituzionale posizione di neutralità, sia idonea a soddisfare l'esigenza di terzietà dei commissari, e della commissione unitariamente considerata, nei confronti degli aspiranti e, in certa misura, della stessa amministrazione che ha bandito il concorso (cfr., per analogo ordine di argomentazioni, ma riferito a fattispecie diversa. Ad plen. 22 febbraio 1972, n. 2).

Tali considerazioni possono trovare un'attenuazione, in forza delle peculiarità delle situazioni, in fattispecie determinate, in cui prevale ora il carattere fiduciario dei posti messi a concorso (Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 331), ora il particolare sistema di nomina alla docenza universitaria (Corte costituzionale 24 luglio 1972, n. 43 e 30 dicembre 1986, n. 620).

Ma, in linea generale, i principi posti dall'art. 97 e 98, primo comma, della Costituzione sembrano richiedere al legislatore, pur nella discrezionalità in ordine ai sistemi di progressione in carriera da scegliere, di assicurare comunque l'imparzialità di una congrua e oggettiva valutazione del concorrente (Corte costituzionale 23 dicembre 1987, n. 603), onde «operare la scelta dei migliori in numero corrispondente a quello dei posti disponibili» (Corte costituzionale 30 dicembre 1986, n. 620).

A siffatto criterio non sembra corrispondere, già in sé considerata, una previsione normativa — come quella in esame — che individui nel consiglio di amministrazione dell'ente la commissione giudicatrice.

E i dubbi di costituzionalità che una siffatta previsione normativa inducono in astratto, risultano nella specie corroborati da una valutazione in concreto — da cui non sembra possa prescindersi per trarne considerazioni sul modello organizzativo prescelto dal legislatore — dell'operato della commissione del concorso in esame, quale si evince dalla lettura della deliberazione del 13 settembre 1984.

L'abbandono della seduta della commissione, di volta in volta, da parte di componenti direttamente o indirettamente interessati alla valutazione di una singola posizione sembra a dir poco affievolire la necessaria apparenza di imparzialità dell'operato della commissione, atteso che quegli stessi componenti saranno poi chiamati a valutare la posizione concorsuale di altro componente, che li ha in precedenza valutati, il quale a sua volta abbandonerà la seduta.

6. — Le riferite circostanze — che non possono essere considerate alla stregua di un mero accidente di fatto essendo connaturale alla scelta istituzionalmente operata dal legislatore di far gestire un concorso interno a un organismo interno all'ente — ingenerano un ulteriore dubbio di costituzionalità della norma di legge, con riferimento agli artt. 97 e 3, quest'ultimo riguardato sotto il profilo della manifesta irragionevolezza.

Il principio secondo cui le commissioni di concorso operano come collegio perfetto — cioè con la partecipazione di tutti i componenti — è comunemente accolto nella giurisprudenza amministrativa (dalla quale è stato esteso a tutti i tipi di commissioni giudicatrici: Cons. Stato, V, 13 marzo 1981, n. 83, IV, 20 febbraio 1989, n. 108 e VI 13 aprile 1991, n. 182 per le commissioni aggiudicatrici di gare; VI, 6 aprile 1987, n. 230; per una commissione istituita dall'Unire per la graduazione di aspiranti a concessione; VI, 17 febbraio 1988, n. 189, per i consigli di classe — si badi — aventi funzioni di commissione giudicatrice). Esso trova riscontro anche nella giurisprudenza costituzionale (sentenza 30 dicembre 1986, n. 620, cit.), in relazione alle procedure concorsuali, in cui deve instaurare comparazione e graduazione tra gli aspiranti.

Tale principio trova giustificazione nell'esigenza — che sembra avere valenza costituzionale in relazione agli indicati parametri di riferimento — di assicurare oggettività, uniformità e imparzialità di giudizio, attraverso la non mutevole composizione dell'organo deputato a rendere il giudizio.

Orbene, la scelta operata dal legislatore della regione Friuli conduce a una alternativa obbligata, puntualmente verificatasi in concreto: o la commissione deve operare come collegio imperfetto, quanto meno per rispettare, se non altro formalmente, le regole in tema di astensione e incompatibilità; ovvero, qualora voglia rispettare le suddette regole, non può tecnicamente funzionare.

E tale impossibilità — che colora la norma regionale del rilevato sospetto di incostituzionalità, in quanto si delinea una scelta obbligata per l'organo amministrativo tra impossibilità e illegittimità di funzionamento — è da ritenere insita nella scelta dal legislatore.

Sembra in conclusione alla Sezione che possa dubitarsi della legittimità costituzionale dell'art. 24, comma quinto, della legge regionale Friuli 14 giugno 1983, n. 54, con riferimento agli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione.

7. — La questione di costituzionalità — non manifestamente infondata — è altresì rilevante nel presente giudizio, in quanto — essendo stato ritenuta, nella *coeva* decisione parziale della Sezione, l'ammissibilità e la procedibilità sia dei ricorsi di primo grado che degli appelli — l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità travolgerebbe l'intera procedura concorsuale, atteso il carattere logicamente preliminare della censura, attinente alla commissione giudicatrice, denunciata e accolta dal tribunale amministrativo.

Il presente giudizio deve essere pertanto sospeso e va disposta la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, quinto comma, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1983, n. 54;*

*Sospende il giudizio e ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della segreteria, copia della presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.*

Così deciso in Roma, addì 10 dicembre 1991

*Il presidente:* BUSCEMA

*Il consigliere estensore:* PATRONI-GRIFFI

*Il segretario:* (firma illeggibile)

N. 741

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1992 dalla Corte di cassazione  
sul ricorso proposto da Di Bella Franco contro il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ed altri.*

**Professioni - Ordine dei giornalisti - Procedimento disciplinare - Deliberazione del Consiglio nazionale - Impugnazioni - Organi competenti: tribunale, corte di appello e Corte di cassazione - Procedimento in camera di consiglio - Lamentata violazione del principio di pubblicità delle udienze.**

(Legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 64, primo comma).

(Cost., art. 101).

#### LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Di Bella Franco, elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone, 28, presso l'avv. Roberto Aloisio, che lo rappresenta e difende con l'avv. Corso Bovio per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente, contro il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in persona del suo presidente *pro-tempore* ing. Guido Guidi, elettivamente domiciliato in Roma, via Paisiello, 55, presso l'avv. prof. Franco Gaetano Scoca, che lo rappresenta e difende per delega a margine del controricorso, controricorrente, e contro il Consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti per la Lombardia e proc. gen. presso la corte di appello di Milano, intimati, per la cassazione della sentenza n. 867/90 della corte di appello di Milano del 3 aprile 1990-27 aprile 1990;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 giugno 1992 dal consigliere Volpe;

È comparso l'avv. Bovio, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

È comparso l'avv. Scala, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Sentito il p.m., in persona del sostituto procuratore generale dott. Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

#### RILEVA IN FATTO

Con deliberazione del 12 ottobre 1981 il Consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti per la Lombardia iniziava d'ufficio, ai sensi dell'art. 48 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), procedimento disciplinare nei confronti del dott. Franco di Bella, già direttore del Corriere della Sera, per essere venuto meno, in conseguenza della sua iscrizione alla loggia massonica P2, ai doveri previsti dall'art. 2 di detta legge, e cioè ai doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede, nonché al dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori; per essersi reso in tal modo colpevole di un fatto non conforme al decoro e alla dignità professionale, che comprometteva la propria reputazione e la dignità dell'Ordine.

A conclusione di tale procedimento il Consiglio regionale infliggeva al Di Bella la sanzione della censura con deliberazione del 13 dicembre 1982, la quale veniva ribadita dal Consiglio nazionale con deliberazione del 28 marzo 1985, a sua volta impugnata dal Di Bella, ai sensi dell'art. 63 della legge professionale, innanzi al tribunale di Milano.

Rimessa per due volte la causa alla Corte costituzionale, che, con ordinanze nn. 137/1987 e 1096/1988, dichiarava la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, il tribunale, con sentenza in data 18-24 luglio 1989, rigettava la domanda.

Interponeva appello il Di Bella, ma la corte di appello di Milano, con sentenza del 3-27 aprile 1990, lo rigettava.

Ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 65 della legge professionale, il Di Bella sulla base di nove motivi, successivamente illustrati con memoria.

Resiste con controricorso il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

Gli altri intimati non si sono costituiti.

#### OSSERVA IN DIRITTO

Con il ricorso — in aggiunta alle censure mosse con i motivi d'impugnazione — il Di Bella ripropone le questioni sulla peculiarità del giudizio disciplinare dei giornalisti che hanno costituito oggetto delle eccezioni di legittimità costituzionale a suo tempo sollevate, riguardanti l'imparzialità e l'indipendenza dell'organo giudicante.

Su tali questioni — relative all'art. 63, terzo comma, della legge professionale, il quale prevede una particolare composizione sia del tribunale sia della corte di appello nella fase giudiziaria del procedimento in materia disciplinare — non è il caso di ritornare dopo le ricordate ordinanze della Corte costituzionale, che le ha dichiarate manifestamente infondate.

Ma il Di Bella sostiene anche che, non essendo prevista alcuna udienza pubblica né dinanzi agli organi amministrativi né dinanzi al tribunale prima e alla corte d'appello poi, che infatti, hanno proceduto col rito della camera di consiglio, si verifica un contrasto sia con i principi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che all'art. 6 pone proprio il principio della pubblicità delle udienze, sia con quanto recentemente ritenuto dalla Corte costituzionale in tema di pubblicità delle udienze delle commissioni tributarie con la sentenza 16 febbraio 1989, n. 50.

Con la memoria ex art. 378 del c.p.c. il Di Bella insiste sulla portata del principio della pubblicità delle udienze, attinente all'esercizio corretto della funzione giurisdizionale, e sostiene che la negazione all'incolpato del diritto di assistere alle udienze, verificatasi nel caso di specie, costituendo palese violazione di detto principio, determina la nullità dell'intero giudizio disciplinare.

Ritiene il Collegio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, primo comma, della citata legge 3 febbraio 1963, n. 69, in relazione all'art. 101, primo comma, della Costituzione, limitatamente alla sola azione giudiziaria prevista dall'art. 63 della stessa legge come mezzo di impugnazione o reclamo contro le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine in materia disciplinare.

Invero, la Corte costituzionale, pur facendo salve possibili eccezioni «in riferimento a determinati procedimenti, quando abbiano obiettiva e razionale giustificazione», ha posto in luce la regola generale della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, da ritenersi implicita nei principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della giurisdizione, in base al precetto costituzionale dell'art. 101, primo comma, della Costituzione, trovando fondamento l'amministrazione della giustizia nella sovranità popolare.

Poiché, dunque, in base alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, il procedimento in materia disciplinare si articola in due fasi, l'una di carattere amministrativo, innanzi al Consiglio regionale dell'ordine, le cui deliberazioni possono essere impugnate con ricorso al Consiglio nazionale; l'altra, di carattere giudiziario, che è di competenza del tribunale ordinario, innanzi al quale possono impugnarsi le deliberazioni del consiglio nazionale, con il rimedio ulteriore del ricorso alla corte di appello avverso la sentenza del tribunale, la questione di legittimità costituzionale, come sopra precisata, si pone solo per la disciplina della seconda fase, per il carattere giurisdizionale di questa.

Il primo comma dell'art. 64 della legge professionale dei giornalisti dispone, infatti, che il tribunale e la corte d'appello provvedano, con sentenza, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

Non può, dunque, dirsi privo di rilievo, con riferimento al problema in esame, l'assunto del ricorrente basato sul richiamo alla predetta sentenza della Corte costituzionale e, quindi, alla regola della pubblicità delle udienze, «la quale, espressione di civiltà giuridica, è prevista in vari atti internazionali» (tra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che la prevede all'art. 6, escludendola solo «quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia»).

Si impone, pertanto, la sospensione del giudizio (che non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione dell'accennata questione), con rimessione degli atti alla Corte costituzionale, affinché dica se l'art. 64, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 128 del c.p.c. (principio della pubblicità delle udienze) al giudizio innanzi al tribunale e alla corte d'appello in materia disciplinare, sia in contrasto con l'art. 101, primo comma, della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, in relazione all'art. 101, primo comma, della Costituzione;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Roma il 2 giugno 1992 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione.

*Il presidente: VELA*

*Il cancelliere: D'AMBROSIO*

N. 742

*Ordinanza emessa il 20 maggio 1992 dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - L'Aquila, sui ricorsi riuniti proposti da Fontana Osvaldo ed altro contro il Comando generale del corpo della guardia di finanza*

**Impiego pubblico - Appuntati scelti della Guardia di finanza in possesso della idoneità al grado superiore - Mancata previsione della possibilità di inquadramento nel grado di vicebrigadiere come, viceversa, previsto per gli appuntati scelti della polizia - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., considerato che gli agenti della Guardia di finanza sono inquadrati tra le forze di polizia al pari degli agenti della Polizia di Stato, dei carabinieri e della polizia penitenziaria - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991.**

(Legge 1° aprile 1981, n. 121, artt. 16 e 36, p. X, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 97).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 699/1990 proposto da Fontana Osvaldo e Valente Tullio, rappresentati e difesi dall'avv. Cesidio Gualtieri, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in L'Aquila, alla via Paganica n. 66, contro il Comando generale del corpo della guardia di finanza, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila presso cui è domiciliato *ex lege*, per l'annullamento dei provvedimenti negativi impliciti rispettivamente formati dagli attuali concludenti con domande 2 aprile 1990 e successive diffide 18 giugno 1990, tendenti ad ottenere l'inquadramento in superiore grado; nonché dei dinieghi espliciti successivamente comunicati agli interessati in data 26 agosto 1990;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 20 maggio 1992 il consigliere relatore dott. Giuseppe Carinci e uditi, altresì, l'avv. Cesidio Gualtieri, per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Angelo Piccirillo, per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### FATTO

I ricorrenti sono ambedue appuntati scelti di u.p.g. appartenenti al Corpo della guardia di finanza, in servizio a L'Aquila: il Fontana presso il locale comando di compagnia e il Valente presso la sezione di p.g. della procura della Repubblica.

A suo tempo gli stessi, dal 1965 il Fontana e dal 1968 il Valente, sono risultati idonei per il conferimento del grado di vicebrigadiere, pur non essendo stati nominati nel grado per carenza di posti.

In ragione di ciò hanno presentato separate istanze al Comando generale del corpo di appartenenza per ottenere il conferimento del grado superiore, in applicazione della normativa relativa al nuovo ordinamento sull'amministrazione della pubblica sicurezza, disciplinato con d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336.

Decorsi invano i termini, hanno notificato atto di diffida, formando il silenzio-rifiuto in data 19 luglio 1990.

Successivamente, e precisamente in data 3 agosto 1990, il Comando generale ha respinto formalmente le due istanze, ritenendole prive di fondamento giuridico. Le determinazioni sono state portate a conoscenza degli interessati rispettivamente in data 26 e 27 agosto 1990.

Sia i provvedimenti negativi impliciti che le determinazioni esplicite di diniego sono stati ritenuti illegittimi dal Fontana e dal Valente i quali hanno provveduto a impugnarli presso questo tribunale.

Nel gravame hanno dedotto vizi di violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 36, X, n. 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, in rapporto all'art. 16, primo comma, della stessa; violazione dell'art. 16 del d.P.R. n. 336/1982.

Sostengono i ricorrenti che essi, in quanto appartenenti al Corpo della guardia di finanza, debbono ritenersi compresi nelle «forze di polizia», così come definite dall'art. 16 della indicata legge n. 121/1981, e che debba, di conseguenza, essere loro riconosciuto il grado di vicebrigadiere, atteso che rivestono il grado di appuntato e sono risultati idonei, anteriormente all'entrata in vigore della normativa in riferimento, nel concorso per il conferimento di detto grado.

Né potrebbe esservi di ostacolo l'appartenenza al Corpo della guardia di finanza, in quanto il nuovo ordinamento contempla globalmente e indiscriminatamente le forze di pubblica sicurezza. Il beneficio, peraltro, non potrebbe essere inibito dalle disposizioni degli ordinamenti di appartenenza, con i quali anzi il relativo diritto va armonizzato, nel senso che alla seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti di cui alla legge n. 121/1981, non può che corrispondere il grado di brigadiere nell'ordinamento del loro corpo.

I provvedimenti negativi espliciti — continuano i ricorrenti — sono comunque viziati da eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto si limitano soltanto, riguardo alle istanze avanzate, alla mera affermazione di difetto di fondamento giuridico.

In via tuzioristica gli stessi osservano che la indicata disposizione legislativa, ove non dovesse ravvisarsi applicabile anche agli inquadrati nel Corpo della guardia di finanza, sarebbe certamente in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione per la evidente discriminazione tra gli appartenenti a forze di polizia. In tale ipotesi chiedono che di essa vada sollevata eccezione di illegittimità costituzionale.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata la quale ha ritenuto il ricorso del tutto infondato e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

Sostiene la difesa della resistente che la nomina a vice brigadiere della guardia di finanza è disciplinata da una precisa normativa in relazione alle specifiche esigenze ordinali del corpo e la richiesta estensione del beneficio previsto dalla legge n. 121/1981 confligge con i principi ermeneutici di determinazione del significato della legge, atteso anche l'indicazione normativa che si riscontra nell'art. 3 della stessa disposizione dov'è indicato che «l'amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale».

Tenuto conto della peculiarità delle discipline dettate, non esiste allo stato attuale l'omogeneità della disciplina giuridica ed economica rappresentata dai ricorrenti, attesa anche la diversa organizzazione della Polizia di Stato, dovuta a specifiche e concrete esigenze di funzionalità del nuovo ordinamento, circostanza che toglie ogni comparazione con il personale del Corpo della guardia di finanza, che ha continuato a essere distribuito su un numero inferiore di ruoli.

Nemmeno sussiste il ritenuto difetto di motivazione.

Inconsistente si rivela infine — conclude la difesa dell'amministrazione — anche l'eccepita illegittimità costituzionale della norma, non sussistendo alcuna violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Con memoria del 27 aprile 1991 la difesa dei ricorrenti ha provveduto a illustrare i motivi dedotti, sottolineando, in particolare, che la rivendicazione posta con ricorso deriva dal contenuto dell'art. 16 della legge n. 121/1981, che, riferendosi a tutte le «forze di polizia», tra cui non può essere compresa la guardia di finanza, indica che il trattamento economico fra tutti gli appartenenti deve necessariamente essere omogeneo, anche se resta fermo lo specifico ordinamento di appartenenza.

Anche l'evoluzione interpretativo-applicativa dei principi citati, riconosciuta in giurisprudenza, e l'elaborazione normativa successivamente intervenuta, stanno a dimostrare la necessità obiettiva di riallineamento nei livelli retributivi del personale di polizia.

All'udienza del 20 maggio 1992, sentiti i difensori delle parti, il ricorso è stato assegnato in decisione.

#### DIRITTO

Come indicato in narrativa, i ricorrenti contestano la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui all'art. 36, X, n. 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, in rapporto all'art. 16, primo comma, della stessa legge, avendo l'amministrazione di appartenenza negato, con le determinazioni del 3 agosto 1990, il loro inquadramento nel grado di vicebrigadiere, mentre essi sostengono di averne diritto, rivestendo il grado di «appuntato scelto» ed essendo in possesso dell'idoneità al grado superiore.

Ciò sull'assunto che il nuovo ordinamento introdotto con la legge invocata contempla globalmente le forze di polizia, di cui loro fanno parte in virtù dell'art. 16 citato, in quanto appartenenti al Corpo della guardia di finanza.

In tal senso hanno ritenuto illegittime le determinazioni dell'amministrazione che tale beneficio hanno disconosciuto e le hanno impugnate chiedendone l'annullamento.

Il collegio è del parere che alla stregua della normativa indicata il ricorso non potrebbe trovare accoglimento.

Invero, come sostiene la difesa dell'amministrazione, la distribuzione dei sottufficiali e degli appuntati nel Corpo della guardia di finanza è ordinato secondo esigenze proprie in relazione a concrete e specifiche ragioni organizzative e di funzionalità dettate dal proprio ordinamento.

Tale ordinamento, in particolare, ha ripartito il personale delle categorie sottordinate in due distinti ruoli: quello dei finanziari e appuntati e quello dei sottufficiali. Nel silenzio della legge, pertanto, non sembra potersi ritenere che il passaggio da un ruolo all'altro, in che si concretizza in effetti la richiesta dei ricorrenti, possa automaticamente estendersi alla loro posizione, sulla base della disciplina dettata specificamente per il personale appartenente alla pubblica sicurezza, diversamente organizzato.

Mancano, in definitiva, nell'ordinamento, quelle disposizioni di legge che esplicitamente stabiliscano l'estensione al caso degli appuntati della guardia di finanza, nel caso ricorrano le condizioni poste dall'art. 36, X, n. 3 della legge n. 121/1981, l'inquadramento al grado superiore di vice brigadiere.

Assume allora rilevanza la questione di costituzionalità della disciplina suddetta, eccipita sia pure in via tuzioristica dai ricorrenti.

Il collegio non ignora la complessa problematica insorta attorno alla legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dato all'amministrazione della pubblica sicurezza, e la cospicua giurisprudenza che su di essa si è formata.

Le questioni insorte hanno avuto a riferimento, nella maggior parte dei casi, l'art. 43 della legge, con verifica della possibilità di estensione della normativa da essa dettata alle altre forze che concorrono globalmente alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, così come indicate nel precedente art. 16, in cui è stato esplicitamente previsto che oltre alla polizia di Stato, sono «forze di polizia», l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, e, salve le relative attribuzioni e le normative dei vigenti regolamenti, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

In argomento la giurisprudenza ha riconosciuto in maniera pressoché unanime, in ragione della omogeneità delle funzioni svolte da tutte le forze di polizia, in particolare per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, il diritto al trattamento economico previsto per il personale della polizia di Stato (Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991; Corte dei conti, sezione contr. Stato, n. 43 del 23 luglio 1990; t.a.r. Lazio, sezione I-bis, n. 1614 dell'11 novembre 1989).

Il caso che si presenta oggi in esame rivela profili particolari, ma egualmente si inserisce nell'ambito della su esposta problematica.

Come si è visto, la rivendicazione posta dagli interessati concerne il diritto alla nomina nel grado superiore di brigadiere, in relazione alle previsioni dell'art. 36, X, n. 3, della citata legge n. 121.

In poche parole i ricorrenti intendono sostenere che, poiché l'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, contempla, nelle forze di polizia, anche il Corpo della guardia di finanza, e poiché quanti, nell'ambito delle forze di polizia, alla data di entrata in vigore della citata legge rivestivano il grado di appuntato ed erano risultati idonei a concorsi per il conferimento del superiore grado di vicebrigadiere di p.s. dovevano essere inquadrati nella seconda qualifica del grado di sovrintendenti, analogo beneficio doveva essere riconosciuto anche a tutti gli appuntati idonei, come loro, al grado superiore, comunque facenti parte delle forze di polizia.

In relazione alla questione posta e alle considerazioni già svolte, non può essere passata sotto silenzio la omogeneità di posizioni e funzioni del personale appartenente alla guardia di finanza, rispetto ai dipendenti di pari posizione della polizia di Stato, onde non appare manifestamente infondata la dedotta eccezione di illegittimità costituzionale, in riferimento alla indicata disposizione legislativa lì dove questa non prevede per i soggetti che, come i ricorrenti, sono in possesso dei relativi requisiti, la stessa possibilità di inquadramento stabilita per i dipendenti che appartengono all'amministrazione della pubblica sicurezza.

Sulla omogeneità di funzioni delle forze di polizia, pur nella diversità dei rispettivi ordinamenti, la stessa Corte costituzionale ha avuto modo già di pronunciarsi per quanto concerne il personale appartenente all'Arma dei carabinieri (sentenza n. 277 del 3-12 giugno 1991) e non appare che il Corpo della guardia di finanza si ponga, per tale profilo, in una posizione diversa.

Ciò tanto più che la possibilità di passaggio dell'appuntato al grado superiore di brigadiere, una volta conseguita la relativa idoneità, apparteneva secondo l'ordinamento previgente, anche al Corpo della guardia di finanza e lo stabilire un trattamento differenziato per i due casi appare realizzare concretamente una ingiustificata discriminazione.

Circa, poi, la possibilità di riconoscimento di posizioni giuridiche di pari livello, anche se in riferimento al servizio pregresso, si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, rimettendo, per un problema che si presenta analogo a quello in esame, la relativa questione all'esame della Corte costituzionale (Cons. St., sezione IV, ord. n. 212 del 27 marzo 1991).

Su questa, l'eccellentissima Corte si è già pronunciata con la citata sentenza n. 277 del 3-12 giugno 1991 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, e nota in calce alla medesima legge 1° aprile 1981, n. 121.

Di conseguenza la stessa sezione del Consiglio di Stato ha affermato, con sentenza n. 986 del 25 novembre 1991, che a seguito della caducazione della regola generale contenuta nel citato art. 43, va riconosciuta l'equiparazione tra i vari gradi dei sottufficiali dei carabinieri e le varie qualifiche del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, il che rafforza la tesi che si prospetta.

Ancora a sostegno di quanto su esposto va aggiunta l'osservazione sull'evoluzione interpretativa-applicativa sviluppatasi in materia (tuttavia non utile e risolvere in modo definitivo il caso in questa sede) in relazione alla successiva elaborazione normativa riguardante il trattamento giuridico ed economico delle diverse categorie di appartenenti alle forze di polizia.

Meritano particolare considerazione, anche secondo quanto osservato dalla difesa dei ricorrenti, le ultime disposizioni legislative, come l'art. 16 del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito con modificazioni nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, che ha disposto espressamente l'adeguamento della rispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche e ai gradi per il personale delle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121; nonché, per quanto più particolarmente interessa il caso in esame, la legge 15 dicembre 1990, n. 395, relativa al Corpo della polizia penitenziaria (pure compreso nell'art. 16 della legge n. 121), il cui art. 14, lett. c), punto 3), ha espressamente previsto il beneficio dello scorrimento al grado superiore del personale risultato idoneo, con ciò confermando il principio della piena omogeneizzazione che è alla base della pretesa avanzata dai ricorrenti.

In concreto, cioè, sembra al collegio che gli artt. 16 e 36 della legge n. 121/1981 si pongano in contrasto, condividendo in ciò quanto osservato nel ricorso, con l'art. 3 della Costituzione, apparendo ingiustificato il diverso trattamento riservato ai dipendenti di pari posizione appartenente al Corpo della guardia di finanza rispetto a quello della Polizia di Stato, e con il successivo art. 97, venendo gli stessi articoli a concretizzare una violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

Non sussistono dubbi, per altro verso, che la questione sia rilevante, atteso che in riferimento alla sua soluzione ne resta influenzato concretamente il presente giudizio, per gli effetti che si riflettono nei confronti dei provvedimenti impugnati.

Questo Collegio è pertanto del parere di sollevare, la questione di legittimità costituzionale nei limiti e nei sensi su indicati, e di disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previ gli adempimenti di rito, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con contestuale sospensione del presente giudizio sino all'esito di quello incidentale di legittimità costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 36, X, n. 3, della legge 1º aprile 1981, n. 121, nella parte in cui questi non prevedono la possibilità di inquadramento nel grado di vice brigadiere degli appuntati appartenenti al Corpo della guardia di finanza che risultano in possesso della idoneità al grado superiore;*

*Sospende il giudizio instaurato con il ricorso indicato in epigrafe fino alla decisione della deferita questione di legittimità costituzionale e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone altresì che a cura della segreteria di questo tribunale amministrativo la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 20 maggio 1992.

*Il presidente: MONTEROSSO*

*Il consigliere, rel. est.: CARINCI*

*Il consigliere: SPECA*

N. 743

*Ordinanza emessa il 9 ottobre 1992 dal tribunale di Mantova, sezione lavoro  
nel procedimento civile vertente tra Chiodini Iolanda e I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Ratei di pensione erogati in misura non dovuta - Non ripetibilità, salvo il dolo del percipiente - Sopravvenienza di legge, presentata come interpretativa, ma contenente quattro innovazioni relative alle condizioni per la ripetibilità delle somme pagate e non dovute - Applicabilità della stessa - Irragionevolezza, atteso il contrasto dell'interpretazione autentica con consolidata giurisprudenza - sottrazione agli organi giudicanti del potere di interpretazione delle norme - Violazione dei principi di soggezione del giudice alla sola legge e di indipendenza della magistratura - Incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati per le esigenze di vita.**

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, primo comma; legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 38, 101 e 104).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

#### FATTO PROCESSUALE

Con ricorso, depositato il 1° marzo 1990, al pretore di Manova in funzione di giudice del lavoro Iolanda Chiodini esponeva quanto segue.

In data 12 dicembre 1988 ella aveva ricevuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Mantova, una lettera raccomandata con la quale le si comunicava che era stato a suo carico accertato un indebito di L. 14.496.790, invitandola al rimborso.

Secondo l'I.N.P.S., le sarebbe stata indebitamente attribuita l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di vecchiaia, decorrente dal 1° maggio 1984, per il periodo 1° agosto 1984-31 dicembre 1988.

Ella aveva allora ricorso, con nota del 23 dicembre 1988, al comitato provinciale dell'I.N.P.S., osservando che in materia di assicurazioni sociali il provvedimento di rettifica non aveva effetto retroattivo, per le pensioni concesse sia su erronea valutazione di fatti noti, sia sull'erronea supposizione ed obliterazione di norme.

In difetto di una norma che limitava le conseguenze dell'annullamento, si doveva ritenere che, decorso l'anno dalla comunicazione dell'avviso di assegnazione della pensione o di maggiorazione della stessa, le successive rettifiche di eventuali errori di liquidazione, purché non dovute a dolo dell'interessato, erano possibili solo per il futuro, sicché l'I.N.P.S. non poteva ripetere le somme erroneamente pagate.

La deroga al principio enunciato nell'art. 2033 del c.c. era giustificata dalla particolare situazione in cui si sarebbe trovato il pensionato, se fosse stato esposto al rischio di dover restituire somme percepite in buona fede e in base a provvedimenti formalmente ineccepibili, e spese per sopperire ad esigenze elementari di vita.

Con nota del 17 novembre 1989 l'I.N.P.S. aveva respinto il ricorso.

Peraltro la pretesa dell'istituto era senza dubbio infondata di fronte al chiaro disposto dell'art. 52 cpv., della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Chiedeva pertanto che si accertasse l'inesistenza del suo asserito obbligo di rimborso dei ratei indebitamente corrisposti.

Costitutosi il contraddittorio, l'ente convenuto replicava nel modo che di seguito si espone.

In primo luogo, la domanda era improponibile, atteso che la ricorrente aveva fatto acquiescenza alla richiesta di rimborso, chiedendo di estinguere l'indebito mediante trattenute mensili di L. 100.000 sul trattamento pensionistico e riconoscendo — all'evidenza — il proprio obbligo.

All'epoca era ancora pendente il ricorso amministrativo, ma nelle more era intervenuto l'art. 52 della legge n. 88/1989, per cui, prima di procedere giudizialmente, l'interessata avrebbe dovuto chiedere un riesame della questione alla luce delle nuove disposizioni di legge. Invece aveva persino ommesso di comunicare all'Istituto la sua intenzione di agire in giudizio, violando l'accordo stipulato in sede nazionale dal patronato cui aveva affidato la propria assistenza.

Comunque il ricorso era nullo per carenza assoluta di motivazione, non avendo la Chiodini indicato la ragione per la quale l'invocato art. 52 sarebbe applicabile.

In ogni caso, la ricorrente non avrebbe potuto invocare la sanatoria prevista dalla citata disposizione.

Infatti Iolanda Chiodini, con la domanda di pensione del 12 novembre 1984 aveva dichiarato un reddito da lavoro dipendente pari a L. 7.185.000, e la pensione risultava parzialmente integrata al minimo (maggio 1984, L. 202.400 anziché 332.000). Successivamente, a seguito di revisione generalizzata, nel 1985, la Chiodini aveva dichiarato redditi inferiori a quelli posseduti, omettendo di segnalare i redditi da pensione di reversibilità. Dopo tale dichiarazione, era stata ricostituita in aumento la pensione integrata al minimo, con la corresponsione alla pensionata, nel corso del 1987, della somma di L. 4.799.225, per arretrati.

Soltanto il 15 dicembre 1987 la pensionata aveva presentato le dichiarazioni reddituali relative agli anni 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987, a seguito delle quali si doveva procedere alla riduzione della pensione per superamento dei limiti di reddito.

L'omessa dichiarazione degli effettivi redditi realizzava un'ipotesi di dolo.

Comunque mancava il presupposto imprescindibile dell'errore ascrivibile all'istituto: si era trattato della mera conseguenza della successiva acquisizione di fatti (il superamento dei limiti di reddito) che solo gli interessati potevano dichiarare.

Né erano riconducibili a errori dell'ente i tempi di attuazione, a causa della molteplicità dei trattamenti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale invocava quindi:

- 1) la declaratoria d'improponibilità della domanda;
- 2) comunque, la sua reiezione perché infondata;
- 3) in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente al pagamento della somma di L. 14.496.790, con gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Venivano prodotti documenti e disposta l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio; all'esito dell'istruttoria, con decisione del 5 febbraio 1992 l'adito pretore così provvedeva:

respingeva la domanda di Iolanda Chiodini;

in accoglimento della domanda riconvenzionale e dell'I.N.P.S., condannava l'attrice al pagamento della somma di L. 14.496.790, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;

compensava fra le parti le spese processuali;

poneva a carico dell'erario quelle sostenute dall'attrice.

Il primo giudice perveniva a tale decisione sulla premessa delle seguenti considerazioni.

L'eccezione di nullità era infondata, atteso che la domanda si presentava sufficientemente motivata, tanto da aver conseguito all'I.N.P.S. da difendersi adeguatamente.

Parimenti da disattendere era l'eccezione d'improponibilità della domanda: la pretesa acquiescenza della ricorrente alla richiesta di rimborso da parte dell'ente convenuto era contraddetta dalla pendenza del ricorso amministrativo precedentemente proposto.

Nel merito, la domanda era priva di fondamento. L'art. 52 della legge n. 88/1989, univocamente interpretata dalla Corte di cassazione nel senso della generale irripetibilità delle prestazioni indebitamente corrisposte dagli istituti previdenziali, con l'unico limite costituito dal dolo dell'interessato, aveva formato oggetto di una recente legge d'interpretazione autentica, la n. 412 del 31 dicembre 1991, la quale aveva codificato come causa di ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte la condotta dell'interessato, il quale ometta di segnalare o segnali in modo incompleto «fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente». Risultava dunque superfluo l'accertamento del dolo della ricorrente, la quale infatti aveva reso una segnalazione incompleta dei propri redditi, con ciò inducendo l'I.N.P.S. a corrisponderle la non dovuta integrazione al trattamento minimo della pensione di vecchiaia per il periodo dal 1° agosto 1984 al 31 dicembre 1988.

Tale condotta rendeva giustificata la domanda riconvenzionale.

Avverso detta pronuncia Iolanda Chiodini proponeva appello al tribunale di Mantova, con ricorso depositato il 17 aprile 1992, per i seguenti motivi.

L'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di interpretazione autentica dell'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, era incostituzionale in relazione agli artt. 3, 38, 101 e 104 della Costituzione.

In ogni caso, l'operato dell'I.N.P.S., nella fattispecie, non era stato immune da errori. Infatti era se era vero che nelle dichiarazioni reddituali dagli anni 1983, 1984 e 1985 l'interessata aveva riportato soltanto i redditi catastali della casa d'abitazione (che non dovevano, peraltro, essere indicati), omettendo di menzionare quello relativo alla pensione di reversibilità, era altrettanto vero che nella stessa domanda di pensione diretta del 16 novembre 1984 aveva esattamente riportato la titolarità anche di quella di reversibilità, per l'importo di L. 7.185.000.

Tale indicazione aveva comportato la liquidazione, nel 1985, della pensione diretta in misura ridotta proprio sul presupposto della titolarità della pensione di reversibilità.

Dunque l'I.N.P.S., pur essendo in possesso di tutti i dati conoscitivi, aveva emesso un provvedimento errato (la ricostituzione della pensione diretta), che ben avrebbe potuto evitare con un minimo di attenzione da parte del funzionario.

Da tali circostanze emergeva poi la sua assoluta mancanza di dolo, consideranto unico elemento ostativo all'irreperibilità dell'indebitato.

Tanto premesso, conveniva l'Istituto nazionale della previdenza sociale al giudizio di questo tribunale, per sentir accogliere la domanda proposta in primo grado e comunque, sospeso il giudizio, dichiarare non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale della norma suddetta e ordinare la trasmissione dagli atti alla Corte costituzionale.

In ogni caso, con integrale refusione delle spese di lite.

L'appellato si costituiva, affermando in primo luogo che la disposizione in esame era costituzionalmente legittima, ed osservando, nel merito, che la versione dei fatti fornita dall'appellante non poteva essere condivisa.

Infatti i documenti dimessi dimostravano che la legge 9 marzo 1989, n. 88, all'atto della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia (12 novembre 1984) aveva dichiarato d'aver prodotto, nel 1983, un reddito da lavoro dipendente pari a L. 7.016.000 e di prevedere, per l'anno 1984, un reddito (sempre da lavoro dipendente) di L. 7.185.000. Nel 1985, a seguito di revisione reddituale generalizzata, la legge 9 marzo 1989, n. 88, contrariamente a quanto in precedenza dichiarato, aveva indicato redditi da lavoro dipendente pari a L. 26.000 per l'anno 1983, L. 28.000 per l'anno 1984 e L. 28.000 per il 1985.

Sulla scorta di tale revisione, in base ai redditi dichiarati, la pensione di vecchiaia era stata ricostituita in aumento per integrazione al trattamento minimo e la relativa corresponsione alla pensionata — nel corso del 1987 — della somma di L. 4.799.225.

Alla fine del 1987 la Chiodini, avvedutasi chiaramente che l'integrazione al minimo non le spettava, aveva presentato all'I.N.P.S., il 15 dicembre 1987, una domanda complementare in bianco e con evidenti cancellature, con la quale intendeva indicare i redditi effettivamente goduti per gli anni 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987 (in via presuntiva).

Soltanto in questa occasione aveva posto in evidenza il godimento del trattamento pensionistico di reversibilità, indicato, nelle precedenti dichiarazioni, come proveniente da lavoro dipendente.

La Chiodini voleva in tal modo ovviare alle precedenti omissioni o imprecisioni, diversamente non rilevabili perché i controlli erano impostati esclusivamente sulle dichiarazioni reddituali da parte degli interessati e la programmazione meccanografica operava soltanto su questi dati.

Se vi fosse stato o meno il dolo dell'interessata poco importava. L'omessa o incompleta (nel caso in esame errata) segnalazione da parte della pensionata di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta — non conosciuti né conoscibili dall'ente erogatore in presenza di un controllo affidato alla responsabilità del pensionato — comportava la ripetibilità delle somme percepite dalla Chiodini.

In ogni caso, aggiungeva l'ente convenuto riportandosi alle deduzioni esposte in primo grado, mancava assolutamente un errore ad esso imputabile e non trovava applicazione la pretesa sanatoria.

Sulla premessa di tali argomentazioni, chiedeva la reiezione dell'appello e la conferma *in toto* dell'impugnata sentenza. Con il favore delle spese del secondo grado di giudizio.

Quindi la causa, sulle conclusioni tarscritte in epigrafe, all'esito dell'udienza di discussione del 9 ottobre 1992, veniva decisa come da dispositivo, di cui si dava lettura.

#### MOTIVI

Osserva il collegio come non vi siano elementi per ritenere che il comportamento della ricorrente — la quale ha reso un'incompleta segnalazione dei propri redditi, così inducendo l'Istituto nazionale della previdenza sociale a corrisponderle la non dovuta integrazione al trattamento minimo della pensione di vecchiaia per il periodo 1° agosto 1984 al 31 dicembre 1988 — sia di natura dolosa. Anzi, la circostanza che ella abbia di sua iniziativa, con la domanda rivolta all'I.N.P.S. in data 15 dicembre 1987 posto in evidenza gli effettivi redditi goduti negli anni precedenti, appare chiaro indice di buona fede.

Rileva altresì che il sistema di controllo automatizzato in uso presso l'ente previdenziale, reso necessario dalla molteplicità delle posizioni da vagliare, rendeva praticamente impossibile — nel caso in esame — la verifica della veridicità delle dichiarazioni della pensionata.

Tali rilievi inducono a ritenere che ai fini della decisione della controversia sia rilevante accertare la legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

La relativa questione si presenta non manifestamente infondata. Tale disposizione, infatti, interpretando autenticamente l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 — nel senso che gli ivi previsti casi di irripetibilità di somme indebitamente corrisposte da enti previdenziali devono ritenersi sussistenti allorché la corresponsione sia avvenuta in base a formale, definitivo provvedimento dagli enti stessi, del quale sia stata data espressa comunicazione

all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile al debitore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato — ed aggiungendo che l'omessa e incompleta segnalazione, da parte di quest'ultimo, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già noti all'ente, consente la ripetizione dell'indebitato, si pone in contrasto con gli artt 3, 38, 101 e 104 della Costituzione, in quanto la relativa norma risulta introdotta nell'ordinamento in difetto delle condizioni che legittimano un'interpretazione autentica; determina disparità di trattamento fra pensionati assoggettati alle disposizioni così interpretate e i pensionati ex dipendenti pubblici e comprime irragionevolmente l'entità del trattamento previdenziale ai primi spettante.

In proposito, il tribunale fa proprie le argomentazioni esposte dalla suprema Corte di cassazione con l'ordinanza n. 217 del 20 marzo 1992.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perchè si pronunci sulla legittimità dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di interpretazione autentica dell'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione agli artt. 3, 38, 101 e 104 della Costituzione, e sospende il procedimento;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, dandosene altresì comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Mantova, addì 9 ottobre 1992

*Il presidente: ABATE*

92C1303

N. 744

*Ordinanza emessa il 16 settembre 1992 dal pretore di Pisa  
nel procedimento penale a carico di Rossetti Francesco*

**Stupefacenti e sostanze psicotrope - Modalità di consegna e trasporto - Mancata ottemperanza - Regime sanzionatorio - Previsione di sanzione pecuniaria congiunta a pena detentiva anziché di pene alternative come contemplato nella legge n. 162/1990 - Ritenuto eccesso di delega.**

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 41, terzo comma).

(Cost., art. 76).

IL PRETORE

Sulla eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa, in relazione all'art. 76 della Costituzione;

Rilevato che l'art. 41, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, punisce con pena detentiva (arresto fino ad un anno) e pena pecuniaria (ammenda da lire un milione a lire venti milioni) chiunque consegna o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del detto articolo;

che tale fattispecie ricalca quella prevista dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, che, all'art. 41, prevede la sanzione alternativa della pena detentiva o di quella pecuniaria;

Rilevato altresì che l'importo della pena pecuniaria veniva quantuplicato dall'art. 103 della legge n. 685/1975 così come sostituito, insieme all'intero titolo XII di detta legge, dall'art. 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162, che peraltro, non modificava la caratteristica delle pene che rimanevano alternative;

Considerato, invece, che senza alcuna apparente ragione l'art. 41, primo comma, del d.P.R. n. 309/1990 cit. sanziona come si è visto, con pena congiunta quanto invece sanzionato con pena alternativa dal citato art. 41 della legge n. 685/1975, per cui, nel caso di specie appare evidente la violazione dell'art. 76 della Costituzione essendo riscontrabile un eccesso di delega al Governo in relazione alla modifica del regime sanzionatorio della fattispecie *de qua* essendo divenute le pene congiunte anche alternative;

Considerato che avendo tale questione influenza nella fattispecie da decidere e sulla richiesta di giudizio di applicazione della pena avanzata dall'imputato; essa appare non manifestamente infondata, e non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione; -

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione su tale eccezione;

Dispone che, sempre a cura della cancelleria, copia di detta ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Pisa, addì 16 settembre 1992.

Il pretore: NOTARO

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

92C1304

N. 745

Ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 novembre 1992) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Palermo, sul ricorso proposta da Pirrone Grazia contro l'E.N.P.A.S. ed altri

Previdenza e assistenza sociale - Impiego statale - Indennità di buonuscita - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti pubblici - Violazione del principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988, di inammissibilità di analoga questione (trattandosi di scelta discrezionale riservata al legislatore - Rel. Pescatore) e a successive ordinanze di manifesta inammissibilità ritenute superate dal giudice rimettente per l'inerzia prolungata del legislatore inviato con le predette pronunce a provvedere all'omogeneizzazione della disciplina dei rapporti di fine servizio.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38).

(Cost., artt. 3 e 38).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 874-455/1988 proposto da Pirrone Grazia rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Fici presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Palermo, via Nunzio Morello n. 3 contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) in persona del suo presidente *pro-tempore*; il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*; il Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore*; tutti rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato presso il cui ufficio distrettuale di Palermo sono per legge domiciliati, per ottenere la declaratoria del diritto alla rivalutazione dell'indennità di buonuscita mediante il compenso dell'indennità integrativa speciale e, ove occorra, l'annullamento degli atti di liquidazione e della nota del direttore dell'E.N.P.A.S. di Palermo del 15 febbraio 1988, n. 651;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato per le amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il consigliere dott. Cosimo Di Paola;

Uditi alla pubblica udienza del 13 febbraio 1992 l'avv. A. Fici per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Gianfranco Pignatone per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO

Con ricorso notificato il 14 aprile 1988 e depositato il 22 seguente, la sig.ra Pirrone Grazia, già docente di ruolo, collocata in pensione dal 10 settembre 1982, ha chiesto che venisse dichiarato il suo diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, computandosi nella relativa base di calcolo anche l'indennità integrativa speciale; contestualmente ha impugnato gli atti di liquidazione della predetta indennità e la nota del direttore dell'E.N.P.A.S. di Palermo del 15 febbraio 1988, n. 651 chiedendone l'annullamento.

Ha dedotto sostanzialmente:

che l'indennità integrativa speciale costituirebbe una componente dello stipendio soggetta ad imposizione tributaria (*ex d.P.R. n. 597/1973*) ed ai contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160;

che di conseguenza dette norme avrebbero implicitamente abrogato l'art. 1, terzo comma della legge 27 maggio 1959, n. 324, e l'art. 38 del testo unico 29 dicembre 1979, n. 1032, che escludono la computabilità dell'i.i.s. ai fini della buonuscita.

Diversamente, ove non fosse condivisa tale interpretazione, le predette norme sarebbero da ritenere costituzionalmente illegittime per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Si sono costituite le amministrazioni intimate che hanno concluso per il rigetto del ricorso e per la declaratoria di inammissibilità della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Alla pubblica udienza del 13 febbraio 1992 i procuratori delle parti hanno chiesto che il ricorso venisse posto in decisione.

#### DIRITTO

Col ricorso in esame viene azionata la pretesa alla riliquidazione della indennità di buonuscita con il computo nella relativa base di calcolo, anche dell'indennità integrativa speciale.

Tale richiesta, in base alla vigente legislazione, non può essere accolta atteso che vi osta — secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato — il disposto di cui agli articoli 3 e 38 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032, che non comprendono l'i.i.s. nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita ENPAS, nonché dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, nel testo sostituito dall'art. 1, primo comma, della legge 3 marzo 1960, n. 185, in forza del quale l'i.i.s. non è computabile ai fini del trattamento di previdenza.

In considerazione di ciò si appalesa rilevante la questione di costituzionalità, in *parte qua*, di dette norme prospettata dalla ricorrente con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, posto che solo da un eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale del non previsto computo della i.i.s. ai fini della buonuscita può pervenirsi all'accoglimento della domanda dedotta in giudizio.

Nel merito la questione va considerata non manifestamente infondata per le ragioni appresso indicate.

Il collegio non ignora che la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la presente questione con la sentenza 25 febbraio 1988, n. 220, ma ritiene ciononostante che possano delinearci ulteriori elementi di giudizio, tali da giustificare la riproposizione della questione, specie quanto al dubbio di violazione dell'art. 3 della Costituzione e cioè la disparità di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti locali.

Deve all'uopo rilevarsi che a favore di questi ultimi dipendenti l'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 e l'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, consentono la computabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini dell'indennità premio di servizio, malgrado questa svolga la stessa funzione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali.

In proposito non può tuttavia disconoscersi che la Corte costituzionale con la citata sentenza ha riaffermato il suo consolidato indirizzo della non comparabilità dei due sistemi di norme, ribadendo che «pur apparendo le due indennità equivalenti, sia per finalità che per struttura, non è tuttavia possibile istituire un raffronto tra esse per la diversità di regolamentazione dei rapporti cui accedono».

Successivamente, però, la Corte (con sentenza n. 763 del 21-30 giugno 1988) ha posto in evidenza che «proprio per la omogeneità delle due indennità (premio di servizio di buonuscita) più volte affermata dalle decisioni di questa Corte... e ormai sancita dallo stesso legislatore, non trova alcuna adeguata e razionale giustificazione la sostanziale disparità di trattamento degli iscritti I.N.A.D.E.L. rispetto ai dipendenti statali».

A ciò va aggiunto che con la suindicata sentenza n. 220/1988 la Corte costituzionale auspicò il consolidamento della linea di tendenza verso la progressiva inclusione nello stipendio dell'intera indennità integrativa evidenziando che «appare ormai indilazionabile un intervento legislativo volto a ricondurre verso una disciplina omogenea i trattamenti di quiescenza nell'ambito del pubblico impiego. Anche se giustificabili alla stregua delle singole disposizioni, dalle quali risulta, il sistema già soffre di sperequazioni sostanziali, che toccano le diverse categorie». «L'accentuazione frazionistica attraverso la prosecuzione dello spezzettamento normativo, conseguente ad interventi parziali, limitati e particolari, potrebbe condurre a valutazioni globali della normativa, che sulla base dell'accentuazione del carattere irrazionale delle singole componenti, imporrebbero una valutazione di illegittimità della normativa complessiva».

Malgrado detta esplicita sollecitazione, non s'è però ancora realizzata una completa revisione della materia nel senso suggerito dalla Corte, sicché questa, nel confermare ancora le statuizioni di cui alla decisione n. 220/1988, ha dovuto reiterare «il pressante invito al legislatore di procedere ad una sistemazione organica della materia che realizzi l'omogeneità dei trattamenti» (v. ordinanze nn. 143, 189 e 218 del 1990).

Con riferimento poi agli artt. 36 e 38, secondo comma della Costituzione deve osservarsi che l'indennità di buonuscita, pur avendo indubbia natura previdenziale — come più volte affermato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione — essa si risolve pur sempre in retribuzione differita o accantonata che mira a far superare al lavoratore le difficoltà economiche conseguenti al venir meno del trattamento retributivo per effetto della cessazione del rapporto di lavoro (v. sentenza n. 763/1988).

Tenuto quindi conto della consistenza che assume l'importo della i.i.s. rispetto a quello dello stipendio, emerge che il mancato computo di essa ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, comporta necessariamente una significativa diminuzione di quanto — seppur in via di principio — viene garantito al dipendente dagli artt. 36 e 38, secondo comma, della Costituzione.

In considerazione di quanto suesposto ritiene il collegio di dover nuovamente sottoporre all'esame della Corte costituzionale, poiché rilevante e non manifestamente infondata, la questione di costituzionalità, in rapporto agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 3 e 38 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell'art. 1, terzo comma, lettera b) della legge 27 maggio 1959, n. 324, nella parte in cui non comprendono l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.

Deve pertanto disporsi la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell'art. 1, terzo comma, lettera b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, nella parte in cui non comprendono l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo della indennità di buonuscita;*

*Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria, nonché la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere al Parlamento.*

Così deciso in Palermo, in camera di Consiglio, addì 13 febbraio 1992.

*Il presidente: SERIO*

*Il consigliere estensore: DI PAOLA*

*Il consigliere: GIAMPORTONE*

92C1305

N. 746:

*Ordinanza emessa il 27 dicembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 novembre 1992)  
dal tribunale di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di Gelli Licio ed altri*

**Processo penale - Fase preliminare - Misure coercitive (nella specie: sequestro) - Riesame del tribunale della libertà - Lamentata eccessiva esiguità dei termini (dieci giorni), congiunta alla mancata disponibilità, per i giudici, del fascicolo - Violazione dei principi di «equo giudizio», di buona organizzazione del lavoro giudiziario, nonché di adeguata motivazione dei provvedimenti giudiziari - Irragionevolezza.**

(C.P.P. 1988, artt. 309, nono e decimo comma, e 324, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 111, primo comma).

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento n. 437/90 r.g.n.r. e n. 1148/91 r.g.i.p. relativo a Pesce Giuseppe + 104 indagati;

Lette le richieste di riesame proposte da Gelli Licio, Catambrone Nicola, Martino Domenico e La Ruffa Francesco (proc. t.l. n. 132/91, 133/91, 135/91 e 137/91) avverso i decreti di sequestro emessi dalla procura della

Repubblica presso il tribunale di Palmi, propongono questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 309, nono e decimo comma, e 324, settimo comma del c.p.p. per violazione degli artt. 97, primo e secondo comma, 24, 111, primo comma, e 3 della Costituzione.

Essi ritengono la q.l.c. relativa al comb. disp. degli artt. 309 e 324 del c.p.p. rilevante e non manifestamente infondata e dunque emettono la presente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, ordinando che alla stessa siano trasmessi tutti gli atti del processo e che quest'ultimo venga sospeso in attesa della relativa decisione.

1. — La questione appare innanzitutto rilevante, in quanto effettivamente — come prescrive l'art. 23, secondo comma, della legge n. 87/1953 — il particolare giudizio che compete al presente tribunale del riesame di Reggio Calabria, nella concreta fattispecie esaminata (i cui atti sono doverosamente trasmessi in allegato alla presente ordinanza), non può essere del tutto definito indipendentemente dalla risoluzione della q.l.c. sollevata.

I tempi previsti dagli artt. 324 e 309 del c.p.p., secondo cui rispettivamente «si applicano le disposizioni dell'art. 309, nono e decimo comma» e «entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame ... Se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia», appaiono, nel caso di processi con un notevole numero di indagati — qual'è quello della fattispecie esaminata — oggettivamente ridotti e hanno reso dunque possibile, nel processo *a quo*, solo il giudizio, relativamente più urgente ed agevole perché riguardante soggetti sottoposti a custodia cautelare, relativo a 58 su 62 indagati. Non viene emesso alcun provvedimento, infatti, per i ricorsi proposti da Gelli Licio, Catambrone Nicola, La Ruffa Francesco e Martino Domenico (non sottoposti a misura coercitiva personale) in attesa della decisione della Corte adita.

Quanto ai quattro ricorrenti da ultimo ricordati è doveroso osservare che:

a) stante la singolare complessità delle quattro particolari situazioni processuali considerate, relative a persone non sottoposte a custodia cautelare;

b) visti l'esiguo organico dei magistrati (n. 4 non a tempo pieno in quanto componenti la seconda sezione penale del tribunale di Reggio Calabria) e il limitato numero di personale ausiliario disponibile (n. 2) in forza a detto tribunale della libertà di Reggio Calabria, esso è riuscito ad espletare, nel caso esaminato, gran parte delle proprie funzioni, ma non tutte proprio a causa di ridottissimi e, per questo, a giudizio di questo collegio, presumibilmente illegittimi, tempi concessi dagli artt. 324 e 309 del c.p.p.

Senza altro non potrebbe ragionevolmente sostenersi, del resto, che il ridotto numero di ricorsi per i quali non è stata adottata la relativa decisione di riesame (4 su 62), faccia venir meno la ragion d'essere, *idest* l'utilità effettiva o influenza determinante o rilevanza, che l'autorevole decisione dei giudici *ad quem* (Corte costituzionale) può generare sul processo *a quo*.

Non è, infatti, la mera «quantità» condizione di esistenza della rilevanza quale fattore logico-giuridico necessario all'espletamento del processo *a quo*, il quale — nel nostro caso — non può essere interamente risolto senza l'ausilio della Corte costituzionale. Ed è questo, senza ombra di dubbio, ciò che conta.

Né può imputarsi — sia detto per inciso — al presente tribunale della libertà una qualsivoglia forma, pur lieve, di negligenza, cui far risalire, direttamente o indirettamente, il mancato giudizio circa la posizione dei quattro indagati sopra menzionati.

Per converso, è opportuno sottolineare che — negli esigui termini oggettivi concessi dai cit. artt. 324 e 309 del c.p.p. (evidentemente previsti per «altri» tipi di procedimento, certo diversi dal presente e da simili indagini preliminari — detto tribunale reputa di aver compiutamente soddisfatto ogni suo compito per quanto materialmente possibile. D'altronde il rinvio operato dal p.m. a tutti gli atti del procedimento Pesca + 104 impone un'attenta disamina del fascicolo per verificare quali fossero le esigenze poste a base dei decreti di sequestro.

Solo un oculato ed opportuno intervento, del Parlamento o della Corte, sul testo legislativo può risolvere simili inevitabili disfunzioni. Sicché non mette conto di dubitare della rilevanza nella fattispecie dell'auspicato, necessario intervento della Corte costituzionale.

2. — La q.l.c. sembra poi senz'altro non manifestamente infondata in relazione agli artt. 24, 97, primo e secondo comma, e 111, primo comma, e 3 della Costituzione.

Quanto all'art. 24 della Costituzione non ha dubbio che proprio la delicatissima funzione svolta dal tribunale della libertà esige una particolare, accurata opera di esame, senza la quale verrebbero certamente alterati alcuni fondamentali diritti dei cittadini, non ultimo appunto quello di un «equo giudizio» che impedisca, per quanto è possibile secondo l'ordinaria diligenza, il verificarsi di errori giudiziari, come previsto dall'art. 24 della Costituzione. A tal fine occorre considerare che la nuova legge processuale ha attribuito esclusivamente al giudice delle indagini preliminari il potere di disporre le misure coercitive a carico degli indagati precludendo analoga facoltà al pubblico

ministero. Ne deriva che le ragioni di «celerità» cui la norma (secondo la stessa redazione del progetto preliminare) dovrebbe sovrintendere sono in gran parte attenuate dalla deliberazione operata da un giudice che per definizione è terzo fra accusa e difesa.

Pare a questo collegio che interesse dell'indagato sia invece quello di conseguire una decisione del giudice del riesame; certo il più possibile rapida, ma prim'ancora — per evidenti ragioni di garanzia costituzionale (art. 24) — accuratamente ponderata. Orbene, è condizione minima di qualsivoglia decisione giudiziaria che ambisca ad essere tale (accuratamente ponderata) la disponibilità del tempo sufficiente entro cui esaminare le complesse deduzioni svolte dall'accusa e dalla difesa. Ciò soprattutto quando, come in questo caso, ci si trova innanzi a procedimenti con decine di misure cautelari e ad innumerevoli articolazioni difensive che — lo ribadiamo — è dovere dei giudici prendere in esame.

In questo quadro normativo, il termine di 10 giorni è meramente teorico. Un'attenta lettura della norma, infatti, evidenzia che il termine in questione decorre dalla «ricezione degli atti» presso la cancelleria del tribunale del riesame, L'ottavo comma del cit. art. 309 sancisce, com'è noto, che «l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicata al pubblico ministero e notificata all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima». Ciò comporta che, pervenuti gli atti, la cancelleria debba immediatamente procedere (sempre che disponga dei relativi dati) agli avvisi di rito, che in casi come questo, vedono quali destinatari decine di imputati e difensori, sparsi su tutto il territorio nazionale e detenuti presso innumerevoli case circondariali. Talvolta anzi, e ciò si è verificato nel corso del presente procedimento, gli indagati vengono tradotti dopo gli interrogatori in altre carceri e provvedono a nominare, com'è loro diritto, altri difensori, cui si aggiungono quelli eventualmente nominati dai parenti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, del c.p.p.

Ne deriva una serie di complesse operazioni di individuazione dei luoghi di detenzione degli indagati e dei domicili dei difensori che del tutto plausibilmente «erode» in modo cospicuo il termine cogente di dieci giorni.

Inoltre, lo stesso art. 309, ottavo comma, ultimo inciso, sancisce che «fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria», con conseguente preclusione per i componenti del collegio di riesame di prendere visione e di curarne lo studio.

In definitiva, il termine residuo (quattro, cinque giorni) rispetto a quello assegnato, se di regola — in caso di processi con un numero esiguo di imputati e con posizioni processuali non complesse — forse potrebbe dirsi adeguato, senz'altro laddove tali condizioni ottimali non si realizzino, appare lesivo oltre che delle norme costituzionali appresso indicate, specificatamente del diritto di difesa *ex* art. 24 per come sopra esplicitato («equo giudizio»).

Quanto alla violazione dell'art. 97 della Costituzione, l'organizzazione del lavoro giudiziario in siffatte condizioni non può dirsi certo rispondente al precetto, costituzionalmente obbligatorio — com'è noto — anche per i magistrati (oltre che per il personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia), del buon andamento (v. sentenza 7 maggio 1982, n. 86, e, soprattutto, sentenza 19 gennaio 1989, n. 18). È appena il caso di ricordare le disfunzioni amministrative testé accennate connesse al regime della comunicazione e della notificazione degli avvisi in termini così angusti, la cui inosservanza comporta la nullità del procedimento camerale e (per l'impossibilità di una nuova fissazione in tempi utili) la conseguente perenzione della misura cautelare *ex* art. 309, ultimo comma.

Ma è soprattutto la violazione dell'art. 111, primo comma, secondo cui «Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati», che avvalorà il sospetto di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 309 e 324 del c.p.p., e questo sotto due diversi profili.

A) Gli artt. 309 e 324 del c.p.p. consentono che la richiesta di riesame non sia accompagnata dalla contestuale indicazione dei motivi che la sorreggono e ciò per l'evidente ragione che essendo consentita la proposizione del ricorso personalmente anche all'indagato questi può legittimamente non essere a conoscenza delle ragioni di diritto che inficiano la misura cautelare. Ne deriva che solo all'udienza camerale il collegio è investito della cognizione dei «motivi» di riesame che spesso in processi molto complessi (com'è questo) esigono una minuziosa ricognizione degli atti processuali.

Basti pensare che in un procedimento, qual'è quello in corso, sono state effettuate, nell'arco di due anni, oltre cinquemila intercettazioni telefoniche e che, ove tutti gli indagati, deducessero l'inesistenza dei relativi decreti di autorizzazione o la loro irregolarità, sarebbero in condizioni di «paralizzare» di fatto qualunque procedimento (v., nella fattispecie qui considerata, la difesa dell'imputato Pesce Giuseppe).

Sembra evidente che la facoltà, certo legittima, di proporre in udienza i motivi del riesame ostacoli praticamente l'obbligo costituzionalmente ineludibile di motivazione dell'ordinanza collegiale, soprattutto in punto di libertà personale dell'imputato e di disponibilità del suo patrimonio.

B) Gli artt. 309 e 324 del c.p.p., accogliendo una prassi ormai invalsa sotto la vigenza del codice del 1930 (v. relazione al progetto preliminare, pp. 77 e segg.) consentono che «il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso». Il che significa che il tribunale, ricevuti gli atti il giorno dell'udienza (art. 309, ottavo comma, e 324, sesto comma) e quindi a pochi giorni di

distanza dalla scadenza della decade, deve — o dovrebbe — prendere visione dell'intero incartamento processuale, nel nostro caso circa 11.000 fogli, come la Corte potrà constatare, al fine di ricavarne eventuali argomenti a sostegno delle ragioni dell'accusa o della difesa.

Sembra di poter dire, a proposito, che — al di là della più che plausibile violazione dell'art. 111 della Costituzione (non potendosi certo, *rebus sic stantibus*, pienamente ottemperare all'obbligo costituzionale di motivazione) — possa ravvisarsi, nella fattispecie, addirittura una sostanziale, per dir così, «incoerenza» fra gli artt. 324 e 309 del codice di rito, visto che i mezzi apprestati (essenzialmente temporali) sono evidentemente inadeguati ai fini pur vincolanti prescritti (esame delle motivazioni dedotte e rinvenimento di altre presenti agli atti ed ignote alle parti). Può quindi prospettarsi, sotto il profilo esaminato, l'esistenza di una sostanziale «irragionevolezza» del citato combinato disposto per incongruenza fra mezzi e fini, sicché par giusto invocare pure la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Da ultimo, è opportuno segnalare il significativo precedente di questa autorevole Corte — sentenza 2 febbraio 1971, n. 11 — con cui si è dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 446 del c.p.p. 1930 «limitatamente alla parte in cui esclude che l'imputato possa chiedere e il giudice possa concedere un termine maggiore di cinque giorni per preparare la difesa».

Ora, ad avviso di questo collegio, il caso presenta forti analogie col presente rimesso, giacché anche quel termine era dato come «improrogabile» (primo comma, ultimo inc.) ed era volto a disciplinare un caso, sotto certi aspetti, assimilabile all'attuale: ovvero sia la contestazione suppletiva in udienza. Altrimenti detto: la necessità di un'attività difensiva in relazione a fatti «improvvisi» dedotti dall'accusa e non compresi nel capo di imputazione (nel nostro caso: i motivi di udienza, al pari forse di ogni altro motivo, visto che il collegio non ha contezza dell'incartamento sino al giorno dell'udienza).

Infine, ancorché certo non competeva a questo collegio prospettare una soluzione al dubbio di costituzionalità né tantomeno esprimere il relativo giudizio sulla q.l.c., verosimilmente è da supporre e da auspicare che quanto meno una diversa decorrenza della decade assegnata (sostituendo alla formula «dalla ricezione degli atti» per esempio quella «dall'audienza»), possa salvaguardare il rispetto dei principi di costituzionalità qui richiamati.

*P. Q. M.*

*Ordina la sospensione del procedimento relativo ai ricorsi proposti da Gelli Licio, Laruffa Francesco, Martino Domenico e Catambrone Nicola;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, si provveda alla trasmissione di tutti gli atti relativi al procedimento denominato Pesce Giuseppe + 104 alla Corte costituzionale;*

*Ordina la notifica alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Dispone, infine, la pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Reggio Calabria, addì 27 dicembre 1991

*Il presidente della seconda sezione penale: CAPUTI*

92C1306

N. 747

*Ordinanza emessa il 13 luglio 1992 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Oddi Giuseppe e l'Ente ferrovie dello Stato*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97).

IL PRETORE

Oddi Giuseppe chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 3.456.110 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo

era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/1979.

Si costituiva in giudizio l'ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale *ex art. 2948 del c.c.*; nel merito eccepeva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17, della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non più articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensì direttamente collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'ente contestava quindi la domanda sia perché non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia perché erronei i criteri di calcolo utilizzati.

#### RITENUTO IN DIRITTO

Rileva il pretore che per la decisione della presente controversia occorre fare applicazione dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, il quale dispone che le controversie di lavoro relative al personale dipendente dall'ente ferrovie dello Stato sono di competenza del pretore del lavoro e quanto alla competenza territoriale vigono gli ordinari principi di competenza di cui all'art. 413 del c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 117/1990, che ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di detto art. 23 della legge n. 210/1985 laddove prevedeva il radicamento della competenza presso il foro erariale (pretore del luogo sede dell'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto trovasi il giudice competente secondo le norme ordinarie).

Ai sensi dunque dell'art. 413 del c.p.c., cui fa rimando l'art. 23 della legge n. 210/1985 modificato dalla suddetta pronuncia della Corte costituzionale, il dipendente può adire il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ovvero il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda, ovvero il giudice nella cui circoscrizione si trova la dipendenza alla quale è addetto o presso la quale prestava la sua opera alla fine del rapporto.

Si tratta quindi di tre fori concorrenti e facoltativi, nel senso che le parti possono a loro piacimento scegliere uno di essi.

Nel caso di specie si radica la competenza del pretore di Roma in quanto sede dell'azienda, intesa come sede legale dell'ente ferrovie dello Stato (sulla scorta di una giurisprudenza ormai consolidata in tal senso), in quanto il foro della dipendenza radicherebbe la competenza del pretore di lavoro di Frosinone, essendo il ricorrente addetto all'impianto di Cassino, mentre scegliendo il luogo di stipulazione del contratto, la competenza si radicherebbe parimenti a Frosinone presso il cui compartimento avvenne verosimilmente l'assunzione.

Pertanto, per poter affermare la propria competenza territoriale il pretore di Roma deve necessariamente fare applicazione dell'art. 23 della legge n. 210/1985.

Della costituzionalità di detta norma si dubita per i seguenti motivi in fatto ed in diritto.

In punto di fatto occorre rilevare in primo luogo che le controversie relative ai dipendenti dell'ente ferrovie dello Stato, dopo l'entrata in vigore della legge n. 210/1985, sono state di numero notevolissimo presso la pretura del lavoro di Roma ed il loro andamento è in continuo aumento (4.292 cause iscritte nel 1987, 5.750 iscritte nel 1988, 6.163 nel 1989, 6.548 nel 1990 e 7.500 nel 1991).

Un gran numero di queste controversie atteneva ed attiene, come nel caso di specie, a dipendenti dell'Ente che lavorano presso compartimenti diversi da quelli di Roma e del Lazio, ossia, in via di fatto un gran numero di dipendenti dai compartimenti più lontani (dalla Sicilia al Friuli-Venezia Giulia) preferiscono adire il pretore di Roma, anziché il pretore del luogo della dipendenza cui sono addetti, trattandosi di foro facoltativo, in quanto Foro della sede legale dell'ente ferrovie dello Stato.

Alla stregua delle norme vigenti il pretore del lavoro di Roma non può quindi declinare la propria competenza territoriale, ma ciò comporta in primo luogo un aumento del carico di lavoro per l'ufficio, aumento peculiare solo per la pretura di Roma, che non trova corrispondenza in altre sedi, in quanto solo a Roma trovasi appunto la sede legale dell'ente.

Inoltre i problemi aumentano quando la controversia, intentata a Roma, comporti la necessità di effettuare delle prove testimoniali o delle ispezioni sui luoghi di lavoro o anche accertamenti tecnici, perché ciò implica o lo spostamento del pretore per effettuare *in loco* le prove, con tutti i prevedibili inconvenienti in ordine al dispendio di

tempo o di spese, ovvero di ricorrere a prove delegate al pretore del luogo ove l'attività lavorativa viene prestata, con altrettanto dispendio di energia per il pretore delegato, di notevole aumento dei tempi di durata delle cause, nonché di snaturamento del rito che deve essere improntato, com'è noto, alla concentrazione, alla oralità ed alla immediatezza, ed infatti alcuni interpreti escludono che nel rito del lavoro si possa far ricorso a prove delegate.

Nel caso di specie occorrerebbe acquisire documenti, la cui trasmissione sarebbe meno agevole, dovendo provenire tutti da Cassino.

È ancora da rilevare che il contenzioso relativo ai dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato è e sarà, prevedibilmente, sempre di enorme entità, di talché la concentrazione, resa astrattamente possibile dall'art. 23 della legge n. 210/1985, ed in via di fatto già parzialmente attuata, di tutte le controversie di «tutti» i dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato presso la pretura di Roma, rende il carico di lavoro insopportabile e la trattazione delle relative cause incoerente rispetto al rito, che almeno in alcuni casi, sarebbe gravemente snaturato.

Si consideri infatti che i dipendenti dell'ente sono circa 200.000 e talvolta uno stesso dipendente propone anche più di una causa, com'è avvenuto già per le controversie relative alla maggiorazione del compenso per lavoro straordinario o per il riconoscimento del servizio militare a fini di scatti di anzianità.

Il radicamento generalizzato di tutte queste controversie presso la pretura del lavoro di Roma potrebbe allora costituire violazione dell'art. 97 della Costituzione, che prescrive che i pubblici uffici devono essere organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione.

Il principio del buon andamento deve essere affermato anche in relazione all'amministrazione della giustizia, non potendosi individuare le ragioni che consentirebbero una sua deroga proprio in un settore così importante e delicato.

Con la sentenza del 10 maggio 1982, n. 86, la Corte costituzionale ha ritenuto infatti che i principi di cui all'art. 97 della Costituzione si applichino anche all'amministrazione della giustizia in quanto, dice la Corte, «sarebbe paradossale voler esentare l'organizzazione degli uffici giudiziari da ogni esigenza di buon andamento».

Al di là delle espressioni adoperate nel primo comma dell'art. 97 della Costituzione e nel titolo della sezione che lo ricomprende, anche per gli uffici giudiziari spetta alla Corte di accertare se le leggi organizzative non contengano disposizioni a tal punto irrazionali, da eccedere l'ambito del «potere discrezionale» riservato al Parlamento.

L'opinione in tal senso è stata confermata dalla sentenza della Corte costituzionale 19 gennaio 1989, n. 18.

Si potrebbe obiettare che, ove fosse ritenuto incostituzionale l'art. 23 della legge n. 210/1985, solo i dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato, a differenza di tutti gli altri dipendenti privati, non avrebbero la possibilità di scegliere liberamente tra i tre fori concorrenti, in quanto solo ad essi sarebbe precluso di adire il pretore del luogo ove trovasi la sede legale dell'azienda. A tale obiezione si può rispondere in primo luogo che non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 24 della Costituzione in quanto avrebbero piena e migliore tutela giurisdizionale intentando la causa presso il pretore del luogo della dipendenza in cui lavorano ed infatti sembra questa l'esigenza essenziale ed insopprimibile, come ritenuto anche dalla sentenza della Corte sopra citata n. 117/1990, ove proprio sulla base di questa necessità si è dichiarata incostituzionale la previsione della competenza territoriale presso il foro erariale.

Si consideri poi che il dipendente potrebbe trovarsi anche nella veste di convenuto, in cause di licenziamento o accertamento della fondatezza di sanzioni disciplinari, nel qual caso la sua difesa presso il foro di Roma potrebbe essere meno agevole, data la lontananza dal luogo ove i fatti contestati si son verificati.

Avrebbe quindi poco senso l'aver dichiarato, con la sentenza n. 117/1990, l'incostituzionalità del foro erariale e nel contempo continuare a consentire la trattazione delle controversie presso il foro di Roma, perché questo potrebbe essere molto più lontano dalla sede di lavoro di quanto non sia il foro erariale.

E non vi sarebbe neppure una discriminazione vietata dall'art. 3 della Costituzione, in quanto sussiste una notevole differenza di situazioni e di ragionevoli esigenze, dal momento che i dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato sono in numero incommensurabilmente superiore rispetto degli altri enti pubblici per i quali vi è la giurisdizione del giudice del lavoro.

Di talché, ritenuta la pienezza della tutela giurisdizionale radicando la causa nel foro della dipendenza, nulla dovrebbe ostare all'eliminazione di un foro facoltativo che nulla aggiunge in termini di tutela e che comporta invece una irrazionale distribuzione dei processi, caricando a dismisura «un solo» ufficio giudiziario in tutta Italia e creando per lo stesso gravi problemi nella trattazione delle controversie.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 16 maggio 1985, n. 210, e dell'art. 413 del c.p.c. laddove consente di adire il pretore di Roma, competente per territorio in*

*quanto giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda Ente ferrovie dello Stato, anche per le controversie dei dipendenti dello stesso Ente, che lavorano presso tutte le altre dipendenze dell'Ente stesso che si trovano al di fuori della circoscrizione della pretura di Roma, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;*

*L'ordinanza va comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Roma, addì 13 luglio 1992

*Il pretore: (firma illeggibile)*

92C1307

N. 748

*Ordinanza emessa il 13 luglio 1992 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Dal Ben Antonio e l'Ente ferrovie dello Stato*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

**(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).**

**(Cost., art. 97).**

#### IL PRETORE

Dal Ben Antonio chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 180.051 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/1979.

Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale *ex art. 2948 del c.c.*; nel merito eccepiva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17, della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non più articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensì direttamente collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'Ente contestava quindi la domanda sia perché non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia perché erronei i criteri di calcolo utilizzati.

#### RITENUTO IN DIRITTO

*Tranne i punti riguardanti le indicazioni delle città — nel caso, rispettivamente, Venezia, Mestre e ancora Venezia — in cui si radicano entrambi i fori della dipendenza e della stipulazione del contratto, in cui è sito l'impianto dove il ricorrente è addetto e da dove dovrebbero essere trasmessi i documenti da acquisire, il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 747/1992):*

92C1308

N. 749

*Ordinanza emessa il 13 luglio 1992 dal pretore di Roma nel procedimento civile  
vertente tra Rossi Adriano e l'Ente ferrovie dello Stato*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97).

#### IL PRETORE

Rossi Adriano chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 1.850.480 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/1979.

Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale *ex art. 2948 del c.c.*; nel merito eccepiva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17, della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non più articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensì direttamente collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'Ente contestava quindi la domanda sia perché non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia perché erronei i criteri di calcolo utilizzati.

#### RITENUTO IN DIRITTO

*Tranne i punti riguardanti le indicazioni delle città — nel caso, Bolzano — in cui si radicano entrambi i fori della dipendenza e della stipulazione del contratto, in cui è sito l'impianto dove il ricorrente è addetto e da dove dovrebbero essere trasmessi i documenti da acquisire, il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 747/1992).*

92C1309

N. 750

*Ordinanza emessa il 13 luglio 1992 dal pretore di Roma nel procedimento civile  
vertente tra Serena Luigino e l'Ente ferrovie dello Stato*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97).

#### IL PRETORE

Serena Luigino chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 1.107.425 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/1979.

Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale *ex art.* 2948 del c.c.; nel merito eccepeva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17, della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non più articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensì direttamente collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'Ente contestava quindi la domanda sia perché non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia perché erronei i criteri di calcolo utilizzati.

## RITENUTO IN DIRITTO

*Tranne i punti riguardanti le indicazioni delle città — nel caso, rispettivamente, Venezia, Mestre e ancora Venezia — in cui si radicano entrambi i fori della dipendenza e della stipulazione del contratto, in cui è sito l'impianto dove il ricorrente è addetto e da dove dovrebbero essere trasmessi i documenti da acquisire, il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 747/1992).*

92C1310

## N. 751

*Ordinanza emessa il 13 luglio 1992 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Sgravato Renato e l'Ente ferrovie dello Stato*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97).

## IL PRETORE

Sgravato Renato chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 1.232.513 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/1979.

Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale *ex art.* 2948 del c.c.; nel merito eccepeva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17, della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non più articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensì direttamente collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'Ente contestava quindi la domanda sia perché non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia perché erronei i criteri di calcolo utilizzati.

## RITENUTO IN DIRITTO

*Tranne i punti riguardanti le indicazioni della città — nel caso Padova — in cui si radicano entrambi i fori della dipendenza e della stipulazione del contratto, in cui è sito l'impianto dove il ricorrente è addetto e da dove dovrebbero essere trasmessi i documenti da acquisire, il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 747/1992).*

92C1311

N. 752

*Ordinanza emessa il 13 luglio 1992 dal pretore di Roma nel procedimento civile  
vertente tra Setti Sergio e l'Ente ferrovie dello Stato*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato  
- Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per  
essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa  
l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97).

IL PRETORE

Setti Sergio chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 2.634.165 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/1979.

Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale ex art. 2948 del c.c.; nel merito eccepeva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17, della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non più articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensì direttamente collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'Ente contestava quindi la domanda sia perché non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia perché erronei i criteri di calcolo utilizzati.

RITENUTO IN DIRITTO

*Tranne i punti riguardanti le indicazioni delle città — nel caso Bolzano, Merano e ancora Bolzano — in cui si radicano entrambi i fori della dipendenza e della stipulazione del contratto, in cui è sito l'impianto dove il ricorrente è addetto e da dove dovrebbero essere trasmessi i documenti da acquisire, il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza. (Reg. ord. n. 747/1992).*

92C1312

N. 753

*Ordinanza emessa il 13 luglio 1992 dal pretore di Roma nel procedimento civile  
vertente tra Sartore Renato e l'Ente ferrovie dello Stato*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato  
- Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per  
essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa  
l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97).

IL PRETORE

Sartore Renato chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 1.043.589 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/1979.

Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale *ex art. 2948 del c.c.*; nel merito eccepeva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17, della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non più articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensì direttamente collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'Ente contestava quindi la domanda sia perché non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia perché erronei i criteri di calcolo utilizzati.

## RITENUTO IN DIRITTO

*Tranne i punti riguardanti le indicazioni delle città — nel caso, rispettivamente, Padova, Cittadella e ancora Padova — in cui si radicano entrambi i fori della dipendenza e della stipulazione del contratto, in cui è sito l'impianto dove il ricorrente è addetto e da dove dovrebbero essere trasmessi i documenti da acquisire, il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 747/1992).*

92C1313

## N. 754

*Ordinanza emessa il 13 luglio 1992 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra De Marchi Dino e l'Ente ferrovie dello Stato*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97).

## IL PRETORE

De Marchi Dino chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 374.817 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/1979.

Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale *ex art. 2948 del c.c.*; nel merito eccepeva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17, della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non più articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensì direttamente collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'Ente contestava quindi la domanda sia perché non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia perché erronei i criteri di calcolo utilizzati.

## RITENUTO IN DIRITTO

*Tranne i punti riguardanti la indicazione della città — nel caso Venezia — in cui si radicano entrambi i fori della dipendenza e della stipulazione del contratto, in cui è sito l'impianto dove il ricorrente è addetto e da dove dovrebbero essere trasmessi i documenti da acquisire, il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 747/1992).*

92C1314

N. 755

*Ordinanza emessa il 13 luglio 1992 dal pretore di Roma nel procedimento civile  
vertente tra Cozzi Giannino e l'Ente ferrovie dello Stato.*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97).

IL PRETORE

Cozzi Giannino chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 683.722 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/1979.

Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale ex art. 2948 del c.c.; nel merito eccepiva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17, della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non più articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensì direttamente collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'Ente contestava quindi la domanda sia perché non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia perché erronei i criteri di calcolo utilizzati.

RITENUTO IN DIRITTO

*Tranne i punti riguardanti le indicazioni delle città — nel caso, rispettivamente; Venezia, San Donà di Piave e ancora Venezia — in cui si radicano entrambi i fori della dipendenza e della stipulazione del contratto, in cui è sito l'impianto dove il ricorrente è addetto e da dove dovrebbero essere trasmessi i documenti da acquisire, il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 747/1992).*

92C1315

N. 756

*Ordinanza emessa il 13 luglio 1992 dal pretore di Roma nel procedimento civile  
vertente tra Rinaldi Antonio e l'Ente ferrovie dello Stato*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97).

IL PRETORE

Rinaldi Antonio chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 2.314.035 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/1979.

Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale *ex art. 2948 del c.c.*; nel merito eccepiva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17, della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non più articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensì direttamente collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'Ente contestava quindi la domanda sia perché non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia perché erronei i criteri di calcolo utilizzati.

## RITENUTO IN DIRITTO

*Tranne i punti riguardanti le indicazioni della città — nel caso, rispettivamente, Napoli, Cantalupo del Sannio e ancora Napoli — in cui si radicano entrambi i fori della dipendenza e della stipulazione del contratto, in cui è sito l'impianto dove il ricorrente è addetto e da dove dovrebbero essere trasmessi i documenti da acquisire, il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza. (Reg. ord. n. 747/1992).*

92C1316

## N. 757

*Ordinanza emessa il 13 luglio 1992 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Rainer Josef e l'Ente ferrovie dello Stato*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97).

## IL PRETORE

Rainer Josef chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 1.583.982 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/1979.

Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale *ex art. 2948 del c.c.*; nel merito eccepiva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17, della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non più articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensì direttamente collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'Ente contestava quindi la domanda sia perché non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia perché erronei i criteri di calcolo utilizzati.

## RITENUTO IN DIRITTO

*Tranne i punti riguardanti le indicazioni delle città — nel caso, Bolzano, Fortezza e ancora Bolzano — in cui si radicano entrambi i fori della dipendenza e della stipulazione del contratto, in cui è sito l'impianto dove il ricorrente è addetto e da dove dovrebbero essere trasmessi i documenti da acquisire, il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza. (Reg. ord. n. 747/1992).*

92C1317

N. 758

*Ordinanza emessa il 13 luglio 1992 dal pretore di Roma nel procedimento civile  
vertente tra Segatto Giovanni Luigi e l'Ente ferrovie dello Stato*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato  
- Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per  
essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa  
l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97).

IL PRETORE

Segatto Giovanni Luigi chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 2.331.052 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/1979.

Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale ex art. 2948 del c.c.; nel merito eccepiva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17, della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non più articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensì direttamente collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'Ente contestava quindi la domanda sia perché non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia perché erronei i criteri di calcolo utilizzati.

RITENUTO IN DIRITTO

*Tranne i punti riguardanti la indicazione della città — nel caso Bolzano — in cui si radicano entrambi i fori della dipendenza e della stipulazione del contratto, in cui è sito l'impianto dove il ricorrente è addetto e da dove dovrebbero essere trasmessi i documenti da acquisire, il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 747/1992).*

92C1318

N. 759

*Ordinanza emessa il 13 luglio 1992 dal pretore di Roma nel procedimento civile  
vertente tra Dalbon Antonio e l'Ente ferrovie dello Stato*

**Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato  
- Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per  
essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa  
l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).

(Cost., art. 97).

IL PRETORE

Dalbon Antonio chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 3.244.888 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/1979.

Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale *ex art.* 2948 del c.c.; nel merito eccepeva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17 della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non più articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensì direttamente collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'ente contestava quindi la domanda sia perché non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia perché erronei i criteri di calcolo utilizzati.

RITENUTO IN DIRITTO

*Tranne i punti riguardanti la indicazione della città — nel caso Verona — in cui si radicano entrambi i fori della dipendenza e della stipulazione del contratto, in cui è sito l'impianto dove il ricorrente è addetto e da dove dovrebbero essere trasmessi i documenti da acquisire, il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 747/1992).*

92C1319

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

- ABRUZZO**
- ◆ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI di De Luca  
Via A. Herio, 21
  - ◆ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
  - ◆ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9
- BASILICATA**
- ◆ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
  - ◆ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria
- CALABRIA**
- ◆ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
  - ◆ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
  - ◆ **PALMI (Reggio Calabria)**  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31
  - ◆ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23
  - ◆ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopoli  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144
- CAMPANIA**
- ◆ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
  - ◆ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
  - ◆ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
  - ◆ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
  - ◆ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
  - ◆ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
  - ◆ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
  - ◆ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66
- EMILIA-ROMAGNA**
- ◆ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
  - ◆ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
  - ◆ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
  - ◆ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
  - ◆ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
  - ◆ **RAVENNA**  
Libreria TARANTOLA  
Via Matteotti, 37
  - ◆ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
  - ◆ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3
- FRIULI-VENEZIA GIULIA**
- ◆ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
  - ◆ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◆ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◆ **UDINE**  
Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20
- LAZIO**
- ◆ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
  - ◆ **FROSINONE**  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15
  - ◆ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
  - ◆ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
  - ◆ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
  - ◆ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33  
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzale Clodio
  - ◆ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
  - ◆ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
  - ◆ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste
  - ◆ **VITERBO**  
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.  
Palazzo Uffici Finanziari  
Località Pietrare
- LIGURIA**
- ◆ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
  - ◆ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
  - ◆ **SAVOIA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R
- LOMBARDIA**
- ◆ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
  - ◆ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
  - ◆ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
  - ◆ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
  - ◆ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
  - ◆ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
  - ◆ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
  - ◆ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
  - ◆ **VARESE**  
Libreria PIROLA  
Via Albuzzi, 8  
Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3
- MARCHE**
- ◆ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5
  - ◆ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
  - ◆ **MACERATA**  
Libreria MORICCHETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
  - ◆ **PESARO**  
LA TECNOGRAFICA di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82
- MOLISE**
- ◆ **CAMPOBASSO**  
Libreria D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44
  - ◆ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115
- PIEMONTE**
- ◆ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
  - ◆ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
  - ◆ **ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 364
  - ◆ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
  - ◆ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
  - ◆ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20  
S.O.C.E.D.I. S.r.l.  
Via Roma, 80
- PUGLIA**
- ◆ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
  - ◆ **BARI**  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisuzio, 16
  - ◆ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
  - ◆ **CORATO (Bari)**  
Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Matteotti, 9
  - ◆ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
  - ◆ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
  - ◆ **MANFREDONIA (Foggia)**  
Il PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 125
  - ◆ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229
- SARDEGNA**
- ◆ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
  - ◆ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
  - ◆ **NUORO**  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47
  - ◆ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
  - ◆ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10
- SICILIA**
- ◆ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
  - ◆ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
- ◆ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◆ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◆ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◆ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◆ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◆ **RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◆ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◆ **TRAPANI**  
Libreria LO BUE  
Via Cassio Cortese, 8
- TOSCANA**
- ◆ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
  - ◆ **FIRENZE**  
Libreria MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R
  - ◆ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
  - ◆ **LIVORNO**  
Libreria AMEDEO NUOVA di Quilici Irma & C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27
  - ◆ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
  - ◆ **MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
  - ◆ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Milite, 13
  - ◆ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macallè, 37
  - ◆ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7
- TRENTINO-ALTO ADIGE**
- ◆ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
  - ◆ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11
- UMBRIA**
- ◆ **FOLIGNO (Perugia)**  
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.  
Via Gramsci, 41
  - ◆ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
  - ◆ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29
- VENETO**
- ◆ **BELLUNO**  
Cartolibreria BELLUNESE di Baldan Michela  
Via Loreto, 22
  - ◆ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
  - ◆ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
  - ◆ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31
  - ◆ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
  - ◆ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
  - ◆ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43



## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 330.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 180.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 60.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 185.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 100.000</li> </ul>		<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 60.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 185.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 100.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 635.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 350.000</li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» . . . . .	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione . . . . .	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 95 pagine cadauna . . . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 295.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 5 0 0 9 2 \*

**L. 6.000**